

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO  
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA

**DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCESSO PENALE  
DI FRONTE AL GIUDICE DI PACE**

RELATORE:

Chiar.mo Prof. Paolo Ferrua



CANDIDATO:  
Roberto Crola



ANNO ACCADEMICO 2001-2002

*nel vivo ricordo di mio padre*

## INDICE

INTRODUZIONE	1
--------------	---

### Capitolo I

#### IL 'NUOVO' PROCESSO PENALE DI FRONTE AL GIUDICE DI PACE

1. La competenza penale del giudice di pace	7
2. La disciplina organica introdotta dal decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274	25
3. Possibilità di definizione anticipata del procedimento	49

### Capitolo II

#### LA CONCILIAZIONE

1. Funzione centrale della conciliazione nel nuovo sistema	71
2. Il tentativo di conciliazione nell'udienza di comparizione	79

### Capitolo III

#### I CASI DI PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO

1. Irrilevanza penale del fatto	86
2. La qualificazione di 'fatto di particolare tenuità'	96
3. Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità	109

## Capitolo IV

### L'ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE

- |  |     |
|--|-----|
| 1. La riparazione del danno cagionato dal reato                        | 125 |
| 2. Poteri del giudice di pace e valutazione delle condotte riparatorie | 139 |

CONCLUSIONI 145

### APPENDICE NORMATIVA

- |   |     |
|---|-----|
| I. Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 | 148 |
|---|-----|

BIBLIOGRAFIA 161

## INTRODUZIONE

Con il decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, recante «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468», il nostro legislatore ha completato il percorso di riforma iniziato con l'istituzione del giudice di pace, operata dalla legge 21 novembre 1991 n. 374, il cui art. 1 comma 1° recita: «E' istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge». Tuttavia, mentre in ambito civile il capo II della legge da ultimo citata (artt. da 17 a 34), modificando vari articoli del codice di procedura civile, rendeva possibile l'immediata operatività dei giudici di pace (pur se si dovette attendere fino alla primavera del 1995 per vedere la riforma attuata nelle aule giudiziarie), in materia penale il capo III (artt. da 35 a 38) conteneva un'alquanto poco precisa delega al Governo ad emanare, entro un anno dalla pubblicazione della legge, le norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento.

Come si sarebbe potuto prevedere - e come effettivamente aveva previsto l'allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga il quale in prima battuta, anziché promulgare il provvedimento, lo rinviò alle Camere con un messaggio da Tambre d'Alpago del 27 agosto 1991 formulando alcuni rilievi,

uno dei quali, di carattere costituzionale, attinente alla genericità dei criteri che avrebbero dovuto presiedere all'estensione della *cognitio* alla sfera penale - questa prima delega non fu esercitata, anche se il termine venne prorogato, successivamente e a più riprese, sino al 30 dicembre 1994.

Certamente vi furono notevoli perplessità nell'ambiente giuridico, in particolare per la eccessiva genericità della delega, e vi furono anche forti opposizioni al progetto di trasferire una parte della materia penale ad un giudice non professionale ma, nei fatti, i lavori e la volontà per rendere effettiva la competenza penale del giudice onorario continuarono senza soluzione di continuità e, sia in ambienti giuridici sia politici, si sviluppò un intenso e costruttivo dibattito focalizzato alla riconsiderazione e miglior qualificazione dell'intero istituto del giudice di pace, alla luce dei recenti importanti cambiamenti avvenuti nella disciplina del processo penale negli ultimi dieci anni del secolo appena trascorso.

Questi sforzi culminarono nell'emanazione della legge 24 novembre 1999 n. 468, il cui capo I ha modificato in modo considerevole la disciplina introdotta dalla l. 374/1991, in particolare per quanto riguarda la selezione, la nomina, le incompatibilità e il regime delle indennità della 'nuova' figura di giudice onorario e ha, nel capo II, delegato nuovamente il Governo ad adottare, entro otto mesi, un decreto legislativo che regolasse la competenza del giudice di pace in materia penale e predisponesse il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio, definendo negli articoli 15, 16 e 17, questa volta in modo analitico e preciso, i principi e i criteri direttivi della delega.

Il decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, che rappresenta il nostro principale oggetto di studio, ha dato attuazione a questa delega e, a dieci anni di distanza dall'introduzione della figura del giudice di pace, la competenza penale del magistrato onorario può finalmente spiegarsi nella sua matura effettività. La normativa sarebbe dovuta entrare in vigore inizialmente il 4 aprile 2001 ma il decreto legge 2 aprile 2001 n. 91 ha fatto slittare questa data al 1 ottobre 2001, al fine di assicurare il pieno e funzionale completamento degli adempimenti organizzativi predisposti per l'introduzione della riforma. La legge 3 maggio 2001 n. 163, di conversione del suddetto decreto legge, ha ulteriormente posticipato questo termine al 2 gennaio 2002.

Possiamo affermare che l'introduzione del giudice di pace penale si pone come un punto di approdo necessario nel percorso di riforma del processo penale: da un lato per sopperire alle gravi difficoltà in cui imperversa la magistratura togata, oberata da carichi di lavoro eccessivi, nell'affrontare con efficacia il dilagante fenomeno della micro-conflittualità e micro-criminalità inter-individuale, perché è sostanzialmente questo il campo di competenza delineato dall'art. 4 del d.lgs. 274/2000; dall'altro, come il rovescio di una medaglia, per offrire una risposta pronta ed effettivamente risarcitoria alle vittime di questi reati, per mezzo di una procedura snella e completamente tesa alla composizione della lite e alla riparazione del danno.

La natura c.d. 'bagatellare' dei reati devoluti alla cognizione 'minore' del giudice di pace non deve infatti farci dimenticare che dove lo Stato non interviene tempestivamente ed efficacemente per accertare i reati, si creano le

condizioni negative che, oltre a significare impunità per il colpevole, allontanano il cittadino dall'ordinamento, facendo crescere il senso di insicurezza e creando il terreno di coltura per scontri assai più gravi.

Con il decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 si è introdotto nel nostro sistema, secondo le parole della relazione ministeriale che lo accompagna, «un modello di giustizia penale affatto diverso da quello tradizionale, destinato ad affiancarsi a quest'ultimo in funzione ancillare, ma suscettibile di assumere in futuro più ampia diffusione, previa la sua positiva "sperimentazione" sul campo della prassi». In effetti le particolarità che caratterizzano il nuovo modello procedimentale e sostanziale sono di notevole importanza: in particolare la riforma del processo penale attuata dal suddetto decreto si pone, nella prospettiva futura di un ampliamento, come terreno di studio privilegiato per l'applicazione, da un lato, di istituti e procedure che tendono alla soluzione anticipata del procedimento e del conflitto interpersonale che costituisce il fondamento del reato, senza pervenire ad un vero e proprio giudizio, nell'ambito dell'area della 'mediazione penale', ponendo in nuova luce gli interessi e le richieste della vittima e, dall'altro, di un sistema di pene che si allontana dalla disciplina ordinaria e rifiuta la pena detentiva, creando un autentico 'mini-sistema' sanzionatorio.

La nostra tesi si rivolgerà in particolare allo studio degli istituti conciliativi, deflativi ed estintivi, predisposti dal decreto legislativo, che permettono una soluzione anticipata del procedimento. Dopo un inquadramento generale della riforma nell'ambito del diritto e del processo penale, che verrà

effettuato nel capitolo I, analizzeremo nei particolari i presupposti e le procedure che permettono una diversione dal processo e dalla pena: inizieremo dall'analisi dell'istituto della conciliazione che assume nel nuovo sistema una posizione centrale, un fine caratterizzante l'intero decreto, come viene espressamente dichiarato, a livello di principi generali, nel 2° comma dell'articolo 2, dove si prevede che «nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti». All'istituto della conciliazione sarà dedicato l'intero capitolo II.

Analizzeremo successivamente il capo V della legge intitolato «Definizioni alternative del procedimento» che delinea, in due fondamentali articoli, due colonne portanti dell'intero sistema. In particolare l'art. 34 disciplina in modo dettagliato l'istituto dell'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, istituto già operante, con alcune differenze, nel processo penale minorile e ivi previsto nell'art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 (come modificato dalla legge 5 febbraio 1992 n. 123): tratteremo di questo argomento nel capitolo III.

Non minor importanza per la tenuta dell'intero sistema riveste l'art. 35 che disciplina la possibilità di una pronuncia di estinzione del reato in seguito a condotte riparatorie: si tratta di una assoluta novità nel processo penale che inciderà profondamente, a nostro parere, in termini deflazionistici sul carico di lavoro totale affidato al magistrato onorario: analizzeremo queste possibilità di diversione dal processo e dalla pena nel capitolo IV.

La scommessa da vincere si basa proprio sull'operatività degli istituti deflativi e compositivi, che si trovano in stretto rapporto di interdipendenza e complementarietà tra loro e sull'uso che i giudici di pace, chiamati a questi nuovi importanti compiti, sapranno farne nell'ambito di un modello di giustizia che mira alla attuazione di un sistema non ciecamente punitivo e in concreto capace di dare una risposta pronta a condotte di reato ritenute non gravi, ma capaci di scatenare la litigiosità dei privati. Allo stesso tempo garantendo, ove possibile, la riparazione del danno e la risoluzione concordata del conflitto, si pongono in nuova luce sia la vittima sia l'autore del reato, in linea con importanti teorie politico-criminali. Ciò soprattutto, come già abbiamo sottolineato, in considerazione del tipo di reati che passano di mano, reati generalmente di facile accertamento che fino ad ora si sono persi nelle lungaggini del processo penale ordinario che, per le sue strette garanzie e il cronico sovraccarico delle procure, mal si presta alla rapida cognizione che questo tipo di reati esige.

Ed in effetti scopo della legge, frutto di una vicenda legislativa piuttosto travagliata, è creare un sistema di composizione e risoluzione delle liti rapido ed efficace, nel quale si fondono istituti mediativi e compositivi, che assumono un'importanza predominante, con un nuovo sistema delle pene, meno affittivo e più rivolto verso l'effettiva riparazione del danno, ribadendo, nello stesso tempo, l'importanza della sanzione criminale come *extrema ratio* dal punto di vista della prevenzione generale e speciale. Sarà questo il nostro oggetto di studio.

## CAPITOLO I

### IL 'NUOVO' PROCESSO PENALE DI FRONTE AL GIUDICE DI PACE

#### *1.1 La competenza penale del giudice di pace*

Un'ampia opera di riforma, tesa a perseguire un miglioramento del grado di efficienza nel nostro 'sistema giustizia', ha interessato il diritto e la procedura penale negli ultimi dieci anni del secolo appena trascorso: l'apice del processo di rinnovamento è stato raggiunto, nelle sue grandi direttrici esecutive, con l'introduzione delle norme in materia di 'giudice unico'<sup>1</sup>, è proseguito con l'introduzione dei principi del 'giusto processo'<sup>2</sup> ed è culminato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25 agosto 2000, che ha varato il decreto legislativo n. 274 (G.U. 6 ottobre 2000 n. 234, suppl. ord., n.

---

<sup>1</sup> La riforma del giudice unico di primo grado prese il via con la delega contenuta nella legge 16 luglio 1997 n. 254 attuata dal decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, in vigore dal 2 giugno 1999. Importanti modifiche al sistema sono successivamente state operate dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479 (c.d. 'testo Carotti'), recante «Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense».

<sup>2</sup> Questa riforma è culminata nell'approvazione della legge di riforma costituzionale (l. cost. 23 novembre 1999 n. 2) che ha mutato la formulazione dell'art. 111 della Costituzione inserendo cinque nuovi analitici commi.

166), il quale attribuisce ai giudici di pace competenza anche in materia penale, attuando la delega contenuta nel capo II della legge 24 novembre 1999 n. 468<sup>3</sup>.

Il progetto di introdurre la competenza penale del giudice di pace, preceduto da un'intensa discussione che in Italia prese il via negli anni settanta<sup>4</sup>, compariva espressamente nella legge 21 novembre 1991 n. 374, che ha sancito la nascita del giudice di pace. Come abbiamo già sottolineato nella breve analisi introduttiva, la legge istitutiva, a fronte di una compiuta disciplina che regolava il settore civile e interveniva direttamente sul tessuto del codice di rito, in materia penale si limitava a quattro striminziti articoli che contenevano una alquanto generica delega (artt. da 35 a 38) - con una formulazione ai limiti della legittimità costituzionale<sup>5</sup> - che facevano già intravedere il rinvio *sine die* della competenza penale. Si dovette in effetti attendere sino all'estate del 1996, quando ormai la riforma nel rito civile era definitivamente operativa<sup>6</sup>, per la presentazione di un disegno di legge<sup>7</sup> volto a conferire al Governo una nuova delega sulla competenza penale che, dopo un lungo cammino parlamentare, è sfociato nella legge 24 novembre 1999 n. 468, fugando i contrasti mai sopiti

---

<sup>3</sup> «Modifiche alla legge 21 novembre 1991 n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale». Come suggerisce la rubrica in esame sono dunque questi i tre settori di intervento della l. 468/1999.

<sup>4</sup> I primi progetti dove si prevedeva l'introduzione del giudice di pace con competenze penali furono elaborati nel 1976 e nel 1977 dal Ministro Guardasigilli Bonifacio. Notevolmente ridimensionato risultò il disegno di legge successivamente presentato che, tuttavia, non venne mai discusso a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere. I due schemi si possono leggere in *Documenti giustizia*, 1989, n. 10, p. 259 s. e 11, p. 273 s.

<sup>5</sup> Si noti a questo proposito che il Parlamento, ricevuto il parere dell'allora Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga e preso atto dei rilievi mossi, si limitò ad apportare semplici ritocchi formali all'articolato, senza mutare la sostanza di una riforma che si configurava, già in partenza, 'a due velocità'.

<sup>6</sup> Si ricordi che il termine di entrata in vigore delle norme sulla competenza civile del giudice di pace, fissato dall'originaria formulazione dell'art. 49 l. 374/1991 per il 2 gennaio 1993, venne prorogato dapprima di un anno (l. 477/1992) e poi fissato al 1 maggio 1995 (l. 673/1994).

<sup>7</sup> Si tratta del disegno di legge 1873/C presentato il 15 luglio 1996 dall'allora Guardasigilli Flick.

circa l'opportunità di conferire funzioni giurisdizionali penali al magistrato onorario, con una delega puntuale per la predisposizione della competenza penale, il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio (artt. 14 s.).

Il capo I della legge 468 contiene evidenti profili di novità rispetto alla precedente normativa del '91, la cui disciplina viene ampiamente riformata soprattutto in riferimento alle modalità e ai requisiti per la nomina<sup>8</sup> e al tipo di competenza da devolvere<sup>9</sup>, i punti maggiormente discussi e delicati della riforma. Importanti punti fermi pone la delega penale contenuta nel capo II anche dal punto di vista procedurale, in particolar modo nelle indicazioni dell'art. 17, dove la precedente normativa lasciava un vuoto incolmabile con un rinvio generico alla disciplina dettata per il rito pretorile dalla delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (art. 2 comma 1° n. 103 della legge 16 febbraio 1987 n. 81) «con le massime semplificazioni rese necessarie dalla particolare competenza dello stesso giudice».

Puntualmente il Governo ha dato attuazione alla delega, di cui avremo modo ampiamente di trattare, con il più volte citato decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, recependo in ampia parte il lavoro svolto dalla

---

<sup>8</sup> Circa le modalità e i requisiti per la nomina vd. G. LEO, *Accesso e durata nell'ufficio, formazione ed esame di idoneità alle funzioni*, in AA. VV., *Il giudice di pace - Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. SCALFATI, Cedam, Padova, 2001, p. 3 s. Sull'argomento si legga *infra* § I.2.

<sup>9</sup> L'art. 36 della l. 374/1991, a differenza dell'art. 15 della l. 468/1999 che, come analizzeremo *infra* nel testo, individua singolarmente le norme del codice penale da devolvere, si limitava a devolvere «la competenza per le contravvenzioni e per i delitti puniti con la pena della multa, anche in alternativa alla pena della reclusione», purché tali reati fossero previsti da norme che non presentassero particolari difficoltà interpretative e che non dessero luogo «di regola, a particolari problemi di valutazione della prova in sede di accertamento giudiziale». Circa il raffronto fra le due leggi di delega in rapporto ai criteri di nomina e al tipo di reati da devolvere si legga D. VICOLI, *Precedenti e fonti normative*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 3 s.

Commissione di studio presieduta dal prof. Tullio Padovani, incaricata dal Ministro Guardasigilli di predisporre lo schema preliminare per l'attuazione.

Questa importante riforma finalmente operativa<sup>10</sup>, si prospetta come imprescindibile per tentare di alleviare il male, ormai cronico, del processo penale italiano costituito dalla lentezza dei procedimenti data dalla congestione degli uffici di tribunale, oberati da carichi di lavoro insostenibili. Tanto più in un ordinamento come il nostro nella cui Costituzione al 2° comma dell'art. 111<sup>11</sup>, si proclama un fondamentale principio di civiltà giuridica: la 'ragionevole' durata del processo. Allo stesso tempo è ormai sotto gli occhi di tutti come questo ingolfamento, aggravato dall'incontrollabile espansione dell'area del penalmente rilevante, comporti nei fatti un necessario sacrificio di quegli interessi 'minori' coinvolti in reati che non destano particolare allarme sociale. E' la stessa relazione governativa al d.lgs. 274/2000 ad ammettere che «questo processo, in parte inevitabile, di ampliamento dell'area del penalmente rilevante ha così comportato una progressiva divaricazione tra le ragioni della giustizia e le esigenze del cittadino comune, che lamenta una lentezza intollerabile, quando non addirittura un deficit nella risposta dello Stato»<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Ricordiamo che, dopo varie proroghe, la legge è entrata in vigore il 2 gennaio 2002. Si legga l'attenta analisi della situazione effettuata da E. SACCHETTINI, *Va in scena il solito copione all'italiana: una riforma «epocale» travolta dai rinvii*, in *Guida dir.*, 2001, n. 14, p. 26 s. Ulteriori spunti si possono trovare in F. PETRELLI, *Giudici di pace: la tentazione del rinvio mette a rischio la competenza penale*, in *Guida dir.*, 2001, n. 9, p. 10 s. e in F. A. MAZZA, *Il percorso legislativo della competenza penale*, in <http://www.cittadinolex.kataweb.it/CommentView/0,1527,10153|568,00.html>.

<sup>11</sup> Dispone il nuovo 2° comma dell'art. 111 Cost., dopo la riforma operata dalla l. Cost. 23 novembre 1999 n. 2 - che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

<sup>12</sup> *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 39.

Certamente non si pensa da parte degli operatori del diritto ad una panacea ma, coerentemente, si è cercato di dare una risposta mirata a quel tipo di criminalità che si suole genericamente individuare con l'aggettivo 'bagatellare'. Infatti, se consideriamo la competenza che al giudice di pace è stata ritagliata dal decreto, notiamo che sono un buon numero i reati che passano di mano e, salvo alcune ipotesi a bassissima incidenza e di ridotta importanza criminologica per le quali forse si sarebbe potuto provvedere ad una decriminalizzazione, sono reati di incidenza statistica notevole, non sottovalutabili dal punto di vista di una politica criminale moderna<sup>13</sup> e rappresentano, con alcune eccezioni che appartengono soprattutto alla legislazione speciale, lo sbocco di rapporti interpersonali, non collegati generalmente a interessi collettivi o diffusi, degenerati in comportamenti punibili, non gravi, espressione di micro-criminalità e micro-conflittualità.

Oggi questi comportamenti vengono sanzionati raramente, perdendosi nei meandri della giustizia penale e spesso non comportano un effettivo ristoro della vittima, visto l'imperversare della prescrizione<sup>14</sup> e degli altri meccanismi di 'autoriduzione' nei giudizi. Nel nuovo sistema questi reati vengono considerati e analizzati in una nuova luce con il fine primario, ove possibile, di comporre la

---

<sup>13</sup> Si vedano per tutti H. ZIPF, *Politica criminale*, trad. it., Giuffrè, Milano, 1989, p. 187 s. ove l'autore evidenzia che «da criminalità bagatellare è un fenomeno di massa e il suo superamento in termini di diritto penale impone il compito di sbrigare in modo adeguato questa massa di procedimenti che appesantiscono la giustizia penale» e soprattutto C. E. PALIERO, «*Minima non curat praetor*». *Iperτροφία del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Cedam, Padova, 1985 p. 181 s.

<sup>14</sup> Questo istituto di diritto sostanziale contribuisce pesantemente nell'ingolfamento dei processi. Allo stato attuale, come sinteticamente ci ricorda G. CASCINI, *Efficienza e garanzia nel processo penale (Note a margine della legge Carotti e non solo)*, in *Quest. giust.*, 2000, n. 2, p. 244: «per un numero relevantissimo di reati, infatti, il processo si riduce ad una corsa ad ostacoli per evitare la prescrizione da una parte e lucrarla dall'altra».

lite in modo rapido e pienamente risarcitorio. Assume così importanza fondamentale la figura del giudice di pace proprio in rapporto al tipo di reati che vengono assoggettati alla sua cognizione: reati che generalmente non richiedono indagini lunghe e complesse e nemmeno pongono particolari problemi interpretativi, reati che fino ad ora rappresentano nei fatti gli 'scarti' di un sistema penale in continua espansione. Ma, ripetiamo, la natura c.d. 'bagatellare' di questi reati non deve farci dimenticare che quando lo Stato non interviene tempestivamente ed efficacemente per accertarli, si creano le condizioni negative che allontanano il cittadino dall'ordinamento, facendo crescere il senso di insicurezza e creando il terreno di coltura per scontri assai più gravi di quelli che si intende prevenire.

Sulla stessa direttrice di decongestione delle procure e di razionalizzazione dell'universo penale si collocano anche gli istituti, già ampiamente collaudati, della depenalizzazione e decriminalizzazione che anche recentemente hanno trovato applicazione<sup>15</sup>. La riforma che stiamo analizzando contiene tuttavia indubbi vantaggi rispetto alla azione depenalizzatrice e vengono anche superati alcuni limiti di cui si è preso recentemente atto da parte della dottrina della depenalizzazione pura<sup>16</sup>. L'istituto della depenalizzazione, che ha trovato la sua massima espressione con la fondamentale legge 24

---

<sup>15</sup> Ci riferiamo in particolare al recente d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, attuativo della delega contenuta nella l. 26 giugno 1999 n. 205, che ha contribuito indirettamente a delineare la competenza penale del giudice di pace: questo intervento infatti è stato giustamente ritenuto 'pregiudiziale' rispetto all'attribuzione della competenza penale al giudice di pace, come dimostra il fatto che molte contravvenzioni devolute secondo l'originario schema (d.d.l. 1873/C) sono state poi oggetto di depenalizzazione.

<sup>16</sup> Nello stesso senso P. TONINI, *La nuova competenza penale del giudice di pace: un'alternativa alla depenalizzazione?*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, n. 8, p. 929 s.

novembre 1981 n. 689 appare oggi superato e, per certi aspetti, non più in linea con i principi costituzionali, in particolare con quelli del giusto processo introdotti recentemente nella Costituzione all'art. 111, pur realizzando una effettiva decongestione del processo penale.

Innanzitutto nell'impianto del decreto non viene meno la funzione di prevenzione generale, rimanendo l'illecito nella sfera penale pur nella mitezza delle sanzioni irrogabili che, comunque, possono estendersi ad una parziale limitazione della libertà personale<sup>17</sup> e mantengono un certo grado di afflittività; mentre il reato depenalizzato, sottoposto alla sfera amministrativa, non pare fungere da deterrente, attenuando il sentimento di disapprovazione che opera da contro-spinta al comportamento antisociale pur se, con una manifesta distorsione del sistema, si è arrivati a irrogare sanzioni pecuniarie gravissime, al di fuori delle garanzie del processo penale. E proprio quest'ultimo rappresenta il punto d'attrito più evidente che, oltre a creare squilibri sociali, diminuisce la garanzia processuale del cittadino e la stessa legittimazione della sanzione.

In secondo luogo il procedimento penale di fronte al giudice di pace garantisce, con procedure snelle, i diritti fondamentali soprattutto per quello che riguarda il diritto alla prova e all'assunzione della prova (diritti anche questi aventi carattere costituzionale): infatti, mentre il decreto prevede l'assunzione, ad istanza di parte, delle prove non rinviabili, osservando le forme del

---

<sup>17</sup> Si noti a questo proposito che la stessa sanzione pecuniaria può essere sostituita dalla detenzione domiciliare o, se richiesto dal condannato dal lavoro di pubblica utilità. Cfr. *infra* § I.2.

dibattimento (art. 18)<sup>18</sup>, colui al quale è addebitato l'illecito depenalizzato non è titolare di alcun diritto alla prova nei confronti della pubblica amministrazione accertante<sup>19</sup>.

Il nuovo procedimento di fronte al giudice di pace appare ispirato ai principi costituzionali del diritto alla prova e all'assunzione della prova in contraddittorio fra le parti in un regime di 'parità' tra accusa e difesa: in particolare i documenti (inclusi i verbali di polizia) e tutte le dichiarazioni, da chiunque rese, sono sottoponibili al vaglio ordinario di credibilità e attendibilità, in uno col principio della presunzione di innocenza, con il suo corollario che l'onere della prova rimane a carico di chi accusa, persona offesa o pubblico ministero. E, come abbiamo già avuto modo di notare, solo così può veramente trovare attuazione il disposto del fondamentale art. 111 della nostra Carta costituzionale: ad ogni procedimento, non importa se penale o amministrativo, devono essere applicate le garanzie del giusto processo sulla base del principio di adeguatezza con la sanzione minacciata tenendo conto della gravità effettiva delle conseguenze che sono irrogate in concreto.

Se, in pratica, il problema principale del processo penale è, come ci ricorda Giuseppe Cascini, «quello di trovare il *giusto* equilibrio - intendendo l'aggettivo nella duplice accezione di *conforme ai principi* e di *ragionevole* - tra

---

<sup>18</sup> Importantissimi contributi in merito fornisce A. SCALFATI, *L'assunzione di prove non rinviabili*, in AA. VV., *Il giudice di pace - Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. SCALFATI, Cedam, Padova, 2001, p. 191 s.

<sup>19</sup> E non si dimentichi che la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte ritiene il verbale, redatto dal pubblico ufficiale accertante, dotato di pubblica fede ai sensi dell'art. 2700 c.c., comportando ciò un'ulteriore limitazione alla possibilità di fornire prova contraria in un eventuale giudizio civile.

l'esigenza di celere definizione del processo e i diritti della difesa, ovvero tra *efficienza e garanzia* (ricordando che si tratta di un binomio inscindibile tra due esigenze non in contrapposizione, ma complementari)<sup>20</sup>, ci pare proprio che la riforma imbocchi la giusta strada, permettendo di ottenere un effetto deflativo del carico del giudice professionale, da un lato senza rinunciare alla risposta penalistica di fronte a determinati illeciti e dall'altro senza compromettere la garanzie dell'accusato in modo inaccettabile.

In via preliminare occorre analizzare quali, in dettaglio, saranno i reati devoluti alla competenza penale del giudice di pace. La competenza per materia è delineata nell'art. 4 d.lgs. 274/2000, sulla base delle indicazioni dell'articolo 15 della l. 468/1999: affidati al giudice di pace sono reati di non particolare gravità, disciplinati dal codice penale ed alcuni reati previsti e puniti da leggi speciali, alcune decisamente datate e risalenti. La giurisdizione penale di primo grado torna ad essere ripartita fra tre diversi ed autonomi organi giudiziari: accanto alla corte d'assise e al tribunale troviamo il giudice di pace che, idealmente, prende il posto del soppresso pretore<sup>21</sup>.

Innanzitutto, come prevede il 1° comma lett. *a* dell'art. 4, il giudice di pace è competente per i delitti contro la persona consumati o tentati previsti dai seguenti articoli del codice penale: 581 (percosse); 582 (lesione personale)

---

<sup>20</sup> G. CASCINI, *Efficienza e garanzia nel processo penale (Note a margine della legge Carotti e non solo)*, cit., p. 231.

<sup>21</sup> L'art. 47 del d.lgs. 274 ha modificato il testo dell'art. 6 c.p.p. che dunque recita oggi: «Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte d'assise o del giudice di pace». A norma dell'art. 39 comma 1° del decreto il tribunale in composizione monocratica rappresenta il giudice d'appello avverso le sentenze appellabili del giudice di pace.

limitatamente alle fattispecie di cui al 2° comma perseguibili a querela di parte; 590 (lesioni personali colpose) limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni; 593 (omissione di soccorso) commi 1° e 2°; 594 (ingiuria); 595 (diffamazione semplice) commi 1° e 2°; 612 (minaccia) 1° comma.

La lett. *a* del 1° comma prosegue con i delitti, consumati o tentati, contro il patrimonio, previsti nel codice penale agli articoli: 626 (furti punibili a querela dell'offeso); 627 (sottrazione di cose comuni); 631 (usurpazione) salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis<sup>22</sup>; 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi) salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 633 (invasione di terreni o edifici) 1° comma salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 635 (danneggiamento) 1° comma; 636 (introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo) salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; 637 (ingresso abusivo nel fondo altrui); 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui) 1° comma; 639 (deturpamento e

---

<sup>22</sup> L'art. 639-bis c.p. prevede la procedibilità d'ufficio quando i reati di cui agli artt. 631, 632, 633 e 636 hanno ad oggetto acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico. Rimane quindi la competenza del tribunale in composizione monocratica nei casi che coinvolgono beni pubblici.

imbrattamento di cose altrui); 647 (appropriazione di cose smarrite, del tesoro e di cose avute per errore o caso fortuito).

Nella lett. *b* del 1° comma vengono trasferite alcune ipotesi contravventive previste sempre nel codice penale e rispettivamente negli articoli: 689 (somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente); 690 (determinazione in altri dello stato di ubriachezza); 691 (somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza); 726 (atti contrari alla pubblica decenza) 1° comma; 731 (inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori).

Oltre alle fattispecie previste nel codice penale e sopra elencate, a norma del 2° comma dell'art. 4 il giudice di pace è altresì competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previste dalle seguenti disposizioni, individuate secondo i criteri imposti al legislatore delegato dal 3° comma dell'art. 15 della l. 468/1999:

a) articoli 25 (mancato avviso al questore di cerimonie religiose fuori dei templi e processioni ecclesiastiche o civili) e 62 comma 3° (mancata iscrizione di portieri e custodi nell'apposito registro di pubblica sicurezza) del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, recante «testo unico in materia di sicurezza»;

b) articoli 1094 (inosservanza di ordine da parte di componente dell'equipaggio) 1° comma<sup>23</sup>, 1096 (inosservanza di ordine di arresto) e 1119 (componente

---

<sup>23</sup> La dizione «primo comma» in riferimento all'art. 1094 cod. nav. è stato aggiunto in sede di rettifica e pubblicato in G.U. 23 marzo 2001, n. 69.

dell'equipaggio che si addormenta) del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327, recante «approvazione del testo definitivo del codice della navigazione»;

c) articolo 3 (costruzione o custodia di un rifugio senza l'autorizzazione dell'ente provinciale al turismo) del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957 n. 918, recante «approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini»;

d) articoli 102 (ingresso non autorizzato nell'ufficio centrale o nella sala delle elezioni) e 106 (sottoscrizione di più candidature o liste) del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, recante «testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati»;

e) articolo 92 (ingresso non autorizzato nell'ufficio centrale o nella sala delle elezioni) del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570, recante «testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»;

f) articolo 15 (alterazione del contrassegno di identificazione per macchine utensili) 2° comma della legge 28 novembre 1965 n. 1329, recante «provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili»;

g) articolo 3 (apertura di una farmacia senza autorizzazione) della legge 8 novembre 1991 n. 362, recante «norme di riordino del settore farmaceutico»;

h) articolo 51 (ingresso di persona non autorizzata nell'ufficio centrale o nella sala delle elezioni) della legge 25 maggio 1970 n. 352, recante «norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo»;

- i) articoli 3 (esecuzione di opere ferroviarie non autorizzate) 3° e 4° comma, 46 (sradicamento e taglio dei boschi laterali alle linee) 4° comma e 65 (manovra non autorizzata di passaggi a livello) 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 753, recante «nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»;
- l) articoli 18 (riffa) e 20 (raccolte delle scommesse del lotto senza concessione) della legge 2 agosto 1982 n. 528, recante «ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto»;
- m) articolo 17 comma 3° (cessione del proprio sangue o derivati a fine di lucro), della legge 4 maggio 1990 n. 107, recante «disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati»;
- n) articolo 15 (immissione sul mercato di recipienti senza il marchio C.E.) 3° comma del decreto legislativo 27 settembre 1991 n. 311, recante «attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990 n. 428»;
- o) articolo 11 (vendita o distribuzione gratuita di giocattoli senza il marchio C.E.) 1° comma del decreto legislativo 27 settembre 1991 n. 313, recante «attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre 1990 n. 428»;
- p) articolo 7 (non ottemperanza da parte dell'operatore pubblicitario a provvedimenti d'urgenza, inibitori o di rimozione dell'autorità competente) 9°

comma del decreto legislativo 25 gennaio 1992 n. 74, recante «attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole»;

q) articoli 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool) commi 2° e 6°, 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) commi 4° e 5°, e 189 (omissione di soccorso in caso di incidente stradale comunque ricollegabile al proprio comportamento) 6° comma del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante «nuovo codice della strada»;

r) articolo 10 (immissione sul mercato di dispositivi medici attivi privi della marchiatura C.E.) 1° comma del decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 507, recante «attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi»;

s) articolo 23 (pubblicità di dispositivi medici in violazione del divieto previsto dalla legge) 2° comma del decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 46, recante «attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici».

L'articolo 4 contiene altri due commi: il terzo sancisce che «la competenza per i reati di cui ai commi 1° e 2° è tuttavia del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto legge 15 dicembre 1979 n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980 n. 15<sup>24</sup>, 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203<sup>25</sup> e 3 del decreto legge 26 aprile

---

<sup>24</sup> Reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

<sup>25</sup> Reati legati alla criminalità organizzata.

1993 n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993 n. 205<sup>26</sup>». Il 4° comma mantiene la competenza del tribunale per i minorenni.

Come possiamo notare vi sono fattispecie di estrema importanza criminologica nell'ambito dei reati minori e ci riferiamo in particolare a buona parte di quelle previste nel codice penale, affiancate da reati, previsti in leggi speciali, come l'omissione di fermata o fuga in caso di incidente o la guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche o stupefacenti, che, oltre a rappresentare numericamente un alto tasso di incidenza, non devono nemmeno essere sottovalutati dal punto di vista della prevenzione, generale ma soprattutto speciale.

D'alto canto la competenza del giudice di pace si arricchisce anche di ipotesi di reato caratterizzate da una incidenza bassissima o nulla come cerimonie e pratiche pubbliche non preavvisate o componente dell'equipaggio che si addormenta e alcune altre che possono essere facilmente identificate nelle ipotesi previste in particolare nella legislazione speciale).

In merito ai criteri di scelta delle ipotesi di reato da sottoporre alla competenza del giudice di pace dobbiamo innanzitutto considerare che l'art. 15 della legge delega (legge 24 novembre 1999 n. 468) non ha lasciato praticamente spazio al Governo per quanto riguarda la scelta delle fattispecie punite nel codice penale, delitti e contravvenzioni, infatti nei primi due commi

---

<sup>26</sup> Reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità.

fornisce l'elencazione tassativa di tali illeciti. Fra i delitti si trovano gli illeciti che meglio rappresentano quel settore di micro-criminalità che esprime contrasti individuali, terreno adatto alla nuova figura di giudice che prima di ogni altra cosa si pone come conciliatore della controversia che sta alla base del fatto illecito e garante della tranquillità sociale rispetto a turbative lievi dal punto di vista criminale. Per quanto riguarda le contravvenzioni risulta più difficile accostarle al modello di conflitto inter-individuale e, come ancora sottolinea la relazione ministeriale, sono «assimilabili ai delitti attribuiti al giudice di pace in relazione alla semplicità dello schema legale»<sup>27</sup>. Possiamo affermare quindi che per quanto riguarda i reati puniti nella legislazione ordinaria i fini vengono soddisfatti in buona parte e questa situazione è suffragata dalla cospicua presenza di reati procedibili a querela di parte che il giudice onorario dovrà conoscere.

Per quanto attiene invece alla scelta delle fattispecie di reato previste da leggi speciali, il 3° comma dello stesso articolo definiva tre criteri cumulativi di controllo: «a) reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro mesi, ovvero con una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, ad eccezione di quelli che nelle ipotesi aggravate sono puniti con una pena detentiva superiore a quella suindicata; b) reati per i quali non sussistono particolari difficoltà interpretative o non ricorre, di regola, la necessità di procedere ad indagini o a valutazioni complesse in fatto o in diritto e per i quali

---

<sup>27</sup> *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 41.

é possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno; c) reati che non rientrano in taluna delle materie indicate nell'articolo 34 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ovvero nell'ambito delle violazioni finanziarie».

Come si evince dalla relazione che accompagna il decreto, posto che criteri cumulativi previsti per la scelta dei reati appartenenti alla legislazione penale accessoria sono stati interpretati nella loro massima latitudine, alcuni problemi di attuazione sono sorti dall'analisi dell'ultima parte della lett. *b* dell'art. 15 comma 3°, dove si richiede, tra l'altro, che sia «possibile l'eliminazione delle conseguenze dannose del reato anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno». La dizione letterale della norma porterebbe ad escludere quei reati, comunque non gravi, per i quali sia impossibile una *restituito in pristinum*, anche nella forma del risarcimento, con la conseguenza di produrre «l'effetto paradossale di attribuire al giudice di pace reati di gravità maggiore (con tutto il nuovo corredo sanzionatorio *in bonam partem*), escludendo invece dalla sua competenza fattispecie di pericolo astratto in relazione alle quali non sia ravvisabile alcuna conseguenza dannosa e dunque presumibilmente meno gravi, oltre che di accertamento più agevole»<sup>28</sup>.

Per questi motivi si è data una interpretazione atecnica e sistematica del richiamo a conseguenze dannose del reato, nel senso che il criterio serve più che altro ad escludere che reati puniti non pesantemente e di agevole

---

<sup>28</sup> *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, cit., p. 42.

interpretazione, ma che producono effetti non rimovibili, siano sottoposti alla cognizione del giudice di pace, in tal modo parificando, dal punto di vista che qui interessa, i reati che producono conseguenze eliminabili a quelli che non producono affatto conseguenze.

## ***1.2 La disciplina organica introdotta dal decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274***

La riforma, che attua la delega contenuta nella legge del 24 novembre 1999 n. 468 è di grandissima importanza e introduce rilevanti novità. Rappresenta quasi un 'nuovo codice' per dimensione e organicità e introduce o modella istituti di diritto sostanziale e processuale. Occorre quindi ora fermare l'attenzione su alcuni punti peculiari della disciplina dettata dal d.lgs. 274/2000 per schematizzarne le caratteristiche principali. Desideriamo non già approfondire l'intera riforma, cosa che esulerebbe di gran lunga dall'oggetto della nostra tesi e richiederebbe ben altra trattazione e spazio, ma fornire in questo paragrafo una visione globale e organica del decreto che ci aiuti nella comprensione della riforma, sottolineandone i fondamentali aspetti di novità che caratterizzano il 'nuovo' procedimento penale di fronte al giudice di pace.

Il nuovo sistema dei giudici di pace si caratterizza per un alto grado di omogeneità e originalità<sup>29</sup>, pienamente rispondente alle aspettative del nostro

---

<sup>29</sup> In particolare A. PAPA, *La competenza per i reati previsti dal codice penale*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 97, sottolinea che «l'istituzione della competenza penale del giudice di pace, delineando, sia pure in forma incompiuta e, come si è detto, embrionale, i tratti di "un secondo sistema penale" porti complessivamente a tre - almeno in prospettiva - i grandi sistemi di diritto punitivo operanti in Italia: sistema penale, diremmo, "principale"; sistema dell'illecito amministrativo punitivo; sistema penale del giudice di pace». Si osservi il contenuto dell'art. 48 del d.lgs. 274 che contiene una disciplina speciale rispetto al codice di procedura penale nel caso in cui il magistrato professionale venga a conoscenza di un reato di competenza del giudice onorario: in tal caso, il giudice professionale è tenuto a trasmettere «in ogni stato e grado del processo» gli atti al pubblico ministero, il quale, a sua volta, investirà il giudice di pace; viene così meno l'operatività della *perpetuatio iurisdictionis* stabilita nell'art. 23 comma 2° c.p.p. se l'incompetenza non è stata rilevata entro il termine di decadenza.

legislatore che ha voluto creare un vero e proprio 'modello' di giustizia penale, diverso da quello tradizionale in particolare riguardo al rito e alle sanzioni, quasi un nuovo codice che tuttavia mantiene, data la sua non autosufficienza normativa, necessari collegamenti con la procedura ordinaria richiamata espressamente dalla clausola di sussidiarietà contenuta nel 1° comma dell'art. 2: «nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271<sup>30</sup>, ad eccezione delle disposizioni relative: a) all'incidente probatorio; b) all'arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto; c) alle misure cautelari personali; d) alla proroga del termine per le indagini; e) all'udienza preliminare; f) al giudizio abbreviato; g) all'applicazione della pena su richiesta; h) al giudizio direttissimo; i) al giudizio immediato; l) al decreto penale di condanna».

In tal modo, alla luce della clausola «in quanto applicabili», il legislatore ha voluto chiarire in modo inequivocabile i casi tassativi di incompatibilità: alcuni di questi istituti sono parsi incompatibili con la stessa natura del nuovo processo penale di fronte al giudice di pace, come quelle di cui alle lett. *b*, *c*, *h* e *i* che comportano o presuppongono misure cautelari limitative della libertà personale; altri sono disciplinati espressamente in maniera differente nello stesso

---

<sup>30</sup> Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

decreto, come quelle di cui alle lett. *a* e *d*<sup>31</sup>. Infine, come ci ricorda la relazione governativa che accompagna il decreto, «il rispetto del criterio generale della massima semplificazione del processo e la vocazione conciliativa del giudice di pace hanno reso inapplicabili i riti alternativi e l'udienza preliminare»<sup>32</sup>, fatta eccezione per l'oblazione.

Al di là delle eccezioni espressamente previste nell'art. 2 di incompatibilità dichiarata, di cui avremo modo di trattare in modo più approfondito, certamente non si prospetta un lavoro facile per l'interprete che, accertata una 'lacuna' normativa nell'impianto del decreto - «per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto» - debba applicare la disciplina contenuta nel codice di procedura e nelle relative disposizioni di attuazione e coordinamento «in quanto applicabili», come prevede la prima parte del 1° comma. E, a ben guardare, le 'lacune' nel decreto sono molte e derivate direttamente dalla tecnica utilizzata nel delineare la riforma dal legislatore che, per scelta consapevole e determinata, si è limitato, nel disegnare i tratti essenziali del microcosmo normativo, a regolare gli istituti e gli atti processuali che assumono una forma nuova nella giurisdizione del giudice di pace,

---

<sup>31</sup> Si consideri comunque che se per quanto riguarda il termine di durata delle indagini preliminari l'art. 16 offre una compiuta disciplina che, anche in assenza di una esclusione *ad hoc*, avrebbe reso inapplicabile la normativa codicistica, per quanto riguarda l'assunzione di prove non rinviabili, prima dell'udienza di comparizione, l'art. 18 non offre alcun appiglio per la determinazione dei mezzi di prova che è consentito acquisire, né circa i relativi presupposti di urgenza, creando un vuoto difficilmente colmabile. Cfr. A. SCALFATI, *L'assunzione di prove non rinviabili*, in AA. VV., *Il giudice di pace - Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. SCALFATI, Cedam, Padova, 2001, p. 191 s. e M. G. COPPETTA, *Indagini della polizia giudiziaria e del pubblico ministero*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 135.

<sup>32</sup> Cfr. *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 40. Si veda, in particolare per l'inapplicabilità dei riti alternativi classici, *infra* § L3.

modulandone l'ampiezza ai fini del relativo procedimento. Si è, servendosi di questa tecnica legislativa, necessariamente tenuto presente e presupposto l'impianto del codice di rito che diviene espressamente la sola e necessaria fonte di integrazione del sistema originario<sup>33</sup> che appare evodentemente bisonoso di essere perfezionato mediante il rinvio al codice, soprattutto quando l'assenza di una disciplina *ad hoc*, da cui deriva il bisogno di colmare una lacuna normativa, non possa essere risolta all'interno della normativa contenuta nel decreto, neppure alla luce del collegamento logico-giuridico fra le norme e sempre che non si verifichino fenomeni di incompatibilità strutturale<sup>34</sup> col sistema, nel trasferimento delle norme sussidiarie. Il codice Vassalli continua quindi a costituire l'asse portante nella gestione del processo, anche in quello di fronte al giudice di pace.

Il decreto sostanzialmente si muove su quattro importanti direttrici di riforma: predisposizione di procedure snelle e ampliamento del margine di 'autonomia' della polizia giudiziaria nel periodo delle indagini preliminari;

---

<sup>33</sup> In parziale disarmonia con quanto si legge nel preambolo dell'art. 17 della legge delega (l. 468/99) che circoscriveva la ricerca dei criteri guida nel libro VIII del c.p.p. riguardante il rito monocratico, «con le massime semplificazioni rese necessarie dalla competenza dello stesso giudice». Per una compiuta analisi della clausola di sussidiarietà contenuta nell'art. 2 del decreto legislativo e le sue implicazioni sistematiche si veda D. VICOLI, *Precedenti e fonti normative*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 16 s., che sottolinea come «ciò che difetta alla disciplina del rito davanti al giudice onorario non è l'autonomia, come testimoniato dagli originali profili di specialità che lo caratterizzano e dai peculiari fini perseguiti, ma la compiutezza». Critiche rispetto alla tecnica legislativa utilizzata vengono mosse da A. GIARDA, *Principi e regole del procedimento*, in AA. VV., *Il giudice di pace - Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. SCALFATI, Cedam, Padova, 2001, p. 69 s.

<sup>34</sup> E' ancora D. VICOLI, *Precedenti e fonti normative*, cit., p. 25, che sottolinea come «il concetto di incompatibilità strutturale, tuttavia, deve essere inteso in termini rigorosi, nel senso, cioè, di limitarne la portata a quei casi in cui è il diverso susseguirsi delle scansioni procedimentale e delle attività processuali a rendere inapplicabili le norme codicistiche», onde restringere al massimo i margini di discrezionalità dell'interprete.

costruzione di un sistema di sanzioni in cui scompare la pena detentiva e finalizzato molto meno alla punizione e molto più al ravvedimento del reo e soprattutto al ristoro della vittima e alla riparazione, ove possibile, del danno cagionato; predisposizione di meccanismi deflativi ed elezione della conciliazione a istituto principale di risoluzione dei conflitti e fondante la stessa giurisdizione del giudice di pace; riavvicinamento del cittadino al ruolo della amministrazione della giustizia grazie alla presenza capillare sul territorio, legata alla caratterizzazione professionale del giudice di pace, e alla possibilità offerta alla persona offesa da un reato perseguibile a querela di ricorrere direttamente al giudice di pace per ottenere giustizia in tempi brevi.

Le funzioni accusatorie pubbliche davanti al giudice di pace sono svolte dalla procura della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace (art. 1 comma 1° lett. a d.lgs. 274/2000); il compito del pubblico ministero è sostanzialmente quello di controllore necessario, pena l'incostituzionalità<sup>35</sup>, mentre alla polizia giudiziaria viene affidata di diritto ed espressamente la responsabilità di conduzione delle indagini preliminari<sup>36</sup>. Nei procedimenti penali davanti al giudice di pace, al fine di far fronte all'aumento

---

<sup>35</sup> Non può non venire alla mente qui il disposto degli artt. 109 («l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria») e 112 («il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale») Cost., richiamati anche dall'art. 17 lett. b della l. 468/1999. In effetti il pubblico ministero mantiene la titolarità dell'accusa e il potere di controllare l'operato della polizia con la possibilità di intervenire, assumendo la responsabilità delle indagini che potrà svolgere personalmente, qualora le circostanze lo esigano, a norma del combinato disposto degli artt. 12, 13 e 15 comma 2°.

<sup>36</sup> Cfr. M. G. COPPETTA, *Indagini della polizia giudiziaria e del pubblico ministero*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 135 s., A. PETRONCINI, *Le indagini preliminari*, in AA. VV., *Il processo penale innanzi al giudice di pace*, Maggioli editore, Rimini, 2001, p. 81 s. e C. PANSINI, *La fase delle indagini preliminari*, in AA. VV., *Il giudice di pace - Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. SCALFATI, Cedam, Padova, 2001, p. 145 s.

del carico di lavoro derivante dalla riforma, dispone l'art. 50 del decreto legislativo 274 che le funzioni del pubblico ministero possono essere delegate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale a una serie di soggetti nominati in via tassativa, secondo uno schema simile a quello previsto nel procedimento di fronte al tribunale monocratico<sup>37</sup>. In questa fase le funzioni che sono assegnate al giudice per le indagini preliminari nel procedimento ordinario sono svolte dal «giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente», come dispone il comma 2° dell'art. 5<sup>38</sup>. Si è, in questo modo, optato per una soluzione economica che permette anche di ridurre i rischi di incompatibilità, che si sarebbero prodotti coinvolgendo tutti gli uffici mandamentali, tra giudici di pace che svolgono funzioni di controllo sull'esercizio dell'azione penale e giudici che devono pronunciarsi sulla responsabilità dell'imputato citato a giudizio<sup>39</sup>.

L'articolo 11, che apre il capo II, titolo I, dedicato alle indagini preliminari, conferisce un potere autonomo di condurre indagini complete, non

---

<sup>37</sup> Cfr. art. 72 della legge sull'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, come sostituito dall'art. 23 d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51). Vd. M. MARTINEZ, *Soggetti, giurisdizione e principi generali del procedimento*, in AA. VV., *Il processo penale innanzi al giudice di pace*, Maggioli editore, Rimini, 2001, p. 32 s.

<sup>38</sup> In estrema sintesi questo magistrato è competente all'assunzione di prove non rinviabili al dibattimento, a disporre il sequestro preventivo e conservativo, a decidere sulla richiesta di archiviazione, sull'opposizione di cui all'art. 263 comma 5° c.p.p., sulla richiesta di sequestro di cui all'art. 368 c.p.p., sulla richiesta di riapertura delle indagini, sulla richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e provvedimenti circa l'esecuzione e documentazione di dette operazioni (art. 19 d.lgs. 274/2000). Sul giudice di pace 'circondariale' si legga R. BRICCHETTI, *La fisionomia dei ruoli "necessari"*, in AA. VV., *Il giudice di pace - Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. SCALFATI, Cedam, Padova, 2001, p. 83 s., G. M. BACCARI, *Gli aspetti processuali della competenza penale*, ivi, p. 125 s. e M. G. COPPETTA, *Indagini della polizia giudiziaria e del pubblico ministero*, cit., p. 154 s.

<sup>39</sup> Ci riferiamo soprattutto all'art. 34 c.p.p. e in particolare al comma 2°-bis che sancisce l'incompatibilità al giudizio del giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari.

solamente in relazione agli atti urgenti e non differibili, fino ad oggi affidato solo di fatto, alla polizia giudiziaria che dovrà infatti, acquisita la notizia di reato<sup>40</sup>, raccogliere ogni elemento utile per la ricostruzione del fatto di reato e per la individuazione del colpevole e riferire i risultati ottenuti al pubblico ministero entro il termine di quattro mesi con una relazione scritta<sup>41</sup>; peraltro, accertata la fondatezza della notizia del reato, la polizia chiederà autorizzazione a disporre la comparizione dell'indagato davanti al giudice enunciando nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati. Si vuole in questo modo ridurre al minimo il coinvolgimento del pubblico ministero offrendogli un quadro investigativo completo che gli consenta la scelta tra la richiesta di archiviazione e l'esercizio dell'azione penale.

Nei casi particolarmente complessi che richiedono un periodo di indagine maggiore<sup>42</sup>, dispone il comma 2° dell'art. 16 del decreto legislativo che il pubblico ministero può, con provvedimento motivato, disporre la proroga

---

<sup>40</sup> Sia direttamente, sia nel caso gli venga trasmessa dal pubblico ministero, a norma dell'art. 12, con le eventuali direttive all'uopo impartite.

<sup>41</sup> Questo non esclude che la polizia giudiziaria sia tenuta a comunicare al pubblico ministero l'acquisizione della notizia di reato o il compimento di determinati atti per i quali sia prevista la presenza del difensore, così come previsto da varie disposizioni del c.p.p. (ad esempio art. 347 comma 2°-bis c.p.p.) o nel caso abbia proceduto a sequestro al fine di ottenerne la convalida (art. 355 comma 1° c.p.p.) e in altri casi presi in considerazione anche nella *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 48. In questi casi troveranno applicazione i termini per il compimento degli atti previsti nelle singole disposizioni. Sull'argomento si veda anche D. VICOLI, *Precedenti e fonti normative*, cit., p. 22. Nello stesso senso C. PANSINI, *La fase delle indagini preliminari*, in AA. VV., *Il giudice di pace - Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. SCALFATI, Cedam, Padova, 2001, p. 149 s. Si consideri anche il disposto dell'art. 5 del d.m. 6 aprile 2001 n. 204 («Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 28 agosto n. 274») che conferma la facoltà del pubblico ministero, «prima della trasmissione della relazione di cui all'articolo 11», di chiedere alla polizia giudiziaria la trasmissione degli atti compiuti.

<sup>42</sup> Si noti che, a norma dell'art. 16 comma 1°, il termine per la chiusura delle indagini preliminari è di quattro mesi dalla iscrizione della notizia di reato, iscrizione che, come prevede l'art. 14, è effettuata a seguito della trasmissione della relazione di cui all'art. 11 o anche in un tempo precedente, fin dal primo atto di indagine svolto personalmente, con tutte le conseguenze che ne possono derivare in termini di allungamento dei tempi di indagine che, nella pratica, possono raggiungere il termine 'ordinario' di otto mesi, rispetto ai sei previsti nell'art. 406 c.p.p.

delle indagini per ulteriori due mesi; il provvedimento va immediatamente comunicato al giudice di pace individuato a norma dell'art. 5 comma 2°, il quale entro cinque giorni dovrà esprimersi in merito alla insussistenza delle ragioni addotte, eventualmente riducendo il termine o dichiarando le indagini chiuse. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei suddetti termini «non possono essere utilizzati» (art. 16 comma 3°).

Per quanto riguarda il compimento di atti che sarebbero preclusi senza la partecipazione del pubblico ministero, allo strumento della delega, che tuttavia mantiene il suo possibile spazio operativo<sup>43</sup>, si 'sostituisce' quello dell'autorizzazione al compimento di specifici atti, prevista dall'art. 13: in questi casi «il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o i singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti», rimuovendo gli ostacoli giuridici al loro espletamento.

Tali poteri della polizia giudiziaria, sono da considerare adatti soprattutto ai casi di micro-conflitti per lo più legati al territorio dove opera la stessa polizia che poi dovrà compiere le indagini aiutata dalla conoscenza che dell'attività criminale di quel territorio ha acquisito. Proprio questo ampliamento di funzioni, con l'introduzione di nuovi compiti e responsabilità, del ruolo della

---

<sup>43</sup> Basti pensare che il pubblico ministero, una volta ricevuta la relazione di cui all'art. 11 da parte della polizia giudiziaria, ben può ritenere necessarie ulteriori indagini delegando, come espressamente prevede il 2° comma dell'art. 15, il compimento di specifici atti. Mantiene quindi il suo spazio operativo l'art. 370 c.p.p., che prevede l'istituto della delega, anche nel procedimento di fronte al giudice di pace.

polizia rende indispensabile operare la formazione del personale che dovrà supportare il nuovo carico di lavoro in un settore così delicato<sup>44</sup>.

Di estremo interesse è il nuovo sistema sanzionatorio<sup>45</sup>: si assiste alla scomparsa della pena carceraria alla quale si sostituiscono, come sanzioni principali, seguendo un modello nuovo per il nostro ordinamento e comune in quello di tipo anglosassone, le pene c.d. 'paradetentive' della 'permanenza domiciliare'<sup>46</sup> e del 'lavoro di pubblica utilità'<sup>47</sup>, che affiancano la tradizionale pena pecuniaria (fino a cinque milioni di lire). Non si tratta né di misure alternative, nel senso fatto proprio dalla legge 26 luglio 1975 n. 354 di modalità esecutive della sanzione detentiva, né di sanzioni sostitutive alla stessa,

---

<sup>44</sup> Non si dimentichi che a parte il profilo delle indagini, delle quali nella relazione conclusiva dovrà ampiamente darsi atto, anche circa la valutazione delle stesse, spetterà agli ufficiali di polizia giudiziaria sia la predisposizione dell'atto di citazione, ad alto contenuto tecnico, anche se sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero che autorizza la citazione, sia le notifiche agli interessati dell'atto stesso, come prevede l'art. 20 del decreto. Sul particolare meccanismo di citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria rimandiamo a A. CONFALONIERI, *La citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria*, in AA. VV., *Il giudice di pace - Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. SCALFATI, Cedam, Padova, 2001, p. 211 s.

<sup>45</sup> I principi e criteri direttivi che hanno ispirato la normativa in materia di sanzioni sono contenuti nell'art. 16 l. 468/1999. Cfr. in merito A. MAGLINO, *Il sistema sanzionatorio dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace*, in *Riv. pen.*, 2001, n. 4, p. 339 s., F. GIUNTA, *Le sanzioni*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 401 s., D. MANZIONE, *Pene pecuniarie, "stop and go", lavoro minicondanne da giudice di pace*, in *Dir. giust.*, 2000, n. 36, p. 22 e P. MUTTI, *L'apparato sanzionatorio*, in AA. VV., *Il processo penale innanzi al giudice di pace*, Maggioli editore, Rimini, 2001, p. 271 s.

<sup>46</sup> L'art. 53 del d.lgs. 274/2000 che regola questo istituto chiarisce che la pena comporta l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora o in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica. Chiara appare la finalità di rendere il meno affittiva possibile l'esecuzione di questa pena principale, considerando che nei giorni di fine settimana si hanno minori impegni sociali. Lo stesso articolo prevede la possibilità per il condannato e il suo difensore di chiedere dopo la sentenza di condanna l'esecuzione continuativa della pena o, se concorrono esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute, l'esecuzione in giorni differenti dal fine settimana. Si noti che nel caso in cui la permanenza domiciliare non debba essere eseguita continuativamente, il giudice, valutati i criteri di cui all'art. 133 comma 2° c.p., può vietare al condannato altresì di recarsi in specifici luoghi nei giorni in cui non deve rimanere nel proprio domicilio, con un parziale superamento della tradizionale distinzione attuale tra pena e misura di sicurezza; questo divieto non può avere durata superiore al doppio della durata massima della pena della permanenza domiciliare e cessa in ogni caso quando è stata interamente scontata la pena stessa. Di estrema importanza è la precisazione contenuta nella parte finale del 2° comma che espressamente afferma: «il condannato non è considerato in stato di detenzione». La durata della permanenza domiciliare non può essere inferiore a sei giorni né superiore a quarantacinque.

introdotte e disciplinate dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, ma di vere e proprie sanzioni principali che si aggiungono a quelle incluse nel catalogo dell'art. 17 c.p.

Il titolo II del decreto è interamente dedicato alle sanzioni comminabili dal giudice di pace<sup>47</sup>. L'articolo 52, che apre il titolo, ha tipizzato sostanzialmente le ipotesi in cui devono trovare luogo le differenti sanzioni sulla base della sanzione penale originariamente comminata e raggruppa così i reati di competenza del giudice di pace in tre categorie<sup>49</sup>, ciascuna espressione della

---

<sup>47</sup> L'art. 54 del d.lgs. 274/2000 che ne contiene la disciplina chiarisce che il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su esplicita richiesta dell'imputato: proprio al fine di consentire al condannato di esprimere la sua richiesta dispone il 2° comma dell'art. 33 che «il giudice, se ritiene di poter applicare in luogo della permanenza domiciliare la pena del lavoro di pubblica utilità, indica nella sentenza il tipo e la durata del lavoro che può essere richiesto dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale»; se vi è una richiesta in tal senso, continua il 3° comma, «il giudice può fissare una nuova udienza a distanza di non più di dieci giorni, sempre che sussistano giustificati motivi». Una volta acquisita la richiesta il giudice integra il dispositivo della sentenza e ne dà lettura (4° comma). Ai fini del computo della pena un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione anche non continuativa di due ore di lavoro. L'attività non retribuita in favore della collettività viene svolta presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. L'attività è svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e può essere variamente personalizzata nel suo concreto operare rispettando il più possibile le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Il lavoro non può superare le sei ore settimanali salvo vi sia richiesta del condannato, in ogni caso l'attività non può eccedere le otto ore giornaliere. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi. E' di recente stato approvato anche il regolamento per la determinazione delle concrete modalità di svolgimento della pena in questione, a norma del 6° comma dell'art. 54 (d.m. 26 marzo 2001, G.U. 5 aprile 2001 n. 80).

<sup>48</sup> Si osservi che l'art. 63 comma 1° prevede che l'intero titolo II debba trovare integrale applicazione anche quando a giudicare dei reati di competenza del giudice di pace sia un altro giudice. Questa situazione si può verificare nel caso di connessione eterogenea dipendente dal concorso formale con attrazione della res iudicanda a favore del giudice superiore (artt. 6 comma 2° e 7 lett. b), nel caso che chiamato a giudicare sia il tribunale dei minorenni (art. 4 comma 4°) o altro giudice speciale *ratione personae* e nei casi riguardanti la disciplina transitoria previsti dall'art. 64. Questo per evitare un'evidente disparità di trattamento circa il tipo di pena di fronte a medesimi fatti di reato conosciuti da giudici diversi. Negli stessi casi, prosegue il 1° comma, si dovranno anche applicare le disposizioni di cui agli artt. 33, 34, 35, 43 e 44, ma solamente «in quanto applicabili». Il 2° comma dell'art. 63 amplia la disciplina di favore in riferimento alle iscrizioni nel casellario giudiziale. Per una prospettiva più specifica sulla connessione si legga G. M. BACCARI, *Gli aspetti processuali della competenza penale*, cit., p. 125 s. Riguardo alla disciplina transitoria si leggano le acute osservazioni di O. MAZZA, *La transazione al giudice di pace*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 33 s.

<sup>49</sup> La prima categoria è costituita dai reati puniti con pena detentiva alternativa a quella pecuniaria: a norma del comma 2° lett. a dell'art. 52, la sanzione applicabile diventa solamente la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire cinquecentomila a cinque milioni; tuttavia, se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza

'nuova' cornice edittale corrispondente, la quale però non modifica quella originaria che continua ad applicarsi quando i rispettivi reati, in forme aggravate siano conosciuti dal giudice professionale. L'art. 52 si serve quindi di una 'doppia cornice edittale' che consente di mantenere inalterata la fisionomia originaria di delitto o contravvenzione oltre che il lessico e la struttura delle fattispecie penali del codice Rocco, instaurando una una relazione di corrispondenza biunivoca e sempre reversibile. In questo modo però le sanzioni non possono essere applicate congiuntamente, riferendosi alla gravità edittale della fattispecie di reato e non alla gravità del fatto, così irrigidendo in parte il sistema e limitando in alcuni casi il prudente apprezzamento del magistrato nell'irrogazione di una sanzione adeguata al caso concreto<sup>50</sup>.

---

domiciliare da sei a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi. Nella seconda categoria rientrano i reati puniti con sola pena detentiva: a norma del comma 2° lett. *b*, si applica la pena pecuniaria da uno a cinque milioni di lire o la pena della permanenza domiciliare da quindici a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi. La terza categoria si compone dei reati puniti con pena congiunta: a norma del comma 2° lett. *c*, si applica la pena pecuniaria da un milione e cinquecentomila a cinque milioni di lire o la pena della permanenza domiciliare da venti a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da uno a sei mesi. Per i reati per i quali era originariamente prevista la sola pena della multa o dell'ammenda continuano invece ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti: così recita il 1° comma dell'art. 52, permettendo di superare, per tali categorie di reati, la soglia dei cinque milioni di lire. *Contra*, nel senso che il giudice di pace non possa comunque applicare una sanzione superiore ai cinque milioni di lire, si veda l'opinione di P. MUTTI, *L'apparato sanzionatorio*, cit., p. 276. Nei casi di recidiva reiterata infra-quinquennale non concorre in alternativa con le altre la pena pecuniaria, a meno che vi siano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti dal giudice (art. 52 comma 3°) e sempre che non si sia in presenza di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva alternativa a quella pecuniaria.

<sup>50</sup> Si noti, senza voler con questo entrare troppo nel merito, che, come prevede il comma 2° lett. *a* dell'art. 52, per i reati che sono puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a sei mesi alternativa a quella pecuniaria si applica solo quest'ultima, multa o ammenda, da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Se consideriamo che in questa fascia rientrano, tra gli altri, i delitti di percosse, ingiuria e lesioni personali colpose non ci pare che la scelta possa andare esente da critiche, anche alla luce della non applicabilità della normativa sulla recidiva a tali reati disposta dal 4° comma dello stesso articolo. Si veda in merito A. MAGLINO, *Il sistema sanzionatorio dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace*, cit., p. 340 e U. NANNUCCI, *Prime osservazioni sul sistema delle sanzioni*, in <http://www.cittadinolex.kataweb.it/CommentView/0,1527,11849|568,00.html>. Critiche circa l'espansione evidente nell'uso della pena pecuniaria esprime anche F. GIUNTA, *Le sanzioni*, cit., p. 404.

L'art. 58 permette l'integrazione delle nuove sanzioni con il resto del sistema penale e gli istituti di generale applicazione disciplinandone gli effetti e i criteri di ragguaglio.

In uno con la previsione dei meccanismi di tipo deflativo, appare evidente lo scopo del nuovo sistema delle pene come si legge nella relazione che accompagna il decreto legislativo quando afferma che «la risposta penale - da troppo tempo cristallizzata sul binomio pena detentiva/pena pecuniaria è sempre più lontana dalle domande di giustizia dei cittadini. Il ricorso frequente al diritto penale ha condotto ad una situazione in cui l'entità, complessivamente alta, degli editti non trova riscontro in un'altrettanto rigorosa applicazione delle sanzioni»<sup>51</sup>. Si è così delineato un diritto penale morbido, ridisegnando il sistema delle pene e delle cornici edittali, con funzione sociale conciliativa incompatibile con la pena detentiva *stricto sensu*, dotato di procedure snelle, che comunque non risulta delegittimato in quanto è pur sempre percepibile l'aspetto retributivo e general-preventivo delle sanzioni che mantengono, insieme alla connotazione penalistica, anche la loro funzione di mantenere effettivo il sentimento di disapprovazione sociale<sup>52</sup>.

---

<sup>51</sup> *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 39.

<sup>52</sup> La stessa pena pecuniaria mantiene la sua matrice penalistica e la sua effettività poiché, a norma dell'art. 55, il mancato pagamento per insolvibilità ne comporta la conversione con il lavoro sostitutivo, che assume i contenuti e le modalità del lavoro di pubblica utilità, da svolgere per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a sei mesi nella misura di un giorno lavorativo ogni venticinquemila lire di pena pecuniaria, se vi è richiesta del condannato. Il condannato può, in ogni momento, far cessare l'esecuzione della pena sostituendo pagando il corrispondente della pena pecuniaria residua, detraendo l'equivalente di quanto prestato in termini di lavoro sostitutivo. In alternativa, se non c'è richiesta o nel caso di violazioni delle prescrizioni inerenti al lavoro sostitutivo avverrà la sostituzione con la permanenza domiciliare per una durata massima di quarantacinque giorni di pena nella misura di un giorno di permanenza domiciliare ogni cinquantamila lire di pena pecuniaria; in caso di sostituzione con la permanenza domiciliare non possono essere previste le prescrizioni aggiuntive di cui all'art. 53 comma 3° (divieto di accedere a specifici luoghi). L'art. 42 affida allo stesso giudice di pace il compito,

Importante per la tenuta dell'intero sistema delle sanzioni è il disposto dell'art. 56 del decreto che prevede un reato nuovo: la violazione degli obblighi inerenti all'esecuzione delle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità che viene punito con la reclusione fino a un anno<sup>53</sup>, non sostituibile, come precisa il comma 3°, dagli art. 53 s. l. 689/1981. La competenza è del tribunale in composizione monocratica. Si sono così tenute in considerazione le istanze e gli importanti studi di criminologia che sottolineano, ormai senza opposizioni, la non opportunità di irrogare sanzioni detentive brevi, controproducenti dal punto di vista della rieducazione del condannato, tanto più di fronte a reati che esprimono quelle situazioni di micro-conflittualità interpersonale.

Tali misure sono certamente apprezzabili, in quanto maggiormente fedeli al principio costituzionale della pena avente finalità rieducativa del condannato espresso nell'art. 27 comma 2° Cost., pertanto tale ventata di novità in ambito sanzionatorio è da salutare quale importante traguardo di civiltà giuridica, soprattutto in considerazione dei reati di non particolare efferatezza sottoposti al giudizio del giudice di pace. E questo ancor di più se consideriamo la versatilità nella concreta applicazione delle sanzioni 'paradetentive',

---

di regola riservato dall'art. 660 c.p.p. al magistrato di sorveglianza, di verificare l'effettiva insolubilità del condannato alla pena pecuniaria. Si legga in argomento la *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, cit., p. 81 s. Importanti spunti di analisi offrono E. GALLUCCI, *Il procedimento di esecuzione*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 441 s. e D. MANZIONE, *L'esecuzione delle pene*, cit., p. 461 s.

<sup>53</sup> Si tratta in realtà di un reato con due possibili forme di manifestazione della condotta: la prima punisce il condannato che senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui è obbligato a permanere o non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona; la seconda punisce il condannato che viola reiteratamente senza giusto motivo gli obblighi o i divieti inerenti alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità.

personalizzabili in armonia con le esigenze di famiglia, studio, lavoro e salute del condannato.

E, al fine di rendere effettivi e dotati di una certa forza persuasiva i miti strumenti predisposti, si prevede all'art. 60 l'esclusione della sospensione condizionale della pena<sup>54</sup>: questo istituto, lungi dall'incarnare le funzioni per le quali venne creato, cioè di strumento per evitare effetti desocializzanti delle pene detentive di breve durata, rappresenta oggi il meccanismo automatico di risoluzione dei processi per reati puniti con pena non grave<sup>55</sup>. Se si fosse reso applicabile *tout court* quest'istituto la pena sarebbe stata 'virtuale' nella maggioranza dei casi, soprattutto dopo che sono falliti nel loro intento gli strumenti di conciliazione e riparazione che avrebbero potuto risolvere la controversia e ai quali le parti possono attingere, come vedremo, con ampie possibilità.

In questo modo invece il sistema sanzionatorio, che mira a conciliare la mitezza della punizione con l'effettività della pena, risulta dotato di efficacia e infedeltà, che poi si traduce nella certezza circa la sua esecuzione. In questa

---

<sup>54</sup> La delega contenuta nella l. 468/1999 nulla statuiva circa la sospensione condizionale della pena ma il Governo ha ritenuto di poter desumere l'inapplicabilità dell'istituto dall'impianto sistematico della riforma delineata nella delega; lo stesso *Parere della Commissione Giustizia del Senato*, in *Dir. giust.*, 2000, n. 31, p. 75 s., sottolineava questo punto ed esortava a prevedere una disposizione esplicita nel senso di escluderne l'applicabilità nel processo di fronte al giudice di pace.

<sup>55</sup> L'istituto della sospensione condizionale della pena, disciplinato negli artt. 163 s. del c.p.p., è da molto tempo oggetto di dibattito per una sua riforma generale. La stessa Commissione Grosso di riforma del codice penale ne prevede una netta rivisitazione soprattutto per quello che concernono le condizioni di accesso (vd. *Relazione della Commissione Ministeriale per la riforma del codice penale*, istituita con d.m. 1 ottobre 1998 presieduta dal prof. Carlo Federico Grosso, in *Documenti giustizia*, 2000, n. 3). Critiche alla scelta del Governo muove F. GIUNTA, *Le sanzioni*, cit., p. 417: l'autore sottolinea come «specie in relazione ai reati minori, una seria riforma dell'assetto sanzionatorio debba fare i conti con l'operatività della sospensione condizionale, dato che il mancato coordinamento con questo istituto-cardine del sistema rischia di vanificare la stessa diversificazione delle tipologie sanzionatorie alternative al carcere».

direttrice si muove anche l'art. 62 del decreto che esclude esplicitamente l'applicabilità nei reati di competenza del giudice di pace delle sanzioni sostitutive previste dagli artt. 53 s. l. 24 novembre 1981 n. 689: in effetti essendo stata bandita la pena detentiva dal catalogo delle pene in questo settore della giurisdizione non sarebbe parsa nemmeno logicamente ipotizzabile la sostituzione prevista nelle richiamate norme che appunto mirano ad evitare gli effetti criminogeni e desocializzanti del carcere.

Alto punto importante della riforma riguarda la posizione della persona offesa. Nei sistemi dell'Europa continentale, com'è noto, il potere assoluto del pubblico ministero circa l'esercizio dell'azione penale<sup>56</sup> e la conduzione delle indagini ha relegato la vittima, persona offesa dal reato, nella posizione veramente marginale di parte accessoria ed eventuale nel processo e al solo fine di domandare il risarcimento per il danno subito, anche quando il reato colpisca beni privati<sup>57</sup> e sia espressione di una microcriminalità dovuta a contrasti individuali che non colpisce alcun bene pubblico. La riforma contenuta nel d.lgs. 274/2000 amplia invece notevolmente l'importanza e la presenza della persona offesa dal reato nel procedimento penale che ha ad oggetto, in armonia con la

---

<sup>56</sup> Emblematica la disposizione contenuta nell'art. 231 norme coord. c.p.p.

<sup>57</sup> Certamente occorre non dimenticare che decisi passi avanti sono stati fatti con la riforma del 1988 che ha introdotto il titolo VI (artt. 90-95) nel libro I del c.p.p. teso ad operare un maggior coinvolgimento dell'offeso durante l'intero corso del procedimento.

*ratio* che la pervade, il cui fine primario non è quello di punire, ma quello di comporre la lite riparando al reato commesso<sup>58</sup>.

La posizione dell'offeso assume quindi un carattere centrale che si sostanzia in varie facoltà che si snodano lungo tutto l'arco del procedimento: l'opposizione alla richiesta di archiviazione (art. 17); la richiesta di prove non rinviabili (art. 18); il ricorso immediato al giudice di pace nei reati procedibili a querela (artt. 21 e s.); il ruolo centrale che si desume dalla disciplina dell'attività conciliativa (art. 29 comma 4°); il riconoscimento di una sorta di diritto di veto rispetto alla definizione del procedimento per particolare tenuità del fatto (art. 34 commi 2° e 3°); il rilevante ruolo rivestito all'interno delle alternative riparatorie (art. 35 commi 1° e 5°); il diritto di impugnazione anche agli effetti penali riconosciuto al ricorrente-offeso che ha chiesto la citazione diretta a giudizio (art. 38).

Di particolare importanza è la previsione, per la prima volta nella sfera processual-penalistica moderna, di un procedimento speciale di citazione diretta, tramite ricorso immediato al giudice di pace presentato dalla persona offesa con il ministero di un difensore, previsto dagli articoli 21 s. del decreto legislativo 274/2000, che si affianca al tradizionale meccanismo della querela. I reati per i

---

<sup>58</sup> Come nota R. ORLANDI, *I soggetti*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 92. «L'interesse pubblico alla repressione del reato va bilanciato con l'interesse dei privati a superare il conflitto; e, se il processo è il luogo eletto per la soluzione di tale conflitto, ci si rende facilmente conto che la finalità repressiva deve perdere quel carattere di assolutezza, tradizionalmente tipico della giurisdizione penale, così come l'abbiamo conosciuta finora».

quali è possibile percorrere questa via sono tutti i reati procedibili a querela di parte di competenza del giudice di pace<sup>59</sup>.

Dobbiamo subito sottolineare, onde evitare fraintendimenti, che in tal ricorso non si esplica un tipo di azione penale privata. Innanzitutto il suo contenuto si sostanzia in una richiesta di fissazione dell'udienza e non in una richiesta diretta di punizione, come si evince dall'art. 21. In secondo luogo, come prevede il 1° comma dell'art. 22, l'atto va previamente comunicato al pubblico ministero mediante deposito di copia dell'atto di citazione alla sua segreteria. Ma soprattutto l'art. 3 fa coincidere l'assunzione della qualità di imputato al decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace, a norma dell'art. 27 comma 1°. La stessa relazione che accompagna il decreto legislativo ha oltremodo cura di precisare che in questa ipotesi «la convocazione delle parti dinanzi al giudice rappresenta il primo momento in cui la persona interessata prende conoscenza del fatto che contro di lei è stata esercitata l'azione penale; e ciò in un sistema che ha respinto l'opzione a favore di una vera e propria azione penale privata, ed in luogo ha recepito una soluzione 'di compromesso', che non rinuncia al controllo sulla *notizia* da parte dell'organo pubblico d'accusa»<sup>60</sup>. L'autorità pubblica non risulta così in alcun modo depauperata dai suoi poteri in quanto il pubblico ministero può sempre

---

<sup>59</sup> Il legislatore ha così ampliato il dettato della delega che prevedeva la citazione diretta in giudizio «per taluni reati perseguibili a querela» (art. 17 lett. c, l. 468/1999); come spiega la *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 54, «in difetto di un ragionevole criterio di selezione, l'esclusione di un reato piuttosto che di un altro avrebbe potuto determinare dubbi di conformità costituzionale».

<sup>60</sup> Cfr. la *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, cit., p. 41.

modificare l'addebito formulato o, se ritiene il ricorso inammissibile, manifestamente infondato o presentato davanti al giudice incompetente per territorio, esprimere parere contrario alla citazione e comunque il giudice decide autonomamente, naturalmente motivando le sue scelte, a norma degli articoli 26 e 27 del decreto.

Questa via introduttiva del giudizio si pone alternativamente col classico meccanismo della querela che potrebbe sfociare nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, cosicché la persona offesa, nei reati perseguibili a querela di competenza del giudice di pace, può scegliere alternativamente se presentare la querela o ricorrere al giudice. E' scontato che, nel caso di ricorso immediato da parte dell'offeso (art. 21), mancando la fase delle indagini preliminari, non troveranno spazio applicativo, per incompatibilità strutturale, le norme del codice ad essa relative.

Occorre ancora, prima di passare ad introdurre il tema centrale della nostra dissertazione, accennare brevemente al profilo soggettivo del nuovo giudice e alle profonde modificazioni che ha subito nel corso dei dieci anni di evoluzione della riforma che ha introdotto il magistrato non professionale nell'esercizio della giurisdizione penale. Già la riforma operata con la legge 374/1991 si caratterizzava per l'abbandono del modello 'forte' di magistrato onorario e per la conseguente adozione del modello 'debole' che, legato all'esigenza di diminuire il carico di lavoro dei giudici togati, si allontanava dall'idea originaria, riferibile direttamente al dettato costituzionale degli artt. 102 comma 3° e 106 comma 2°, volta all'incentivazione dell'attività partecipativa dei

cittadini all'amministrazione della giustizia. Emblematiche da questo punto di vista appaiono le scelte compiute in ordine alle modalità di nomina e alla determinazione del tipo di competenza penale da devolvere.

L'art. 106 Cost., dopo aver imposto il concorso come criterio di nomina per i magistrati in armonia con il 3° comma dell'art. 97 Cost. in materia di accesso al pubblico impiego<sup>61</sup>, nel 2° comma ammette che la legge possa prevedere «la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli». Questa norma lascia il compito definitorio al legislatore ordinario permettendo sistemi di nomina differenti dal concorso solo per i magistrati onorari e impone una riserva di collegialità per ciò che attiene ai reati più gravi. La legge istitutiva del 1991 in riferimento ai criteri di nomina del giudice di pace, abbandonata l'idea di ricorrere a metodi elettivi diretti, prediligeva un sistema che si sviluppava in canali interni agli organi istituzionali a composizione integrata<sup>62</sup>, mentre in riferimento ai requisiti necessari per la nomina prevedeva che i candidati a ricoprire l'ufficio di giudice di pace fossero persone in possesso della laurea in giurisprudenza, proprio nell'ottica di un allargamento della *cognitio* al settore penale. Anche sotto il profilo della competenza penale il legislatore del 1991 faceva propria l'esigenza di sfolire gli

---

<sup>61</sup> Infatti solo l'instaurarsi del rapporto pubblico d'impiego fonda la situazione che l'art. 98 Cost. individua, sancendo che «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione».

<sup>62</sup> Prevedeva l'art. 4 comma 1° l. 374/1991 nel suo testo originale che i giudici onorari fossero nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura su proposta formulata dal Consiglio giudiziario competente per territorio, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli degli ordini forensi del distretto di corte d'appello. Si veda in merito l'analisi di G. LEO, *Accesso e durata nell'ufficio, formazione ed esame di idoneità alle funzioni*, in AA. VV., *Il giudice di pace - Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. SCALFATI, Cedam, Padova, 2001, p. 3 s.

uffici del giudice professionale dai casi di minima rilevanza penale, abbandonando il progetto iniziale di creare un giudice con competenza su materie che costituissero la base di interessi collettivi o diffusi, non ancora individuati a livello giuridico.

Giudice laico e monocratico fin dalla sua introduzione<sup>63</sup>, il profilo soggettivo la figura del giudice di pace ha subito una profonda modificazione dalla struttura originaria: il giudice delineato dalla legge da ultimo citata assumeva, come qualcuno lo ha definito, i connotati di 'giudice della terza età', avuto riguardo al limite minimo di età stabilito in 50 anni e al fatto che unico requisito richiesto fosse la laurea in giurisprudenza, rappresentando il superamento dell'esame di abilitazione alla professione forense soltanto un titolo di preferenza. Nelle intenzioni del legislatore del '91, dunque, il modesto grado di sapere giuridico sarebbe dovuto essere compensato dalla esperienza di cui il giudice si presumeva dotato.

Molto presto la situazione mutò, dapprima con l'art. 5 del d.l. 521/1993 che abbassò il limite a 40 anni e ulteriormente con l'art. 9 del d.l. 571/1994 (convertito dalla l. 673/1994) che portò il limite minimo di età a 30 anni, mentre quello massimo rimase comunque di settanta. Ma gli interventi di maggior peso vennero compiuti del capo I della legge 468/1999 e dal regolamento di

---

<sup>63</sup> L'art. 1 della ormai nota legge introduttiva 21 novembre 1991 n. 374 definisce il giudice di pace «magistrato onorario appartenente all'ordine giudiziario», con ciò rimarcando la distinzione prevista dalle norme sull'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941 n. 12) nel quale i primi due commi dell'art. 4 distinguono fra magistrati che 'costituiscono' l'ordine giudiziario e magistrati che 'appartengono' all'ordine giudiziario, tra i quali i giudici onorari. Sull'argomento cfr. P. DE CRESCENZO e D. MANZIONE, *Lineamenti ordinamentali*, in AA. VV, *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 50 s.

attuazione dello stesso (d.P.R. 10 giugno 2000 n. 198)<sup>64</sup>. Si prevede fondamentalmente il superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense non più solo come titolo di preferenza, ma come requisito per la nomina<sup>65</sup>, prevedendo al contempo per quanto riguarda la formazione un periodo semestrale di tirocinio, durante il quale il candidato, sotto la direzione del magistrato affidatario, affianca giudici penali e civili nelle varie fasi del processo<sup>66</sup>, seguito da un esame di idoneità<sup>67</sup>. Le esperienze professionali pregresse<sup>68</sup> recuperano rilevanza come criteri di preferenza nella formazione delle graduatorie per l'ammissione al tirocinio prima e, nel caso di parità di punteggio nelle relazioni finali, per la formazione della graduatoria di idoneità ai fini della nomina successivamente.

---

<sup>64</sup> Cfr. per un commento analitico della normativa in oggetto F. A. GENOVESE, *Le modifiche alla l. 374 del 1991*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, n. 2, p. 147 s., V. MACCORÀ, *Commento al d.P.R. 10 giugno 2000, n. 198*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, n. 9, p. 1164 s. Cfr. F. A. GENOVESE, *Verso quale modello di giudice di pace?*, in *Giud. pace*, 2000, n. 1, p. 36 s.

<sup>65</sup> Così prevede il nuovo art. 5 lett. h della l. 21 novembre 1991 n. 374 (come modificato dall'art. 3 l. 468/1999). Il 2° comma tuttavia chiarisce che l'abilitazione alla professione forense non è richiesta per i candidati che hanno esercitato funzioni giudiziarie, anche onorarie (purché l'esercizio si sia protratto per almeno un biennio), notarili, di docenza universitaria in materie giuridiche e dirigenziali delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

<sup>66</sup> Questo affiancamento riguarda l'apprendimento della pratica giudiziaria, ma occorre sottolineare che il tirocinio deve comprendere anche, come stabilisce l'art. 4-bis comma 4° della l. 374/1991 (modificato dall'art. 2 l. 468/1999), corsi teorico-pratici, organizzati dai Consigli giudiziari, che siano «volti anche all'acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti». Tuttavia nutriamo alcuni dubbi circa l'effettiva utilità in quanto i futuri adempimenti in tema di conciliazione rappresentano un terreno sconosciuto al processo ordinario proprio per le novità sostanziali che sono state introdotte.

<sup>67</sup> Assumono importanza fondamentale rispetto ai nuovi impegni assunti con la l. 468 in materia di tirocinio e nomina i Consigli giudiziari in composizione integrata da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello. Si veda l'attuale formulazione dell'art. 4-bis della l. 374/1991 (modificato dall'art. 2 l. 468/1999) e il d.P.R. 198/2000. Per un'analisi della composizione 'variabile' che è prevista attualmente per i Consigli giudiziari rimandiamo a G. LEO, *Accesso e durata nell'ufficio, formazione ed esame di idoneità alle funzioni*, cit., p. 10 s. e P. DE CRESCENZO e D. MANZIONE, *Lineamenti ordinamentali*, cit., p. 50 s.

<sup>68</sup> Rilevano, come prevede l'art. 13 d.P.R. 198/2000, i seguenti titoli di preferenza, in ordine decrescente di importanza: l'aver svolto per un biennio funzioni giudiziarie, anche onorarie; l'esercizio almeno biennale della professione forense; l'esercizio di funzioni notarili; l'insegnamento di materie giuridiche nelle università; infine, l'esercizio di funzioni direttive nell'amministrazione giudiziaria.

Ne risulta dunque un procedimento di nomina complesso che si articola in una pluralità di fasi al fine sia di rendere possibile il vaglio circa le capacità di giudizio degli aspiranti giudici di pace e sia di fornire loro un'adeguata preparazione<sup>69</sup>; la stessa attuale prospettiva di trasferimento di competenza in materia penale ha contribuito in ampia parte alla 'tecnicizzazione' e 'burocratizzazione' di questa figura di magistrato<sup>70</sup>, nonché al crescere delle cause di incompatibilità con l'ufficio del giudice di pace<sup>71</sup>.

Di fronte a questo panorama appare chiaro il mutamento di soggettività del giudice di pace: da giudice della terza età a giudice anagraficamente giovane e tecnicamente preparato. Nonostante l'aumento della 'professionalità' il giudice di pace mantiene la qualifica di giudice onorario e con essa un'indennità

---

<sup>69</sup> Coloro che sono stati giudicati idonei all'esito del periodo di tirocinio sono nominati giudici di pace con decreto del Ministro della Giustizia, previa deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura, come dispone l'art. 4-bis della legge istitutiva. Si veda in argomento F. A. GENOVESE, *Verso quale modello di giudice di pace?*, cit., p. 40 s.

<sup>70</sup> Si legga G. LEO, *Accesso e durata nell'ufficio, formazione ed esame di idoneità alle funzioni*, cit., p. 4, che sottolinea come «il sistema è ormai caratterizzato da una organizzazione propriamente "giudiziaria" del reclutamento, della valutazione di idoneità alla funzione, della disciplina delle incompatibilità» e P. DE CRESCENZO e D. MANZIONE, *Lineamenti ordinamentali*, cit., p. 48, i quali sottolineano come «le recenti innovazioni legislative, a partire dall'introduzione della competenza penale del giudice di pace per proseguire con le prerogative in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione e la conseguente riduzione del ricorso a giudizi equitativi, esaltano il tecnicismo insito nelle prestazioni richieste al giudice di pace, la cui "adeguatezza" rispetto al ruolo è da riconnettersi tanto ai requisiti richiesti per la nomina, quanto alla formazione».

<sup>71</sup> Le cause di incompatibilità sono contenute nell'art. 8 della l. 374/1991, così come profondamente modificato dall'art. 6 l. 468/1999. Ci riferiamo naturalmente in questo contesto alle incompatibilità attinenti alle condizioni per la nomina - e per il mantenimento dell'ufficio - e non alle incompatibilità specifiche che riguardano il compimento di singoli atti nel processo. Le incompatibilità in parola esprimono altrettante cause di incapacità a giudicare, rilevanti a norma dell'art. 33 c.p.p. e sanzionate dalla più grave delle nullità prevista dagli art. 178 lett. a e 179 comma 1° c.p.p. Sull'argomento si legga A. BARAZZETTA, *Incompatibilità, doveri, traslazioni sul territorio e trattamento economico*, in AA. VV., *Il giudice di pace - Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. SCALFATI, Cedam, Padova, 2001, p. 41 s. e R. BRICCHETTI, *La fisionomia dei ruoli "necessari"*, ivi, p. 90 s. La normativa circa la decadenza, la dispensa e le sanzioni disciplinari è contenuta negli artt. 9 e 10 l. 374/1991, come modificati dagli artt. 7 e 8 l. 468/1999, e negli artt. 17 e 18 del regolamento di attuazione contenuto nel d.P.R. 198/2000. Vd. anche le circolari del C.S.M. nn. 1436 del 21 gennaio 2000 e 16167 del 24 luglio 2000. Si legga in argomento P. DE CRESCENZO e D. MANZIONE, *Lineamenti ordinamentali*, cit., p. 61 s., F. A. GENOVESE, *Verso quale modello di giudice di pace?*, cit., p. 42 e F. PETRELLI, *Per il successo della competenza penale il giudice di pace scommette sulla conciliazione*, in *Guida dir.*, 2000, n. 40, p. 11.

commisurata al lavoro espletato<sup>72</sup>, legato ad un incarico temporaneo<sup>73</sup> e senza possibilità di carriera. Da più parti, quindi, si sono levate voci a favore di una qualificazione più netta dello *status* di giudice di pace che tenga conto della identità propria di questo magistrato e lo elevi al pari degli altri magistrati di carriera, respingendo la riluttanza a regolare la magistratura di pace quale parte integrante essenziale dell'ordinamento giudiziario. E questo soprattutto in considerazione dei nuovi importanti compiti che il procedimento penale sottende.

Il numero dei giudici di pace in organico è fissato dall'art. 3 l. 374/1991 in 4.700 unità, distribuite su 848 uffici dislocati sul territorio. Il comma 1° dell'art. 2 della stessa legge ha collegato queste sedi con le ex sedi dei mandamenti pretorili esistenti agli inizi del 1989<sup>74</sup>: anche in questo senso appare chiara la scelta del legislatore per una dislocazione massiccia sul territorio. I successivi commi dello stesso articolo prevedono poi due procedure per la

---

<sup>72</sup> Si deve notare però che la l. 19 gennaio 2000 n. 4, modificando l'art. 11 della l. 374/1991, ha previsto la corresponsione di un'indennità fissa, non legata strettamente al numero dei provvedimenti adottati, pari a lire 500.000 mensili per ciascun mese di servizio effettivo a titolo di rimborso spese per l'espletamento dei servizi generali di istituto, assimilati all'attività di formazione e aggiornamento. Per la disciplina del trattamento economico cfr. A. BARAZZETTA, *Incompatibilità, doveri, traslazioni sul territorio e trattamento economico*, cit., p. 61 s.

<sup>73</sup> L'art. 7 della l. 374/1991 fissa la durata dell'incarico in quattro anni, con una possibile conferma per i successivi quattro e dispone che un'ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente incarico e che l'esercizio delle funzioni non possa protrarsi oltre il settantacinquesimo anno di età. Si noti però che l'art. 20 della recente l. 48/2001 dispone un'ulteriore possibile proroga biennale ai giudici di pace già confermati alla data di entrata in vigore della stessa, in espressa deroga all'art. 7, così di fatto ampliando, in alcuni casi, la durata massima dell'incarico a undici anni: questa previsione contribuisce a prevenire i vuoti di organico all'alba dell'entrata in vigore del d.lgs. 274/2000 e stabilizza il ruolo dei giudici di pace di prima generazione già esperti, ma indebolisce ulteriormente l'idea di una funzione transitoria e non professionale. Vd. E. SACCHETTINI, *Arriva la proroga ai giudici di pace confermati*, in *Guida dir.*, 2001, n. 11, p. 129 s.

<sup>74</sup> Fino alla data di entrata in vigore della l. 10 febbraio 1989 n. 30.

costituzione di sedi distaccate o l'accorpamento di uffici contigui<sup>75</sup>, ove se ne presenti la necessità, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro Guardasigilli, sentiti il Consiglio giudiziario e i comuni interessati.

---

<sup>75</sup> Nel caso dell'accorpamento deve essere rispettato il limite di abitanti massimo del territorio risultante di 50.000 unità.

### ***1.3 Possibilità di definizione anticipata del procedimento***

Come abbiamo più volte accennato nel corso delle considerazioni introduttive svolte nei precedenti paragrafi, l'avvio della competenza del giudice di pace in materia penale propone una risposta articolata alla crisi esponenziale del sistema penale: questa crisi ha assunto ormai i caratteri della malattia cronica e si manifesta principalmente nel fenomeno, né recente né tanto meno localizzato, che la dottrina indica con la locuzione 'ipertrofia del diritto penale'<sup>76</sup>. Non si può negare infatti come l'espansione vertiginosa delle fattispecie penali (c.d. 'ipertrofia orizzontale') ed il continuo aumento della delinquenza di massa (c.d. 'ipertrofia verticale') abbiano creato una situazione difficilmente gestibile nella quale a farne le spese sono soprattutto le vittime dei reati 'minori'.

Questa situazione è palesata dalla stessa relazione ministeriale al decreto legislativo n. 274 quando rileva che «lo sviluppo assunto dalla criminalità di massa crea innanzi tutto un problema di funzionalità del sistema penale, che impone inevitabilmente il ricorso a meccanismi di "autoriduzione" che vanno, per citare alcuni di quelli più noti, dal filtro della querela, alla prescrizione, all'amnistia sino alla stessa "cifra nera"»<sup>77</sup>.

---

<sup>76</sup> La fortunata formula, coniata da Frank verso la fine del XIX sec., esprime in modo sintetico il fenomeno complesso della crescita patologica della legislazione penale che si riversa nella inflazione della pena tradizionalmente intesa e affonda le sue radici storiche nelle stesse fondamenta dello stato moderno. Di fondamentale importanza per la comprensione del fenomeno risulta la monumentale opera di C. E. PALIERO, «*Minima non curat praetor*». *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Cedam, Padova, 1985.

<sup>77</sup> *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 64.

E' di tutta evidenza quindi come qualunque riforma possibile del diritto e della procedura penale che si ponga obiettivi realistici di razionalizzazione debba fare i conti con queste premesse e fornire, di conseguenza, risposte nuove alla crisi permanente di ipertrofia e alle conseguenti devastanti ricadute sul sistema e in modo particolare sul principio di legalità che informa il nostro diritto. Il decreto legislativo 274/2000 ha percorso così la via della 'massima semplificazione' del procedimento, già ampiamente tracciata dal legislatore nell'art. 17 della legge 468/1999 che ne detta le linee direttive<sup>78</sup>, e ha introdotto istituti specifici di *diversion* e mediazione penale che, frutto di ampio studio da parte della dottrina, incarnano il nuovo modello di giustizia penale che si viene delineando nel panorama penale moderno.

Le scelte compiute in tema di definizione anticipata del procedimento vengono ad assumere addirittura un'importanza preponderante nell'intento di combattere la 'microcriminalità' e rappresentano in modo evidente quel terreno

---

<sup>78</sup> Si sottolinea a questo riguardo anche l'art. 29 comma 7° del decreto (attuativo dell'art. 17 lett. l della l. 468/1999), in merito all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini difensive e di quella allegata al ricorso immediato al giudice, che ricalca il rito di fronte al tribunale (si vedano gli artt. 431 comma 2°, 493 comma 3° e 555 comma 4° c.p.p.). E' escluso in questo modo un giudizio 'allo stato degli atti' senza il concorde assenso delle parti. Sono molti gli autori che criticano il richiamo incrociato a criteri di 'massima semplificazione' che puntualmente vengono inseriti nelle leggi di delega, in quanto privi di un effettivo contenuto dispositivo. Ciò soprattutto in considerazione del fatto che si tratta comunque di un procedimento penale, sia pur caratterizzato da una giustizia mite, che, in quanto tale, deve essere ancorato ai principi costituzionali dell'obbligatorietà dell'azione penale, del diritto di difesa e del 'giusto processo', inseriti da ultimo nell'art. 111 Cost. Vd. ad es. L. D. CERQUA, *La competenza in materia penale del giudice di pace*, in *Giud. pace*, 2000, n. 1, p. 7, D. VICOLI, *Precedenti e fonti normative*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 17 che parla di «semplificazione esponenzialmente moltiplicata» dal quale emerge «un quadro piuttosto paradossale», G. SPANGHER, *Il procedimento davanti al giudice di pace e la riforma dell'art. 593 c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, n. 2, p. 164 e L. FILIPPI, *Tra esigenze di conciliazione e garanzie di una giustizia mite: la disciplina del giudizio davanti al magistrato di pace*, in AA. VV., *Il giudice di pace - Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. SCALFATI, Cedam, Padova, 2001, p. 265 s.

attuale di sperimentazione e di possibile futura conquista, sia nel senso di un allargamento della competenza del giudice onorario, sia nel senso di un ampliamento dell'operatività di questi istituti al di là del processo penale 'di pace'.

Il legislatore si è ispirato alla creazione di un diritto penale 'mite' ma tendenzialmente efficace. Abbiamo visto come la predisposizione di nuove sanzioni abbia comportato la messa al bando delle sanzioni carcerarie, sostituite da pene che assumono, al massimo, una valenza paradetentiva, oltre al rafforzamento della pena pecuniaria<sup>79</sup>. La stessa scelta politico-criminale di escludere l'operatività della sospensione condizionale della pena (art. 60) è stata dettata, come conferma la relazione<sup>80</sup>, oltre che dall'esigenza di rendere le pene dotate di effettività, anche dalla volontà di rafforzare la vocazione conciliativa del giudice di pace e incentivare gli istituti finalizzati alla definizione anticipata della vicenda penale. Certamente non sono pochi i problemi che tale scelta comporta se si tiene in considerazione che l'art. 60 parla espressamente delle pene irrogate «dal giudice di pace», con la conseguenza paradossale che le stesse fattispecie conosciute dal giudice professionale, che si trovi a dover

---

<sup>79</sup> Nella stessa direttrice si inserisce la non menzione, nei certificati del casellario giudiziale rilasciati a richiesta del privato, delle iscrizioni relative alle sentenze emesse dal giudice di pace (art. 45) e la previsione dell'eliminazione delle stesse dopo un periodo di tempo non lunghissimo (art. 46), con ciò evitando il perpetuarsi dello 'stigma della condanna'.

<sup>80</sup> Si veda a tal proposito la *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, cit., p. 83, dove si sottolinea come «è però d'intuitiva evidenza che il funzionamento dei descritti "filtri" di natura conciliativa o deflativa è strettamente correlato alla presenza di un giudice di pace che non assuma le vesti di una "tigre di cartapesta", ma che, al contrario, sia munito di un potere di irrogare sanzioni destinate ad esplicare una qualche funzione dissuasiva, capaci, perciò, di invogliare gli attori del sistema a ricorrere alla composizione del conflitto».

decidere circa reati di competenza del giudice di pace, potranno portare alla sospensione condizionale della pena eventualmente irrogata<sup>81</sup>.

Si può affermare che muta così sostanzialmente, nell'area del giudice di pace, lo scopo principale del diritto penale che sempre più deve rispondere all'esigenza di razionalizzazione del sistema, soprattutto attraverso la concentrazione delle risorse disponibili sugli illeciti maggiormente significativi e sempre meno si pone come espressione della potestà punitiva dello Stato.

Che si tratti di un nuovo 'modello' di giustizia penale, così come rilevato nella premessa della relazione all'articolato, è reso evidente soprattutto dalle implicazioni dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo che espressamente esclude l'applicabilità dei riti alternativi classici<sup>82</sup> e dell'udienza preliminare nel processo d'innanzi al giudice di pace, eccezion fatta per l'istituto dell'oblazione, così predisponendo come unica modalità ordinaria di definizione del processo il giudizio dibattimentale che si snoda secondo le modalità previste negli articoli 29 s. del decreto legislativo.

La relazione governativa che accompagna il decreto legislativo si preoccupa di spiegare questa scelta ricordando che «la modesta gravità dei reati devoluti al giudice di pace, nonché la natura delle relative sanzioni, sembra

---

<sup>81</sup> A meno di ritenere prevalente, ma l'ipotesi non ci trova d'accordo, il generico disposto del 1° comma dell'art. 63 del d.lgs. 274/2000 che, com'è ormai noto, estende le norme contenute nel titolo II al magistrato «diverso dal giudice di pace» che si trovi a giudicare un reato rientrante nella competenza delineata nell'art. 4. Dello stesso avviso, nel senso di considerare prevalente il disposto letterale dell'art. 60 rispetto alla generica statuizione dell'art. 63 comma 1°, sono F. GIUNTA, *Le sanzioni*, cit., p. 418 e D. MANZIONE, *L'esecuzione delle pene*, in AA. VV. *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 466 s.

<sup>82</sup> Nella legge delega 468/1999 non è dato di rinvenire alcuna indicazione espressa circa la non praticabilità delle alternative procedimentali cosiddette 'inquisitorie'.

deporre nel senso di non prevedere riti alternativi al giudizio, al di fuori dei meccanismi di conciliazione e di improcedibilità per tenuità del fatto, nonché di estinzione del reato, conseguente a condotte riparatorie, e all'oblazione»<sup>83</sup>.

In particolare la relazione sottolinea come il decreto penale di condanna e l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti frustrino il senso stesso della giurisdizione *di pace*: il primo, risolvendosi in un procedimento *inaudita altera parte*, elimina il contatto delle parti con l'organo giudicante, passo fondamentale per la funzionalità del sistema conciliativo e per l'avvicinamento del cittadino al sistema penale<sup>84</sup>; il secondo, non producendo praticamente effetti nell'area civile, non assicura un'adeguata tutela delle ragioni della persona offesa. L'inapplicabilità della disciplina sull'udienza preliminare rende evidentemente non compatibili sia il giudizio immediato sia il giudizio direttissimo, che presuppone normalmente misure limitative della libertà personale in via cautelare e si ispira ad una logica di 'esemplarità' radicalmente estranea alla vocazione compositiva del giudice di pace.

Le eccezioni previste dall'art. 2 non fanno quindi che confermare la 'specialità' di questo mini-sistema in cui il vuoto dei riti alternativi tradizionali

---

<sup>83</sup> *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, cit., p. 40.

<sup>84</sup> Pur consapevole delle motivazioni che hanno indotto a questa scelta la Commissione Giustizia del Senato aveva posto l'accento sull'opportunità di distinguere i reati perseguibili a querela, in cui il giudice di pace svolge una funzione essenzialmente conciliativa e ove l'adozione del decreto penale di condanna avrebbe potuto effettivamente vanificarla, dagli altri reati nei quali «può mancare, e spesso di fatto manca, una persona offesa con la quale instaurare questo rapporto conciliativo». Si sottolinea anche il fatto che il decreto penale di condanna avrebbe potuto assumere in tali casi una funzione di stimolo nei confronti dell'imputato a porre in essere le attività e le condotte riparatorie previste nel caso di oblazione c.d. 'facoltativa' disciplinata dall'art. 162-bis c.p. (sulla quale cfr. *infra* nel testo). La Commissione conclude il proprio parere sul punto suggerendo al legislatore di differenziare le ipotesi di reato perseguibili a querela di parte da quelle procedibili d'ufficio e rendendo applicabile il procedimento per decreto ai soli reati perseguibili d'ufficio. Vd. *Parere della Commissione Giustizia del Senato*, in *Dir. giust.*, 2000, n. 31, p. 75 s.

viene riempito dalle ampie possibilità di risolvere il conflitto, grazie alla conciliazione e agli altri istituti di composizione della lite previsti dal decreto, di cui avremo modo di parlare in modo approfondito, che consentono al contempo di evitare il dibattimento e di raggiungere gli obiettivi che la nuova giurisdizione penale di pace ha di mira. Una volta dunque strutturato il rito davanti al magistrato onorario come un sistema autonomo ci appare coerente la scelta di aver previsto procedimenti speciali diversi da quelli codicistici, in quanto sono differenti i fini da perseguire. L'unica perplessità deriva dal fatto che nei casi in cui a giudicare reati che rientrano nella competenza del giudice di pace siano i giudici ordinari, ad esempio per ragioni di connessione, tornano ad essere praticabili il c.d. 'patteggiamento', il rito abbreviato e il decreto penale di condanna, con i relativi benefici sul piano sanzionatorio e il possibile attuarsi di effetti discriminatori fra imputati che si trovano nelle stesse condizioni, in palese contraddizione con il principio costituzionale di eguaglianza di fronte alla legge dell'art. 3 Cost.

Accanto all'oblazione dunque, che conserva intatta la sua operatività e di cui ci occuperemo in prosieguo di trattazione in questo paragrafo, il decreto predispone una serie di congegni giuridici speciali e distinti da quelli codicistici che permettono di addivenire ad un esito anticipato in armonia con l'obiettivo di creare un 'tipo' di giustizia penale diverso, teso a favorire il contatto delle parti e la conciliazione e di assicurare adeguata e celere tutela alle ragioni della parte

offesa<sup>85</sup>. In applicazione di queste direttive il decreto ha collocato in primo piano, nell'art. 2 comma 2°, proprio la funzione conciliativa del nuovo magistrato penale a livello di principi generali e disciplinato nell'art. 29 l'udienza di comparizione, luogo deputato al tentativo obbligatorio di conciliazione delle parti nei reati perseguibili a querela al fine di evitare il dibattimento.

Non si dimentichi infatti, come abbiamo più volte sottolineato, che i reati devoluti alla competenza del giudice di pace appartengono, con alcune eccezioni concentrate soprattutto fra le contravvenzioni e nella legislazione speciale, alla categoria dei reati espressione di *micro-conflittualità* interindividuale: reati come percosse, lesioni personali, ingiurie, diffamazioni, minacce, piccoli furti, usurpazioni e danneggiamenti, solo per citarne alcuni, rappresentano perfettamente questo genere di reati.

Avremo modo di tratteremo dell'importanza conciliazione e delle sue ampie possibilità in modo approfondito nel capitolo che seguirà<sup>86</sup>.

Il capo V del titolo I del decreto legislativo n. 274 contiene, in due articoli, le «definizioni alternative del procedimento» e regola i due importanti istituti che il giudice di pace avrà a disposizione per risolvere in via anticipata il procedimento senza pervenire ad una decisione di merito, per tutti i reati di sua competenza, a parziale compensazione della impossibilità di ricorrere ai riti alternativi al dibattimento previsti nel procedimento ordinario (art. 2 comma 1°, lett. *f, g, h e i*): ci riferiamo ai più volte citati istituti previsti dagli articoli 34

---

<sup>85</sup> Cfr. la *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, cit., p. 41.

<sup>86</sup> A cui rimandiamo anche per la bibliografia.

(esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto) e 35 (estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie). Si tratta di due meccanismi caratterizzati da presupposti completamente differenti ma che pervengono al medesimo risultato di far prevalere la tutela sostanziale e la reintegrazione dei beni giuridici lesi, rispetto alla retribuzione della condotta lesiva.

L'art. 34 sviluppa e integra il dettato dell'art. 17 lett. f<sup>87</sup> della legge delega (l. 24 novembre 1999 n. 468) prevedendo sostanzialmente il poterdovere del giudice di dichiarare improcedibili con decreto d'archiviazione, se in fase d'indagini preliminari, o con sentenza di non doversi procedere, se è stata esercitata l'azione penale, quei fatti di reato che, per la ritenuta particolare tenuità, non giustificano l'esercizio o la prosecuzione dell'azione penale. In questo modo si tende ad evitare non solo la comminazione di sanzioni, ma persino la celebrazione del processo, quando costituiscano risposte sproporzionate alla reale entità dell'illecito, che pur è riconducibile ad una norma incriminatrice e non del tutto innocuo.

L'istituto, di cui tratteremo in modo approfondito nel capitolo III, si ispira all'architettura dell'irrilevanza del fatto prevista dall'art. 27 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 (come modificato dalla l. 5 febbraio 1992 n. 123), che disciplina il processo penale a carico di imputati minorenni e consente di

---

<sup>87</sup> Questa norma prevedeva l'introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di particolare tenuità del fatto e di occasionalità della condotta, quando l'ulteriore corso del procedimento può pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato».

emettere una sentenza di non luogo a procedere nella fase delle indagini preliminari, in presenza di presupposti molto simili a quelli contenuti nell'art. 34, pur se sussistono, come vedremo, differenze tutt'altro che marginali. e occorre d'altro canto non fermarsi a facili parallelismi ma analizzare l'istituto in un'ottica più ampia, che si faccia carico di analizzare le radici del dispositivo di *diversion*<sup>88</sup> e allargare gli orizzonti di analisi verso un istituto che ha trovato applicazione in vari paesi europei<sup>89</sup>.

Ai fini della determinazione della soglia di esiguità del fatto di reato il 1° comma dell'art. 34 richiede al magistrato un giudizio complesso: il giudice deve analizzare innanzitutto la concreta esiguità del danno o del pericolo prodotto rispetto all'interesse tutelato, nonché l'occasionalità e il grado di colpevolezza e tener conto «altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento [possa] arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato».

---

<sup>88</sup> Bene sottolinea G. DI CHIARA, *Esiguità penale e trattamento processuale della "particolare tenuità del fatto": frontiere e limiti di un laboratorio di deprocessualizzazione*, in AA. VV., *Il giudice di pace - Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. SCALFATI, Cedam, Padova, 2001, p. 312 come «uno sguardo più attento, che si faccia carico di iscrivere l'uno e l'altro istituto in una complessiva ottica e si preoccupi di decifrare morfologia e caratteri del loro cospicuo *humus*, consente, piuttosto, di guadagnare più consapevoli punti di osservazione, attingendo alla radice profonda di un fenomeno certo foriero di ulteriori sviluppi: inflazione penalistica, concezione gradualistica dell'illecito, dimensioni dell'"esiguità" penale, letture "realistiche" del principio di obbligatorietà dell'azione segnano gli scenari in cui si staglia la declatoria di "particolare tenuità del fatto"».

<sup>89</sup> Non potendoci soffermare sulla situazione negli altri Stati europei rimandiamo a C. E. PALIERO, *«Minima non curat praetor». Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Cedam, Padova, 1985, p. 375 s.; R. BARTOLI, *L'irrelevanza penale del fatto. Alla ricerca di strumenti di depenalizzazione in concreto contro la ipertrofia c.d. "verticale" del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, n. 4, p. 1478 s.; M. G. AIMONETTO, *L'archiviazione "semplice" e la "nuova" archiviazione "condizionata" nell'ordinamento francese: riflessioni e spunti per ipotesi di "deprocessualizzazione"*, in *Leg. pen.*, 2000, n. 1, p. 99 s. e A. UGONA, *Il giudice del territorio: due figure a confronto il conciliateur de justice francese ed il giudice di pace italiano*, in *Giud. pace*, 2000, n. 2, p. 157 s.; Vd. CRETELLA, *La magistratura onoraria e il giudice di pace nell'ordinamento giuridico spagnolo*, in *Giud. pace*, 2000, n. 2, p. 141 s.; M. E. CATALDO, *Il procedimento penale davanti al giudice di pace in Spagna*, in *Indice penale*, 2001, n. 2, p. 919 s.

Sono tre dunque gli elementi principali necessari alla configurazione della particolare tenuità del fatto e tutti, rapportati all'interesse tutelato dalla norma incriminatrice, devono essere tali da non giustificare l'esercizio dell'azione penale. In un secondo tempo, verificato l'inquadramento della gravità, dell'occasionalità e della colpevolezza nel concetto di tenuità tale da non giustificare l'esercizio dell'azione penale, al giudice si chiede di tenere conto anche degli effetti desocializzanti che il procedimento potrebbe avere sulla vita dell'indagato/imputato, considerata sotto vari aspetti.

Tale impostazione trova però alcuni limiti, anch'essi espressamente indicati: durante le indagini preliminari, non ci sarà pronuncia di improcedibilità allorché risulti «un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento» (art. 34 comma 2°); se è già stata esercitata l'azione penale, la pronuncia della particolare tenuità del fatto non potrà esservi se vi sia opposizione o da parte dell'imputato o da parte della persona offesa (comma 3°).

L'istituto, come disciplinato nel processo di fronte al giudice di pace, ha principalmente una funzione deflativa, mirata a non punire fatti *concretamente bagatellari* che non di rado nel nostro paese impegnano finanche supremi organi giudiziari e, al tempo stesso contribuisce a razionalizzare il sistema delle risorse che si possono così concentrare sui reati di maggiore rilevanza. L'esigenza a cui risponde questo istituto è quindi di duplice tenore: limitare la rigidità del diritto penale sostanziale nella sua astratta formulazione di fronte a condotte criminose che assumono, nel concreto operare, gravità anche molto diversa ma

generalmente sono passibili dello stesso trattamento sanzionatorio<sup>90</sup>; adeguare l'uso di risorse umane e operative alla effettiva, perché superiore alla soglia di tenuità, gravità dei reati perseguiti.

In effetti, come ancora sottolinea la relazione al d.lgs. 274, «vi è ormai concordia di opinioni nel ritenere il reato come un'entità graduabile, proprio nella sua dimensione quantitativa, apprezzabile non solo sul terreno della commisurazione della sanzione, ma anche sotto il profilo dell'*an* della responsabilità. In questi casi, il fatto, seppur offensivo, risulta graduabile "verso il basso" in termini di complessivo disvalore, così da non giustificare l'esercizio dell'azione penale»<sup>91</sup>. Si parla in questo senso di un 'tipo' di depenalizzazione che, operando sul piano concreto giudiziario, si distingue dalla classica opera di depenalizzazione c.d. astratta, operata dalla legge che si risolve in una mera abolizione<sup>92</sup>.

Non può, comunque, pur apprezzando lo sforzo del legislatore, nascondersi la presumibile difficoltà cui andrà incontro il giudice nella valutazione del reato, del quale dovrà apprezzare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi che lo compongono, insieme ad elementi esterni al fatto in quanto da esso totalmente indipendenti, al fine della concessione dell'istituto di favore. In

---

<sup>90</sup> Sottolinea come «rischia di essere sostanzialmente iniqua, benché corretta, un'indifferenziata applicazione delle norme penali, reattive rispetto ad alcune caratteristiche essenziali dei comportamenti umani, ma spesso insensibili ai chiaroscuri, pur se accentuati» C. CESARI, *La particolare tenuità del fatto*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 327-328.

<sup>91</sup> Vd. *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 65.

<sup>92</sup> Illuminanti sono ancora le parole della *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, cit., p. 65, che sottolinea come «Il concetto di 'graduabilità' investe tutti gli elementi costitutivi del reato e rende possibile ritagliare 'sottofattispecie bagatellari' che non giustificano l'esercizio dell'azione penale. In altre parole, non è la fattispecie astratta di reato a risultare 'bagatellare', ma la sottofattispecie concreta».

effetti l'art. 34 conferisce una larga 'discrezionalità' all'organo giudiziario tal che potrebbero sospettarsi profili di incostituzionalità con il dettato dell'art. 112 Cost. che, com'è noto, sancisce l'obbligatorietà dell'azione penale e 3 Cost. per eventuali violazioni del principio di uguaglianza.

Altra possibilità di chiusura anticipata del procedimento che riguarda tutte le fattispecie affidate alla cognizione del giudice di pace, è disciplinata nell'art. 35 del d.lgs. 274/2000, rubricato «estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie», ispirato dall'art 17 lett. *h*, l. 24 novembre 1999 n. 468 che ha vincolato il Governo alla «previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del danno». La disposizione trasfusa nell'art. 35 prevede una particolare causa di estinzione del reato che consegue alle ipotesi in cui l'imputato dia prova «di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di avere eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato» (1° comma).

E' prevista anche, nel 3° comma, la possibilità che il giudice di pace sospenda il processo, per un periodo non superiore a tre mesi, nel caso l'imputato, il quale dimostri di non averlo potuto fare in precedenza, chieda nella stessa udienza di poter provvedere agli adempimenti suddetti; in tal evenienza il giudice ha la facoltà di imporre specifiche prescrizioni e, in ogni caso, incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore del servizio sociale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando

contestualmente una nuova udienza, successiva al periodo di sospensione, finalizzata alla verifica dell'adempimento delle prestazioni.

Si tratta di un istituto premiale che inciderà in modo evidente sul carico di lavoro del magistrato onorario. La pronuncia della sentenza che dichiara il reato estinto non si prospetta però affatto come istituto di applicazione 'automatica', legato alla mera constatazione dell'avvenuta riparazione, ma incontra un preciso limite, dettato da esigenze di prevenzione generale e speciale, definito nel 2° comma dello stesso articolo: il giudice dovrà invero verificare se l'attività risarcitoria soddisfi le «esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione». Quest'ultima indicazione che ha un valore strategico fondamentale sta a significare che al giudice è affidato il compito, di gran rilievo, di verificare se, nonostante il risarcimento, permangano insoddisfazioni anche di tipo 'sociale' in relazione alla punizione; se cioè il fatto non possa essere semplicemente 'monetizzato', con la conseguenza di fornire una facile via di fuga dal sistema penale, ma abbisogni invece di una sanzione vera e propria, idonea ad assicurare un'efficace tutela del bene protetto. Come ancora afferma la relazione ministeriale «può accadere, infatti, che le attività riparatorie, sia pure espletate in modo adeguato a compensare la vittima o a reintegrare l'offesa e perciò stesso intessute anche di uno spessore sanzionatorio, non consentano di contrastare sufficientemente l'illecito sul versante della retribuzione e della prevenzione»<sup>93</sup>. Tratteremo specificamente di questo istituto nel capitolo IV.

---

<sup>93</sup> *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, cit., p. 71.

Gli istituti deflativi, conciliativi ed estintivi, che abbiamo introdotto in questa parte del presente lavoro e il cui studio verrà sviluppato nel prosieguo della trattazione, contribuiscono così alla predisposizione di un sistema che pone su un piano privilegiato la mediazione, finalizzata alla tutela effettiva dei beni giuridici lesi. Lo scopo primario della giurisdizione in oggetto è infatti principalmente quello di risolvere la controversia che sta alla base del conflitto con piena soddisfazione delle ragioni della parte offesa, col fine dunque di ristabilire, anche tramite risarcimento adeguato, lo *status quo ante*.

Si richiede al giudice di pace, una volta in possesso di questi potenti strumenti, una buona dose di capacità operativa e sensibilità per il caso concreto, oltre che, come vedremo, di alta professionalità. Insomma, a fronte dell'inapplicabilità disposta dall'art. 2 del decreto legislativo nel procedimento penale affidato al magistrato onorario degli strumenti classici di definizione alternativa, non possiamo certo affermare che non siano state previste possibilità di chiudere il processo prima di una sentenza nel merito.

Oltre agli innovativi istituti appena introdotti, il decreto legislativo 274/2000 mantiene anche come epilogo estintivo in via anticipata l'oblazione<sup>94</sup>: l'art. 29 comma 6° prevede infatti che «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato può presentare domanda di oblazione». Poiché non si rinvencono nel decreto altre disposizioni particolari al di là di questo generico

---

<sup>94</sup> Vd. per una panoramica generale sull'istituto G. MARINI, *Lineamenti del sistema penale*, Giappichelli, Torino, 2 ed., 1993, p. 1057 s. e, per la parte specifica, L. DATI, *L'oblazione*, in AA. VV., *Il processo penale innanzi al giudice di pace*, Maggioli editore, Rimini, 2001, p. 187 s.

richiamo, occorrerà riferirsi alla normativa generale penale e processuale dell'istituto e verificarne, rispetto ai caratteri e alle peculiarità del processo davanti al giudice di pace, l'applicabilità al sistema 'speciale' delineato dal decreto legislativo.

L'oblazione è considerata nel nostro ordinamento come una delle cause di estinzione del reato e consiste nel pagamento volontario da parte del presunto reo di una predeterminata somma di denaro, frazionabile rispetto al massimo della pena edittale prevista per la contravvenzione commessa, aumentata delle spese del procedimento, a favore dello Stato. L'istituto rientra a pieno titolo nelle definizioni anticipate del procedimento e ne condivide la *ratio* di deflazione nelle minori ipotesi di reato. Originariamente l'istituto era applicabile unicamente alle contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda (oblazione c.d. 'comune' o 'ordinaria': art. 162 c.p.), rispetto alle quali il contravventore «è ammesso» a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla disposizione violata, oltre alle spese del procedimento. Si tratta, nell'interpretazione costante di dottrina e giurisprudenza, di un diritto all'estinzione del reato una volta liquidata la somma stabilita *ex lege*. Non si prevedono dunque momenti di discrezionalità dell'organo giudiziario che sarà tenuto ad accogliere l'istanza, con ordinanza, presenti i requisiti richiesti dall'art. 162 c.p., il cui ultimo comma sancisce che «il pagamento estingue il reato».

Successivamente l'art. 126 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ha introdotto nel sistema un'ulteriore ipotesi di oblazione (c.d. 'speciale' o

'facoltativa: art. 162-bis c.p.) che opera nelle ipotesi contravvenzionali punite alternativamente con la pena pecuniaria dell'ammenda o con la pena detentiva dell'arresto, rispetto alle quali il contravventore «può essere ammesso», prima dell'apertura del dibattimento, a pagare una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda prevista, oltre alle spese del procedimento, depositando contestualmente tale somma. Il ricorso all'istituto è precluso per i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 99 comma 4° (recidiva reiterata), 104 (abitudine nelle contravvenzioni) o 105 c.p. (professionalità nel reato); altresì non è ammessa l'oblazione, procede il 3° comma dell'art. 162-bis c.p., quando «permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore». Non siamo dunque in questo caso in presenza di alcun diritto da parte del presunto reo alla concessione dell'istituto di favore, anzi il margine di discrezionalità, già si qui ampio per il disposto dell'ultima parte del 3° comma, viene ulteriormente allargato dal dettato del 4° comma del medesimo articolo che prevede che «in ogni altro caso il giudice può respingere con ordinanza la domanda di oblazione, avuto riguardo alla gravità del fatto».

Sussiste dunque un ampio margine di discrezionalità in ordine alla concessione dell'oblazione c.d. 'speciale' o 'facoltativa'<sup>95</sup>. Anche in questo caso è disposto che «il pagamento estingue il reato».

---

<sup>95</sup> Esistono, oltre alle ipotesi disciplinate nel codice penale, ulteriori forme di oblazione, previste in leggi speciali (art. 23 l. 3 giugno 1950 n. 375, in materia di assunzione obbligatoria al lavoro degli inabili di guerra; art. 41 d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, in materia di riordino delle pensioni; art. 24 l. 2 aprile 1968 n. 482, in materia di assunzioni obbligatorie presso la P.A. e le aziende primarie; art. 334 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, in materia di contrabbando, artt. 113 e 114 l. 7 gennaio 1929 n. 4, in materia di reati finanziari; art. 38 l. 28 febbraio 1985 n. 47, in materia di condono edilizio). Queste ipotesi speciali di oblazione, in considerazione della competenza per materia del giudice di pace, non trovano applicazione nell'attuale universo penale del giudice onorario penale.

Circa l'impianto dell'istituto nel procedimento penale di fronte al giudice di pace occorre ricordare, in via preliminare, che non trovano applicazione i riferimenti normativi, sostanziali e procedurali, contenuti nelle norme appena citate e nell'art. 141 disp. att. c.p.p. che disciplina il procedimento di oblazione, relativi al decreto penale di condanna e alle richieste di definizione anticipata alternative al procedimento ordinario che, in applicazione dell'art. 2 comma 1° del d.lgs. 274, sono esclusi dal procedimento penale di cui ci occupiamo. In secondo luogo, poiché per verificare l'applicabilità o meno delle due forme di oblazione è necessario considerare il tipo di sanzione prevista per ciascuna ipotesi contravvenzionale considerata, occorrerà verificare a quali fattispecie saranno applicabili i sopra citati istituti dell'oblazione obbligatoria e discrezionale.

Non è possibile in questo senso prescindere dalle norme, contenute nel titolo II del decreto legislativo (artt. da 52 a 61), che regolano l'apparato sanzionatorio del nuovo processo. L'art. 52 ha introdotto infatti alcuni criteri di conversione della pena secondo lo schema della c.d. 'doppia cornice edittale' che permette di lasciare inalterate le formulazioni codicistiche e mantenere la distinzione fra delitti e contravvenzioni: questo metodo impone di effettuare la conversione ogni qual volta la fattispecie in esame sia di competenza del giudice di pace, mentre rimane immutata la sanzione originaria in tutti i casi nei quali il reato sia attratto nella competenza del giudice ordinario.

I criteri di conversione delle pene edittali disciplinati nell'art. 52, per la parte che ora ci interessa, si possono così riassumere: i reati originariamente

puniti con la pena dell'ammenda continuano ad essere sanzionati con la medesima pena pecuniaria vigente; i reati precedentemente puniti con la pena dell'arresto nel massimo fino a sei mesi in alternativa alla pena dell'ammenda sono ora sanzionati con la sola pena pecuniaria da 500.000 a 5 milioni di lire; i reati originariamente puniti con la pena dell'arresto superiore nel massimo a sei mesi alternativamente con l'ammenda vengono sanzionati ora alternativamente con la pena pecuniaria da 500.000 a 5 milioni di lire o con le pene della permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni o con il lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi; i reati prima puniti con la sola pena dell'arresto sono ora sanzionati alternativamente con la pena pecuniaria da 1 a 5 milioni di lire o con le pene della permanenza domiciliare da 15 a 45 giorni o con il lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi; i reati puniti originariamente con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda vengono sanzionati alternativamente con la pena pecuniaria da 1,5 a 5 milioni di lire o con le pene della permanenza domiciliare da 20 a 45 giorni o con il lavoro di pubblica utilità da 1 a 6 mesi. A sua volta l'art. 58 comma 1° del decreto legislativo stabilisce che «per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria».

Alla luce di questa conversione, operata dagli articoli 52 e 58 comma 1° del d.lgs. 274, l'oblazione c.d. 'ordinaria' di cui all'art. 162 c.p. potrà dunque trovare applicazione nelle contravvenzioni originariamente punite con la sola

pena dell'ammenda<sup>96</sup> e nelle contravvenzioni originariamente punite con l'arresto, nel massimo fino a sei mesi, in alternativa con la pena pecuniaria dell'ammenda<sup>97</sup>. A sua volta l'oblazione c.d. 'speciale' di cui all'art. 162-bis c.p. potrà trovare applicazione: nelle contravvenzioni originariamente punite in alternativa con la pena detentiva dell'arresto, superiore nel massimo a sei mesi, o con la pena dell'ammenda<sup>98</sup>, nelle contravvenzioni originariamente punite con la sola pena detentiva dell'arresto<sup>99</sup> e nelle contravvenzioni originariamente punite con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda<sup>100</sup>.

In conclusione l'istituto dell'oblazione, in entrambe le sue espressioni, può trovare applicazione dal punto di vista sostanziale a fronte di tutte le contravvenzioni attribuite alla competenza del giudice di pace, poiché sempre sono punite con pena pecuniaria, sola o in alternativa alle pene paradetentive di nuovo conio che sono assimilabili, a norma dell'art. 58 comma 1°, alla pena detentiva dell'arresto che interessa l'oblazione disciplinata nell'art. 162-bis. La conseguenza di tale conversione è che ipotesi contravvenzionali escluse dall'applicabilità dell'oblazione di fronte al giudice ordinario, perché punite con

---

<sup>96</sup> Si tratta delle fattispecie disciplinate negli seguenti articoli: art. 731 c.p.; art. 18 l. 2 agosto 1982 n. 528; art. 17 comma 3° l. 4 maggio 1990 n. 107; art. 15 comma 3° d.lgs. 27 settembre 1991 n. 311; art. 11 comma 1° d.lgs. 27 settembre 1991 n. 313; art. 10 comma 1° d.lgs. 14 dicembre 1992 n. 507.

<sup>97</sup> Ci riferiamo alle fattispecie disciplinate negli seguenti articoli: art. 690 c.p.; art. 726 comma 1° c.p.; art. 15 comma 2° l. 28 novembre 1965 n. 1329; art. 3 commi 3° e 4° d.P.R. 11 luglio 1980 n. 753; art. 46 commi 3° e 4° d.P.R. 11 luglio 1980 n. 753; art. 65 comma 3° d.P.R. 11 luglio 1980 n. 753.

<sup>98</sup> Non vi sono allo stato contravvenzioni punite in questo modo fra quelle che rientrano nella competenza penale del giudice di pace.

<sup>99</sup> Si tratta delle fattispecie di cui agli artt. 689 e 691 c.p.

<sup>100</sup> Vd. le seguenti fattispecie: art. 25 r.d. 18 giugno 1931 n. 773; art. 62 comma 3° r.d. 18 giugno 1931 n. 773; art. 3 d.P.R. 4 agosto 1957 n. 918; art. 102 d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361; art. 92 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570; art. 51 l. 25 maggio 1970 n. 352; art. 3 l. 8 novembre 1991 n. 362; art. 7 comma 9° d.lgs. 25 gennaio 1992 n. 74; art. 186 comma 2° d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285; art. 186 comma 6° d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285; art. 187 comma 4° d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285; art. 187 comma 5° d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285; art. 23 comma 2° d.lgs. 24 febbraio 1997 n. 46.

pena detentiva oppure con pena congiunta, ne entrano ora a far parte a pieno titolo, di fronte alla cognizione 'minore' del giudice di pace.

Si tratta di una scelta che non può andare esente da critiche in considerazione del fatto che divengono in questo modo oblabili taluni reati non privi di un apprezzabile disvalore sociale, in particolare per i reati di cui agli artt. 186 e 187 c.d.s. E ci sembra anche di poter esprimere qualche dubbio sul fatto che il legislatore delegato fosse davvero consapevole che la nuova disciplina che andava disegnando avrebbe avuto come effetto quello di rendere oblabili tutte le contravvenzioni di competenza del giudice di pace.

Per quanto riguarda i tempi e le modalità pratiche per l'attuazione dell'oblazione occorrerà riferirsi all'art. 141 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, che contiene gli aspetti procedurali dell'istituto, e adattarne la procedura al rito penale di fronte al giudice di pace. Nella fase delle indagini preliminari l'indagato, avuta conoscenza delle indagini che lo riguardano, può presentare la domanda al pubblico ministero che «la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari» (art. 141 comma 1° disp. att. c.p.p.). Nella fase successiva alla notificazione della citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria (art. 20 d.lgs. 274/2000) o del decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace (art. 27 d.lgs. 274/2000) la domanda di oblazione può essere presentata dal soggetto indagato o imputato sino al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Nel caso di oblazione ordinaria il giudice, una volta acquisito il parere del p.m., necessario pur se privo di funzionalità nel caso specifico, e verificata

l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, deve emettere l'ordinanza con la quale fissa la somma da versare e darne avviso all'interessato, con un meccanismo automatico che non ammette alcun margine di discrezionalità.

Nel caso di oblazione speciale il giudice, effettuati i controlli necessari a verificare la sussistenza dei requisiti di legge, deve anche considerare se permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore, che in quanto tali ostano alla concessione del beneficio, ed ammetterlo all'esercizio dell'oblazione solo se non ritiene che il fatto commesso sia di gravità tale da impedire l'applicazione dell'istituto. Non si tratta affatto, dunque, di un meccanismo automatico, ma di una valutazione preguata di momenti di discrezionalità.

In entrambe le ipotesi con ordinanza, che deve essere comunicata al contravventore, il giudice fissa la somma da versare; una volta effettuato da parte del reo il versamento delle somme indicate dall'ordinanza e acquisita la certificazione dell'avvenuto pagamento, il giudice, se la relativa domanda è stata effettuata nella fase delle indagini preliminari, trasmetterà gli atti al pubblico ministero (il quale, ex art. 411 c.p.p., richiederà al giudice stesso di emettere decreto di archiviazione per l'estinzione del reato), mentre se la domanda è proposta nella fase dibattimentale, pronuncerà sentenza di non doversi procedere per l'estinzione del reato ex art. 531 c.p.p.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> E' fatta espressamente salva dall'art. 531 c.p.p. la disposizione dell'art. 129 comma 2° c.p.p. tendente a tutelare al meglio l'immagine sociale dell'imputato che vale la pena riportare per intero: «quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta».

Nel caso invece il giudice di pace non ritenga sussistenti gli elementi che sono previsti dalla legge per l'ammissione del contravventore all'oblazione, così come nel caso che quest'ultimo non effettui il pagamento (e previa revoca dell'ordinanza di ammissione all'oblazione), disporrà la restituzione degli atti al pubblico ministero per la prosecuzione delle indagini o per altre determinazioni o tratterà la causa fino alla decisione. In tutti i casi di rigetto della domanda di oblazione facoltativa, sia nella fase delle indagini preliminari che in quella successiva al rinvio a giudizio, il soggetto potrà ripresentarla, al fine di ottenere la differente valutazione degli elementi che incidono sul profilo discrezionale della decisione di ammissione, sino al momento della discussione finale del dibattimento di primo grado.

## CAPITOLO II

### LA CONCILIAZIONE

#### ***II.1 Funzione centrale della conciliazione nel nuovo sistema***

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, la riforma operata dal decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, attuativo della competenza del giudice di pace nel settore penale, si caratterizza per un tipo di giustizia che predilige soluzioni conciliative che muovono verso la reintegrazione dell'offesa, con il fine primario di risolvere il conflitto inter-personale insorto, piuttosto che verso una mera afflittività<sup>1</sup>. Questo modello, in conformità alle moderne tendenze internazionali alla negoziazione dei conflitti penalmente rilevanti<sup>2</sup>, contribuisce a portare verso il superamento dell'unicità del sistema di giustizia autoritativo-punitivo, fondato sull'applicazione della pena, mediante l'adozione di modelli sussidiari di amministrazione della giustizia, basati sul dialogo e la negoziazione tra l'offensore e l'offeso, finalizzati alla riparazione del danno

---

<sup>1</sup> Vd. la *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 40, ove si sottolinea che «d'accentuazione del ruolo conciliativo del giudice e la conseguente disciplina processuale è funzionale a pervenire ad una soluzione del conflitto che possa anzitutto soddisfare la persona offesa».

<sup>2</sup> Gli indirizzi più recenti di questa tendenza sono contenuti nella «Raccomandazione n. R (99) 19» sulla mediazione in materia penale adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa nel 1999 e nella bozza della «Dichiarazione dei principi base nell'uso dei programmi di giustizia riparatoria in materia penale», elaborata dall'O.N.U. nel 2000. Sull'argomento cfr. A. MANESCHI, *La giustizia penale riparatoria demandata al giudice di pace*, in *Giud. pace*, 2002, n. 3, p. 247 s.

mediante il risarcimento e le restituzioni, così rimuovendo le sofferenze patite dalla vittima per l'atto criminale. Nell'area penale del giudice di pace vengono infatti in gioco delle conflittualità, quasi prevalentemente di tipo privatistico, 'alle soglie' della rilevanza penale, rilevanza che tuttavia rimane un valore da tutelare poiché discende dall'esigenza, qui non smentita, di mantenere le minime condizioni della vita civile. Si tende a parlare, in effetti, nella riforma di conflittualità più che di criminalità<sup>3</sup>, data la caratterizzarizzazione dovuta alla cospicua presenza di reati i cui interessi attengono alla sfera dei privati.

La prima via quindi per raggiungere un esito precedente al giudizio di merito deve quindi innanzitutto essere ricercata dal giudice nella conciliazione<sup>4</sup>, come si ricava in particolare dal principio contenuto nell'art. 2 comma 2° del d.lgs. 274/2000 il quale stabilisce che «nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti».

La forza persuasiva di tale indicazione viene sottolineata innanzitutto dalla collocazione sistematica della norma: nello schema di decreto legislativo trasmesso inizialmente alle Camere la stessa era collocata nell'art. 45 ma, allineandosi al parere della Commissione Giustizia del Senato<sup>5</sup>, nella redazione

---

<sup>3</sup> Come giustamente fa notare E. SACCHETTINI, *Dietro il «soccorso» dei magistrati onorari le incognite dei mezzi e della professionalità*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 88, la relazione che accompagna il d.lgs. 274/2000 tende ad evitare il termine "microcriminalità" per adottare in sua vece quello di "microconflittualità".

<sup>4</sup> Si legga in merito V. PATANE', *La mediazione*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 353 s., M. MARTINES, *Soggetti, giurisdizione e principi generali del procedimento*, in AA. VV., *Il processo penale innanzi al giudice di pace*, Maggioli editore, Rimini, 2001, p. 31 s., L. FILIPPI, *Tra esigenze di conciliazione e garanzie di una giustizia mite: la disciplina del giudizio davanti al magistrato di pace*, in AA. VV., *Il giudice di pace - Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. SCALFATI, Cedam, Padova, 2001, p. 265 s. In particolare per l'analisi dell'art. 2 vd. A. MANZIONE, *Commento all'art. 2 della l. 28/08/2000 n. 274*, in *Leg. pen.*, 2001, n. 1-2, p. 53 s.

<sup>5</sup> Vd. *Parere della Commissione Giustizia del Senato*, in *Dir. giust.*, 2000, n. 31, p. 75 s.

definitiva è stata inserita nella parte iniziale, dedicata prevalentemente alle norme di carattere generale, sotto la rubrica «Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace». Anche l'apparente disorganicità tra i due commi dell'art. 2, nel quale si 'mischiano' aspetti sostanziali e procedurali, si spiega agilmente proprio nell'ottica di un rafforzamento di tale direttiva: si vuole, secondo noi, sottolineare, anche visivamente, l'importanza che deve assumere l'istanza conciliativa, fine primario della giurisdizione del giudice di pace, nel nuovo processo<sup>6</sup>.

Altra importante conferma dell'importanza fondamentale dell'obiettivo conciliativo si rinviene nella disciplina dedicata alla riunione e separazione dei processi, in particolare nell'art. 9 del decreto legislativo. «Nei casi previsti dall'articolo 7»<sup>7</sup>, così dispone il 1° comma dell'articolo in esame, «prima di procedere all'udienza di comparizione, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi quando questa non pregiudica la rapida definizione degli

---

<sup>6</sup> Nello stesso senso si veda D. VICOLI, *Precedenti e fonti normative*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 12 s. Come ancora sottolinea A. GIARDA (*Principi e regole del procedimento*, in AA. VV., *Il giudice di pace - Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. SCALFATI, Cedam, Padova, 2001, p. 81) «l'art. 2 comma 2° d.lgs. n. 274 del 2000 rappresenta più di un programma operativo; costituisce lo scopo essenziale del procedimento davanti al giudice di pace. La 'conciliazione tra le parti' è il risultato di una attività mediatrice suggerita dalle più recenti ricerche in campo criminologico e, come si è detto da più parti, dal fallimento delle pene tradizionali, detentiva e pecuniaria».

<sup>7</sup> Si rammenta che l'art. 7 del d.lgs. 274/2000 dispone che vi sia connessione quando il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro o nel caso in cui all'imputato siano contestati più reati commessi con una sola azione od omissione. A ciò si aggiunga che, a norma del 2° comma dell'art. 9, il giudice di pace «anche fuori dei casi previsti dall'art. 7» può ordinare la riunione dei processi in altri casi e cioè: quando i reati sono commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre; quando più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; quando una persona è imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; infine ogni volta in cui ciò giovi alla celerità e alla completezza dell'accertamento. Si legga, per una compiuta analisi degli istituti della connessione, riunione e separazione dei procedimenti G. M. BACCARI, *Gli aspetti processuali della competenza penale*, in AA. VV., *Il giudice di pace - Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. SCALFATI, Cedam, Padova, 2001, p. 125 s. e C. SOVERINI, *La competenza per territorio e la connessione*, in AA. VV., *Il processo penale innanzi al giudice di pace*, Maggioli editore, Rimini, 2001, p. 59 s.

stessi». A sua volta dispone il comma 3° in materia di separazione che «prima di procedere alla udienza di comparizione e, comunque, non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice di pace ordina la separazione dei processi, qualora ritenga che la riunione possa pregiudicare il tentativo di conciliazione, ovvero la rapida definizione di alcuni fra i processi riuniti». Il termine previsto, a carattere ordinatorio, per procedere alla separazione di processi riuniti, è fatto coincidere con la dichiarazione di apertura del dibattimento giacché potrebbe essere proprio durante l'udienza di comparizione che si prospetti una soluzione concordata con la necessità di separare le regiudicande precedentemente riunite. Per quanto riguarda la natura del provvedimento, in mancanza di espressa previsione legislativa, si dovrà seguire la procedura prevista nell'art. 19 c.p.p. che prevede che il giudice disponga la riunione o la separazione con ordinanza, anche d'ufficio, sentite le parti.

E non si dimentichi, come già evidenziato, che la stessa scelta politico-criminale di escludere l'operatività della sospensione condizionale della pena (art. 60) nel procedimento di fronte al giudice di pace è stata dettata, come conferma la relazione<sup>8</sup>, oltre che dall'esigenza di rendere le pene dotate di effettività, anche dalla volontà di rafforzare la vocazione conciliativa del giudice di pace e incentivare gli istituti finalizzati alla definizione anticipata della vicenda penale. E non si dimentichi che, al fine di preparare i candidati ai nuovi compiti

---

<sup>8</sup> Si veda a tal proposito la *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, cit., p. 83, dove si sottolinea come «da necessità di una rimediazione sul ruolo da assegnare in questo settore alla sospensione condizionale della pena è sollecitata dal fatto che la giurisdizione penale "onoraria" è "marcata" da una chiara finalità conciliativa affiancata da istanze deflative e semplificative».

l'art. 4-bis («tirocinio e nomina») della legge istitutiva del '91, così come modificata dalla l. 468/1999 al comma 4° prevede che i Consigli giudiziari, in composizione integrata, organizzino corsi teorico-pratici «volti anche alla acquisizione di conoscenze e di tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti».

Quella dell'art. 2 comma 2° appare quindi incontestabilmente un'affermazione che assume una portata di 'indirizzo generale' e di 'direttiva' che trascende l'aspetto strettamente tecnico, preso invece in considerazione dai successivi art. 29 s. dedicati all'udienza di comparizione, che sarà oggetto del paragrafo seguente, e supera il disposto della legge delega (l. 24 novembre 1999 n. 468) che sanciva all'art. 17 lett. g «l'obbligo per il giudice di procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato, nonché in ordine alla remissione della querela ed alla relativa accettazione».

La prescrizione vuole significare che il giudice di pace è funzionalmente deputato alla ricerca di una soluzione conciliativa in qualsiasi fase del procedimento, al di là delle sedi che singole norme del decreto paiono inserire a tale scopo nella sequenza degli atti: così il giudice dovrà approfondire il proprio impegno ad una soluzione mediata anche quando sia stato inutilmente esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione nell'udienza di comparizione, prescritto nell'art. 29 commi 4° e 5°. La norma sintetizza e anticipa, in un chiaro principio di carattere generale, i contenuti e le finalità di tutta la riforma contenuta nel d.lgs. 274/2000, con la sua fitta rete di disposizioni che consentono di pervenire

ad una definizione anticipata del procedimento quando il conflitto tra le parti abbia trovato adeguata composizione e consacra il principio per il quale il giudice di pace ha, per definizione, una naturale funzione conciliativa<sup>9</sup>.

Proprio nell'eliminazione delle ragioni del conflitto si basa il compito fondamentale e primario della giurisdizione penale 'minore' del giudice di pace, che «ben lungi dall'assumere un atteggiamento di burocratico distacco dalle parti o di formalistico attaccamento alle scansioni della procedura, [egli] dovrà sempre valorizzare la composizione del conflitto attraverso una continua ricerca di equilibrate soluzioni compensative», in un contesto in cui questo istituto «deve per quanto possibile costituire l'esito fisiologico di questo tipo di giustizia più vicina agli interessi quotidiani del cittadino»<sup>10</sup>.

Se la conformazione del giudice di pace, garante autorevole della tranquillità sociale, porta il legislatore a considerare la conciliazione di importanza fondamentale nel nuovo sistema delineato dal decreto legislativo 274/2000, in una logica chiaramente finalizzata alla valorizzazione delle funzioni conciliative per la composizione dei conflitti e alla conseguente rivalutazione del ruolo della persona offesa, ovviamente essa trova come logico limite il fatto che

---

<sup>9</sup> Tale direttiva è confermata e rafforzata in vari passaggi dalla *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 39, che innanzitutto fa notare come «la competenza penale del giudice di pace reca con sé la nascita di un diritto penale più "leggero", dal "volto mite" e che punta dichiaratamente a valorizzare la "conciliazione" tra le parti come strumento privilegiato di risoluzione dei conflitti», e ancora «proprio la finalità conciliativa costituisce l'obiettivo principale della giurisdizione penale affidata al giudice di pace».

<sup>10</sup> Sono parole della *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, cit., p. 39.

al giudice onorario è altresì demandata la competenza per reati privi, per loro natura, di una persona offesa e volti a tutelare interessi sovra-individuali<sup>11</sup>.

Tuttavia lo spazio operativo dell'istituto appare, in seguito all'analisi dei reati procedibili a querela di parte che sono dal giudice onorario conosciuti, comunque ampio: di quelli previsti nel codice penale, accanto a fattispecie perseguibili esclusivamente a querela<sup>12</sup>, il legislatore ha operato, rispetto ad altre norme, con il cesello, onde estrapolare le ipotesi non perseguibili d'ufficio<sup>13</sup>, lasciando al tribunale quelle residue.

La legge n. 468 auspicava addirittura, a livello di principi e criteri direttivi (art. 17 lett. a), un allargamento dei reati perseguibili a querela anche nell'ottica di un ampliamento della funzione mediatrice affidata al giudice pace, ma il Governo non è per nulla intervenuto in questo senso, poiché, come spiega la relazione che accompagna il decreto legislativo n. 274, le uniche ipotesi in relazione alle quali tale estensione sarebbe parsa astrattamente giustificabile, cioè le due fattispecie di omissione di soccorso previste nell'art. 593 c.p. e 189 c.d.s., seguono una matrice solidaristica difficilmente conciliabile con la limitazione del regime di procedibilità<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Ulteriore limite implicito viene indicato da V. PATANE', *La mediazione*, cit., p. 358, nella considerazione che «rispetto a determinate fattispecie, può comunque sussistere un interesse pubblico all'irrogazione della sanzione che trascende la rilevanza di eventuali condotte conciliative, riparatorie o risarcitorie, poste in essere dall'autore del reato nell'ottica di favorire una composizione del conflitto».

<sup>12</sup> Esse sono percosse (art. 581 c.p.), ingiuria (art. 594 c.p.), furti perseguibili a querela (art. 626 c.p.), sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.), ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.), appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.).

<sup>13</sup> Ci si riferisce a: lesioni personali (art. 582 c.p.), lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.), usurpazione (art. 631 c.p.), deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 c.p.), invasione di terreni o edifici (art. 633 c.p.), danneggiamento (art. 635 c.p.), introduzione o abbandono nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.), uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

<sup>14</sup> Cfr. la *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, cit., p. 43.

Attualmente è questa la cornice criminologica principale dei reati che passano alla competenza del giudice di pace: illeciti espressione della micro-conflittualità privata e non particolarmente gravi ma che alimentano situazioni di disagio nei rapporti fra le persone. Per quanto riguarda i delitti disciplinati nel codice penale osserviamo che sono praticamente tutti reati punibili a querela di parte salvo due eccezioni: l'omissione di soccorso (art. 593 c.p. nei delitti contro la persona) e il deturpamento di cose di interesse storico e artistico (art. 639 nei delitti contro il patrimonio), entrambi coinvolgono ampiamente interessi o beni pubblici. In tutti i reati procedibili a querela di competenza del giudice di pace la conciliazione delle parti rappresenta quindi l'approdo fisiologico, secondo le logiche politico-criminali che sorreggono il decreto, del procedimento penale affidato al giudice di pace.

## ***II.2 Il tentativo di conciliazione nell'udienza di comparizione***

Come già abbiamo avuto modo di sottolineare, il procedimento penale di fronte al giudice di pace non prevede la fase dell'udienza preliminare, espressamente esclusa dall'art. 2 comma 1° lett. *e* del d.lgs. 274/2000, mentre si caratterizza per la presenza nel giudizio dell'udienza di comparizione, sul modello della citazione diretta a giudizio di fronte al tribunale monocratico (art. 555 c.p.p.). L'udienza di comparizione è disciplinata dal capo IV, artt. 29 e s. del decreto legislativo 274: in particolare l'art. 29 fornisce la struttura e la disciplina dell'udienza, mentre i successivi articoli 30 e 31 dettano adempimenti particolari nel caso in cui l'udienza di comparizione sia introdotta a seguito del ricorso diretto al giudice di pace da parte dell'offeso.

Si impone, prima di procedere con la trattazione, di ricordare che nel procedimento penale di fronte al giudice di pace sono quattro i possibili itinerari che determinano l'esercizio dell'azione penale e l'avvio della fase dibattimentale: il primo, sulla scia del vecchio rito direttissimo pretorile, è rappresentato dall'iniziativa della polizia giudiziaria, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero (ex art. 20 d.lgs. 274/2000); il secondo percorso processuale, come tradizionalmente inteso, è costituito dall'iniziativa del pubblico ministero che ritenga di non chiedere l'archiviazione; il terzo è rappresentato dallo sviluppo connesso alla richiesta del pubblico ministero di archiviazione, rigettata dal giudice (che in questo caso diverrà incompatibile); in

termini del tutto originali, infine, si prevede la citazione diretta da parte della persona offesa da un reato procedibile a querela, assistita da un difensore.

La previsione dell'art. 2 comma 2°, analizzato nel paragrafo precedente, constando in una norma di principio che si propone di illuminare l'intera riforma, non si interessa di collocare nei tempi processuali il tentativo di risolvere la controversia grazie alla mediazione. L'autonomia funzionale del tentativo di mediazione nel quadro dei possibili epiloghi anticipati del procedimento di fronte al giudice di pace viene invece consacrata nel contesto temporale dell'udienza di comparizione dall'art. 29 del d.lgs.274/2000.

Sede principale e preordinata al tentativo di conciliazione è l'udienza di comparizione<sup>15</sup>, che viene così configurata come la fase processuale in cui il giudice provvede a saggiare la volontà dell'imputato e della vittima. Stabilisce il 4° comma 29 d.lgs. 274/2000 che «il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione».

---

<sup>15</sup> Cfr. la *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 59, dove in particolare si sottolinea che «scopo primario dell'udienza di comparizione è dunque quello di favorire, nei reati perseguibili a querela, la composizione conciliativa, e comunque di evitare ove possibile di procedere al dibattimento».

Al fine di permettere al giudice che dovrà presiedere l'udienza di comparizione si prevede nell'art. 29 d.lgs. 274/2000 comma 1° che «almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa nel caso previsto dall'articolo 21, depositano nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione a giudizio con le relative notifiche»

Nel caso quindi si verta nell'ambito di un reato procedibile a querela, onere del giudice nell'udienza di comparizione, subito dopo aver verificato la regolarità del contraddittorio e accertato la regolare costituzione delle parti, a norma dell'art. 484 c.p.p., e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ex art. 492 c.p.p., è quello di procedere al tentativo di conciliazione tra le parti. Il verbo utilizzato «promuove», in assoluta armonia con i criteri della delega fissati nell'art. 17 lett. g del d.lgs. 468/1999, dove si prevede «l'obbligo per il giudice di procedere al tentativo di conciliazione sugli aspetti riparatori e risarcitori conseguenti al reato, nonché in ordine alla remissione della querela ed alla relativa accettazione», non lasciano dubbi circa l'obbligatorietà del tentativo che è oltremodo rimarcata dalla facoltà per il giudice di rinviare l'udienza qualora possa risultare utile per favorire la conciliazione entro un limite di due mesi. In ogni caso, e quindi in particolare nel caso in cui la conciliazione non riesca, stabilisce l'ultima parte del comma 4° dell'art. 29 d.lgs. 274/2000, che «le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione».

A differenza di quanto accade nel processo di fronte al tribunale in composizione monocratica, dove il giudice verifica se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione (art. 555 c.p.p.), qui il giudice di pace deve promuovere la conciliazione fra offeso e querelante<sup>16</sup>; si coglie facilmente il ruolo attivo che il giudice di pace deve avere nella ricerca dei nodi critici del conflitto insorto con il reato, smussando gli angoli di situazioni conflittuali.

Appare chiaro che, poiché la disciplina processuale è funzionale ad una soluzione del conflitto fondata sulla ricostruzione dell'equilibrio compromesso dal reato, diviene condizione necessaria alla praticabilità del tentativo di conciliazione la necessaria presenza di entrambe le parti in udienza, personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Da questo punto di vista la comparizione personale dell'imputato non può certo essere assicurata da un procedimento di partecipazione coattiva; se dunque l'indagato non compare personalmente, si passerà senz'altro alla fase dibattimentale. Per quanto invece riguarda la posizione della persona offesa il decreto legislativo prevede un meccanismo atto a sollecitare la comparizione, nel caso in cui il giudizio sia stato introdotto con il ricorso diretto al giudice di pace. L'art. 30 («Udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della persona offesa») dispone infatti che «la mancata comparizione all'udienza del ricorrente o del suo

---

<sup>16</sup> E' stato invece abolito dalla l. 16 dicembre 1999 n. 479 il tentativo 'facoltativo' di conciliazione che era previsto dall'art. 564 c.p.p. per i reati procedibili a querela. Si prevedeva che il pubblico ministero, anche prima di compiere atti di indagine preliminare, potesse citare querelante e querelato a comparire dinanzi a sé, anche con l'assistenza del difensore, per verificare l'eventuale disponibilità di remissione e relativa accettazione della querela.

procuratore speciale non dovuta ad impossibilità a comparire per caso fortuito o forza maggiore determina l'improcedibilità del ricorso, salvo che l'imputato o la persona offesa intervenuta e che abbia presentato querela chieda che si proceda al giudizio». Prosegue, con chiaro intento sanzionatorio, il comma 2° disponendo che «con l'ordinanza con cui dichiara l'improcedibilità del ricorso ai sensi del comma 1°, il giudice di pace condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni in favore della persona citata in giudizio che ne abbia fatto domanda». Analogamente l'art. 28 comma 3° prevede che la mancata comparizione della persona offesa, alla quale sia stato regolarmente notificato il decreto di convocazione, equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della stessa, qualora sia stata già presentata.

Se la conciliazione riesce viene redatto processo verbale che attesta la remissione della querela o la rinuncia al ricorso<sup>17</sup>; in entrambi i casi è necessaria, per ovvi motivi, l'accettazione dell'imputato (art. 29 comma 5°).

Di notevole importanza è la possibilità per il giudice di pace di avvalersi, nell'assolvimento degli importanti compiti mediativi, anche di ausiliari specializzati che vengono nel decreto legislativo individuati dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. Dispone infatti l'art. 29 comma 4° che «[...] qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice di pace può rinviare l'udienza per un periodo non

---

<sup>17</sup> Questa equivalenza degli effetti fra ricorso e querela si ravvisa anche in fase di presentazione come dispone il 5° comma dell'art. 21 del d.lgs. 274/2000 che equipara gli effetti della presentazione del ricorso a quelli della querela.

superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio». Il decreto null'altro dice circa questi ausiliari del giudice e la loro possibile attività e modalità di intervento<sup>18</sup>: nulla si dice sul profilo professionale, né sui requisiti per assumere un simile incarico. E questa situazione non può che rammaricarci visto che viene tanto esaltata la funzione conciliativa nel nuovo procedimento da una parte ma dall'altra si 'dimentica' di legiferare circa funzioni e soggetti essenziali, dimostrando nei fatti una sfiducia nelle pratiche di mediazione. Nella sostanza si dovrà tenere presente le esperienze nel campo minorile, ma riteniamo comunque essenziale un intervento normativo o al limite regolamentare che possa specificare questa importante attività e i rapporti col giudice in particolare: solo a titolo di esempio nemmeno si riesce a distinguere se queste strutture possano esperire il tentativo di conciliazione in assenza del giudice o se invece debbano operare in presenza o in base a direttive dell'organo giurisdizionale.

Unico dato certo è che questi soggetti devono essere considerati a tutti gli effetti ausiliari del giudice così come i periti, possono quindi intervenire nel processo su incarico dell'organo giurisdizionale, sono tenuti alla collaborazione e sono incompatibili a testimoniare nell'eventuale prosieguo del processo a norma dell'art. 197 lett. *d* del c.p.p. Del resto questa conclusione è supportata

---

<sup>18</sup> Lasciando in pratica ampio potere discrezionale al singolo giudice che di queste strutture può avvalersi. Questa possibilità non è invece prevista dall'art. 555 comma 3° c.p.p. che nemmeno prevede la possibilità di un rinvio dell'udienza a questi fini.

dal disposto dell'ultima parte del comma 4° dell'art. 29, dove si prevede che le dichiarazioni delle parti rese in fase conciliativa non possano essere «in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione»; a maggior ragione è interdetta una testimonianza *de relato* sulle dichiarazioni medesime.

Ovviamente, al fine della riuscita della conciliazione, si deve avere l'impegno di tutte le parti coinvolte, giudice o mediatore professionale, indagato o imputato del reato e persona dal reato offesa. Non solo ma appare di tutta evidenza come sia necessario, per la buona riuscita della conciliazione, anche l'impegno degli avvocati difensori delle parti che sono chiamati a valutare l'utilità della mediazione rispetto agli indirizzi processuali che intendono promuovere. E ancora la figura del difensore appare fondamentale nella fase conclusiva della mediazione quale esperto dei contenuti degli accordi sottoscritti nell'atto di conciliazione in particolare per le loro conseguenze anche patrimoniali tra le parti.

L'incontro tra le parti e il mediatore penale ha carattere personale, volontario e dialogico, la presenza degli avvocati difensori delle parti costituisce e garantisce a queste un supporto tecnico particolarmente esperto per la formulazione del miglior accordo, conforme al desiderio comune.

## CAPITOLO III

### I CASI DI PARTICOLARE TENUITA'

#### *III.1 Irrilevanza penale del fatto*

Nel dibattito giuridico degli ultimi anni, molto si è discusso circa l'introduzione e il potenziamento di un importante strumento tecnico-giuridico che può utilmente concorrere nel fine di razionalizzare il sistema e rendere la giustizia penale più efficace. Si tratta dell'istituto della c.d. 'irrelevanza penale' o 'particolare tenuità' del fatto<sup>1</sup>: esso si caratterizza, in via generale, per operare un'esclusione della procedibilità o della punibilità per fatti di reato che, pur essendo tipici, antigiuridici e coperti dall'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice, risultano, sulla base di criteri indicati legislativamente, privi di un concreto significato di disvalore.

---

<sup>1</sup> Si veda in argomento R. BARTOLI, *L'irrelevanza penale del fatto. Alla ricerca di strumenti di depenalizzazione in concreto contro la ipertrofia c.d. "verticale" del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, n. 4, p. 1473 s., GIUS. AMATO, *Così il «ravvedimento operoso» estingue il reato*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 124 s., G. DI CHIARA, *Esiguità penale e trattamento processuale della "particolare tenuità del fatto": frontiere e limiti di un laboratorio di deprocessualizzazione*, in AA. VV., *Il giudice di pace - Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. SCALFATI, Cedam, Padova, 2001, p. 311 s., M. CARATTIERI, *Le definizioni alternative del procedimento*, in AA. VV., *Il processo penale innanzi al giudice di pace*, Maggioli editore, Rimini, 2001, p. 219 s. e in particolare C. CESARI, *La particolare tenuità del fatto*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 325 s. e G. DE FRANCESCO, *Commento all'art. 34 della l. 28/08/2000 n. 274*, in *Leg. pen.*, 2001, n. 1-2, p. 193 s.

Ciò significa che si attribuisce alla magistratura il potere di dichiarare improcedibili o non punibili fatti i cui elementi di marginalità, individuati secondo parametri predeterminati e dotati del carattere di generalità ed astrattezza, non giustificano la reazione penale dello Stato nonostante la corrispondenza del fatto al modello di un reato. Si tratta quindi di escludere dall'area del penalmente rilevante quella fascia di criminalità 'realmente bagatellare' che ben può annidarsi all'interno di fattispecie costruite in termini espressivi di un disvalore quantitativamente molto differenziato<sup>2</sup>.

Sempre da un punto di vista generale l'istituto dell'irrilevanza penale ben si presta ad essere configurato sia a livello di normativa sostanziale come causa di non punibilità, sia a livello di diritto processuale come causa di improcedibilità. In secondo luogo l'istituto ben può operare rispetto a ogni tipo di reato che si mantenga al di sotto di una certa gravità: proprio quest'ultimo carattere ha contribuito in maniera decisiva all'introduzione del meccanismo nell'area di competenza del giudice di pace, area in cui la modesta gravità dei reati permette al principio di operare e alleggerire il sistema dagli illeciti 'realmente' bagatellari.

Il meccanismo giuridico dell'irrilevanza del fatto è già operativo nel nostro ordinamento limitatamente al processo penale a carico di imputati minorenni: prevede infatti l'art. 27 comma 1° del d.P.R. 22 settembre 1988 n.

---

<sup>2</sup> E' ancora la relazione governativa che abbracciando la concezione della graduabilità dell'illecito, chiarisce come non sia la fattispecie astratta di reato a risultare "bagatellare", ma la sottospecie concreta. Cfr. *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 65.

448<sup>3</sup>, che «durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l'occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore». E' evidente, considerata anche la formulazione letterale, che questa norma abbia rappresentato un modello nella predisposizione della disciplina dell'irrilevanza di cui all'art. 34, pur se la previsione concepita per gli imputati minorenni individua una causa di non procedibilità.

L'ipotesi di un allargamento dell'operatività dell'istituto all'universo penale comune, nell'intento di decongestionare le aule di giustizia, è divenuto di attualità con la presentazione di alcuni disegni di legge: ci riferiamo in particolare al disegno di legge n. 4625/C<sup>4</sup> ove si configurava il meccanismo come causa di non procedibilità (art. 12) e al n. 4625-bis/C che riproduceva la medesima disposizione come causa di non punibilità; successivamente tutti i disegni di legge presentati confluirono nel c.d. 'testo unificato Carotti'<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Recante «Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»; la disciplina ha subito alcune modifiche ad opera della legge 5 febbraio 1992 n. 123.

<sup>4</sup> «Disposizioni in tema di definizione del contenzioso civile pendente, di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, di irrilevanza penale del fatto e di indennità spettanti al giudice di pace. Proroga dell'efficacia del decreto legislativo istitutivo del giudice unico di primo grado», presentato alla Camera dei Deputati il 3 marzo 1988 (*Atti parlamentari, XIII legislatura, Camera dei Deputati, stampato n. 4625*).

<sup>5</sup> Testo unificato delle proposte di legge n. 411, 4625 bis/C e abbinate. La causa di non punibilità, che avrebbe portato l'inserimento di un nuovo articolo nel codice di procedura penale - art. 335-bis - era così formulata: «1) Per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando risulta l'irrilevanza penale del fatto. 2) L'imputato non è punibile quando rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché le modalità della condotta, la sua occasionalità, valutata anche in relazione alla capacità a delinquere del reo, e il grado di colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale. 3) L'irrilevanza penale del fatto può essere dichiarata solo se vi è stata la richiesta del pubblico ministero o dell'imputato. Se è stata esercitata l'azione penale l'irrilevanza del fatto può essere dichiarata se l'imputato non si oppone».

mantenendo la natura di causa di non punibilità. Come ben sappiamo questa parte dell'articolato venne poi stralciata dal testo predisposto e il c.d. testo Carotti entrò in vigore privo di questa normativa come legge 16 dicembre 1999 n. 479<sup>6</sup>, che rappresentò l'approdo dell'importante riforma del c.d. 'giudice unico'.

Il dibattito venne ulteriormente alimentato, quando ancora il provvedimento che sarebbe successivamente sfociato nella 468/1999 era in fase parlamentare, dal lavoro della Commissione ministeriale per la riforma del codice penale, istituita con d.m. 1 ottobre 1998 presieduta dal prof. Carlo Federico Grosso.

Di particolare importanza risulta la relazione conclusiva nella parte in cui delinea i requisiti che avrebbero dovuto presiedere alla delimitazione dell'istituto, onde inserirlo armonicamente nel sistema penale, senza il rischio di scardinare il sistema della responsabilità penale<sup>7</sup>. Al riguardo la relazione individuava schematizzando la «a) necessità di una rigorosa delimitazione dell'area applicativa dell'istituto attraverso limiti quantitativi di pena edittale; b) per il giudizio in concreto di irrilevanza, considerazione primaria degli elementi 'interni' al fatto: la particolare tenuità del fatto, scaturente dalla esiguità del

---

<sup>6</sup> Recante «modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense».

<sup>7</sup> Vd. *Relazione della Commissione Ministeriale per la riforma del codice penale*, istituita con d.m. 1 ottobre 1998 presieduta dal prof. Carlo Federico Grosso, in *Documenti giustizia*, 2000, n. 3. Di particolare importanza è il documento di lavoro su *Inoffensività e irrilevanza del fatto*, predisposto dalla Sotto-Commissione C. F. GROSSO - F. PALAZZO - F. SICILIANO, nella seduta del 21 gennaio 1999, in [http://www.giustizia.it/studierapporti/riformacp/2-inoff\\_irril.htm](http://www.giustizia.it/studierapporti/riformacp/2-inoff_irril.htm).

danno o del pericolo e dal grado della colpevolezza; c) la considerazione dei requisiti esterni al fatto, quali la occasionalità dello stesso, o la prognosi in ordine alla sua non ripetibilità da parte dell'autore, dovrebbero essere costruiti come 'limiti negativi' alla dichiarazione di irrilevanza nonostante la sussistenza dei requisiti indicati sub a) e sub b); d) possibilità di allargare i criteri di valutazione a situazioni di non esigibilità in concreto di una condotta diversa». Nella relazione conclusiva si dava atto dell'importanza del tema soprattutto alla luce di un'eventuale riforma strutturale del diritto penale sostanziale.

Le basi per predisporre l'operatività dell'istituto furono però costituite dall'approvazione della legge delega sulla competenza penale del giudice di pace (l. 24 novembre 1999 n. 468) che prevedeva all'art. 17 lett. f, l'«introduzione di un meccanismo di definizione del procedimento nei casi di particolare tenuità del fatto e di occasionalità della condotta, quando l'ulteriore corso del procedimento può pregiudicare le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato». L'art. 34 ha tradotto questa indicazione in norma operativa introducendo l'istituto della particolare tenuità del fatto come causa di improcedibilità. Il legislatore delegato non nasconde persino l'eventualità che l'introduzione di tale istituto nel processo davanti al giudice di pace possa segnare un banco di prova al fine di saggiarne la funzionalità in vista di una sua applicazione nel rito ordinario.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Così la *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 65.

La relazione governativa ci aiuta nell'analisi della *ratio* che sta alla base dell'introduzione dell'istituto ricordando come la «'particolare tenuità del fatto' come causa di improcedibilità muove dal presupposto che, negli ordinamenti contemporanei (caratterizzati dall'ipertrofia del sistema penale), l'obbligo astratto del perseguimento totale dei reati non possa trovare pratica attuazione. A ben vedere, l'obiettivo di una punizione generalizzata, oltre che impossibile da raggiungere, sembra anche insensata sotto il profilo politico criminale [...]. La dilatazione di campo del diritto penale ha infatti comportato la criminalizzazione in astratto di fatti di minima rilevanza e la conseguente crescita degli affari penali in concreto, con l'introduzione di gravi diseconomie processuali»<sup>9</sup>.

L'intento è dunque quello di legittimare un fenomeno che è ormai sotto gli occhi di tutti gli operatori della giustizia penale: la congestione presente negli uffici delle procure e degli organi giudicanti ha determinato la 'discrezionalità' di fatto, dunque al di fuori di qualunque regolamentazione e controllo, nella scelta di quali reati perseguire efficacemente, lasciando di fatto aperta la porta alla prescrizione per i reati ritenuti minori. Si tratta quindi di prendere atto di una situazione reale ormai insita nel nostro sistema penale e affiancare ai ben collaudati istituti come la perseguibilità a querela, la prescrizione, l'amnistia e la depenalizzazione che, bene o male, contribuiscono al decongestionamento degli organi giudiziari, un istituto nuovo che si propone proprio di evitare il perseguimento di reati bagatellari avendo riguardo alla fattispecie nella sua

---

<sup>9</sup> Cfr. la *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 64.

forma di manifestazione concreta, in ragione della esigua lesività e della occasionalità del fatto, una volta acquisita la consapevolezza del reato come entità misurabile quantitativamente sia nell'*an* che nel *quantum*.

L'altro importante intento perseguito dalla riforma, quello cioè di valorizzare e tutelare il ruolo della persona offesa dal reato, trova credito anche nell'istituto che stiamo analizzando e si manifesta, come vedremo, nella possibilità per questa di far prevalere il proprio interesse alla prosecuzione del procedimento, con modalità e forme differenti a seconda che sia stata, o meno, esercitata l'azione penale.

Rispetto alla disposizione dell'art. 27 d.P.R. 448/1988, che costituisce l'antecedente storico dell'istituto, appare evidente ad una prima analisi il mutamento dal punto di vista terminologico con l'abbandono, nella rubrica dell'art. 34, del termine «irrilevanza» e la sua sostituzione con quello di «tenuità» affiancato dall'aggettivo «particolare». Si è voluto in questo modo subito puntualizzare in maniera più rigorosa, anche sotto il profilo lessicale, l'area di tipicità dell'istituto e distinguerlo in modo netto da un altro istituto che ha appassionato dottrina e giurisprudenza, che si inquadra nella figura della 'necessaria offensività del reato'. Anche con riguardo alla formulazione del disposto della norma risulta *prima facie* evidente come la descrizione degli elementi necessari all'operare dell'istituto contenuta nell'art. 34 sia più precisa e connoti la nuova figura in termini più scrupolosi ed analitici rispetto al modello di riferimento offerto dalla giustizia minorile, che lascia all'interprete la ricerca dei parametri che definiscono la tenuità del fatto.

Un'altra differenza fondamentale attiene alla *ratio* ispiratrice: la norma processuale minorile, accanto ad una evidente finalità deflativa, viene incontro alla esigenza di protezione di un soggetto debole, in una fase particolare della sua vita, attuando il principio di minima offensività del processo. In presenza quindi di fatti criminosi lievissimi ed episodici ben si comprende la risposta di non punibilità quando il soggetto sia minorenni e agire nei suoi confronti potrebbe risultare controproducente per le sue esigenze educative. Nel caso di imputati adulti invece prevale necessariamente il fine deflativo e razionalizzante che l'istituto rappresenta, funzionale a risolvere precocemente la vicenda giudiziaria in presenza di fatti marginali e di entità veramente modesta, pur se al di sopra della soglia di inoffensività e a garantire la concentrazione delle risorse disponibili sui casi di maggiore gravità.

Per quanto invece riguarda l'estensione di questo istituto di *diversion* occorre soffermarsi sul rinvio operato dall'art. 63 comma 1° d.lgs. 274/2000, inserito nel titolo III dedicato alle disposizioni finali e transitorie, dove si estende la disciplina contenuta, tra gli altri, nell'art. 34, in quanto applicabile, a tutti i giudici diversi dal giudice di pace che si trovino a dover giudicare reati generalmente di competenza del giudice onorario<sup>10</sup>. Come in altre occasioni, occorre dare un significato concreto alla clausola «in quanto applicabili». La relazione, a questo proposito, sottolinea come l'applicabilità degli articoli 33, 34, 35, 43 e 44 sia subordinata al fatto che ne derivi una disciplina più

---

<sup>10</sup> Cfr. nota 48 § I.2 per una disamina dei casi.

favorevole per il soggetto autore del reato<sup>11</sup>. Non ci sembra tuttavia che questo parametro possa effettivamente fungere da spartiacque nella determinazione del limite di applicabilità al sistema ordinario, visto che comunque e in ogni caso ne deriva una disciplina più favorevole per l'imputato. Ci pare quindi che detta clausola debba servire sostanzialmente per adeguare la sostanza e il lessico delle norme di riferimento al complesso giuridico del processo ordinario, in modo che possano essere integrate nella sua struttura sistematica in modo omogeneo al fine di evitare possibili incongruenze<sup>12</sup>.

Nel caso specifico del tribunale dei minorenni, anch'esso chiamato all'applicazione delle norme sopra richiamate, che mantiene la sua competenza *ratione personae* a norma del 4° comma dell'art. 4 del decreto legislativo, è possibile invece un concorso nelle discipline poiché in effetti nel processo minorile già, come abbiamo visto, esiste la possibilità di una pronuncia di irrilevanza penale del fatto ex art. 27 d.P.R. 448/1998: in realtà, a ben guardare, non si tratta di vero e proprio concorso di discipline in quanto l'ambito di applicazione e l'operatività delle due norme coincidono solo in parte. Occorre allora distinguere: nella fase delle indagini preliminari, fino all'udienza preliminare, sarà necessario applicare la regola del *favor rei* per dare un contenuto concreto all'inciso «in quanto applicabili» rispetto al minorenni

---

<sup>11</sup> *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, cit., p. 84.

<sup>12</sup> Ad esempio l'art. 34 comma 2° d.lgs. 274/2000 prevede che il giudice, nel corso delle indagini preliminari, dichiari «con decreto d'archiviazione» non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto. Nel caso in cui questa disposizione debba essere applicata dal tribunale si deve ritenere che la stessa pronuncia possa avvenire anche al termine dell'udienza camerale con ordinanza, oltre che con decreto di archiviazione. Nello stesso senso vd. D. VICOLI, *Precedenti e fonti normative*, in AA. VV. *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 32.

imputato in quanto vi è effettivamente un concorso di discipline; nella fase del giudizio un concorso di discipline non si può più decisamente prospettare in quanto unica norma applicabile risulta essere l'art. 34.

### ***III.2 La qualificazione di 'fatto di particolare tenuità'***

Occorrerà a questo punto, dopo aver introdotto l'istituto in un contesto più ampio e averne discusso la *ratio* e i tratti salienti in un'ottica generale, focalizzare la nostra analisi sui presupposti giuridici che devono guidare l'interprete nella qualificazione di 'esiguità' che la norma richiede per il concreto operare del dispositivo di *diversion*.

In via preliminare occorre fare una considerazione fondamentale per la comprensione dell'istituto. Presupposto fondamentale e primario, che trascende i contenuti dell'art. 34 del decreto legislativo 274/2000, per la pronuncia di improcedibilità è la commissione di un reato, nel senso proprio del termine di fatto conforme ad una fattispecie penale corredato dei necessari elementi oggettivi e soggettivi<sup>13</sup>, concretamente punibile, che rientri nella competenza del giudice di pace<sup>14</sup>. Risulta infatti dalla lettera della norma che l'apprezzamento del giudice circa i parametri operativi dell'istituto presuppone che sia già stata risolta positivamente la prima valutazione circa la sussistenza del reato. Se, in particolare, il reato non supera la soglia di inoffensività ed è perciò innocuo, in quanto improduttivo di qualsiasi effetto dannoso o pericoloso, si dovrà concludere con l'applicazione del comma 2° dell'art. 49 c.p. e ritenere che il

---

<sup>13</sup> L'istituto «presuppone l'esistenza di un fatto tipico, antiggiuridico e colpevole» (*Relazione al decreto legislativo 274/2000*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 65).

<sup>14</sup> Si rammenti che il 1° comma dell'art. 63 estende «in quanto applicabili» le disposizioni degli artt. 33, 34, 35, 43 e 44 del decreto al giudice ordinario o speciale che si trovi a decidere circa un reato di competenza del giudice di pace. Cfr. in merito *supra* § I.2 nota 48.

fatto non costituisca reato mancando un elemento essenziale e cioè l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice<sup>15</sup>. Infatti lo iato fra fattispecie e illecito perpetrato può manifestarsi nel senso di rendere configurabile una condotta che, anche se conforme alla descrizione normativa, non sia portatrice di alcuna offensività. E' ormai dato acquisito della dottrina dunque la differenza fra 'irrelevanza penale', conseguente alla tenuità del fatto commesso, e 'necessaria offensività del reato', conseguente ad una condotta del tutto inoffensiva per il bene giuridico che la norma violata intendeva proteggere.

L'art. 34 comma 1° contiene i criteri che devono guidare l'interprete nella ricostruzione del reato al fine di valutare se ci si trovi in presenza di un fatto particolarmente tenue e quindi immeritevole di giudizio: dispone a tal proposito che «il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato».

Occorre innanzitutto sottolineare come il tenore letterale della norma induca una prima fondamentale distinzione. Da una parte troviamo gli elementi

---

<sup>15</sup> *La Relazione al decreto legislativo 274/2000*, cit., p. 65, sottolinea la distinzione affermando che «risalta appieno la differenza con la categoria dei c.d. 'fatti inoffensivi conformi al tipo' che, come noto si traducono in una ipotesi di 'tipicità apparente', in cui il fatto si rivela sostanzialmente e completamente inoffensivo verso il bene tutelato». In termini analoghi al testo si veda GIUS. AMATO, *Così il «ravvedimento operoso» estingue il reato*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 124 e C. CESARI, *La particolare tenuità del fatto*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 330.

relativi all'esiguità del danno o del pericolo, all'occasionalità della condotta e al grado della colpevolezza che risultano necessari nella loro paritaria importanza per la declatoria di irrilevanza e devono quindi essere tutti congiuntamente e concretamente verificati per aversi la pronuncia circa l'irrilevanza. Le congiunzioni utilizzate dal legislatore, confermate dalla relazione, non ci pare possano dare adito a dubbi di sorta<sup>16</sup>. Dall'altro si configura l'eventuale pregiudizio che l'esercizio dell'azione penale comporterebbe alle mutevoli esigenze indicate dalla norma, di cui il giudice, invece, debba tenere conto «altresì», che assume un ruolo secondario e integrativo degli altri criteri. Si richiede in sostanza di soppesare sia il profilo oggettivo della condotta, sia il profilo psicologico per collocare il fatto entro una determinata fascia di offensività, che deve definirsi tenue.

Come la norma impone, la prima valutazione che il giudice dovrà compiere, anche per quanto riguarda le scansioni logico-temporali e dunque seguendo un ordine ben preciso<sup>17</sup>, riguarda la gravità oggettiva del fatto costituente reato. In concreto, mutuando le parole del legislatore, si dovrà stabilire, con un chiaro giudizio di relazione tra il bene giuridico protetto dalla norma violata e l'aggressione, o il pericolo concreto di aggressione, ad esso

---

<sup>16</sup> Vd. la *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, cit., p. 66. Nello stesso senso C. CESARI, *La particolare tenuità del fatto*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 329 s. e GIUS. AMATO, *Così il «ravvedimento operoso» estingue il reato*, cit., p. 124.

<sup>17</sup> Nella *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, cit., p. 66, si sottolinea come sia «ovvio peraltro che il criterio dell'esiguità del danno o del pericolo assumerà la funzione di primo indice rivelatore: solo dopo aver appurato l'esiguità di questo elemento sarà possibile procedere alla verifica delle altre componenti che serviranno, in buona sostanza, a confermare o negare l'indizio di esiguità rintacciato sul piano della dimensione oggettiva del reato».

perpetrato se, rispetto all'interesse tutelato dalla norma, *l'esiguità del danno o del pericolo* che è derivato dalla condotta del soggetto agente, giustifichino l'esercizio dell'azione penale. Il riferimento al «pericolo», come sottolinea la relazione «fa sì che questa valutazione possa riguardare anche il disvalore della condotta nei reati sprovvisti di evento naturalistico o comunque caratterizzati dalla rilevanza delle 'modalità di lesione'»<sup>18</sup>.

L'indagine circa la soglia di esiguità del danno o del pericolo, conseguenza della condotta del soggetto agente, rappresenta il nodo centrale dell'istituto. La configurazione di un danno esiguo, nei reati di danno, ove è necessario che il bene tutelato sia diminuito nella sua integrità, e la configurazione di un esiguo pericolo, nei reati di pericolo, ove è sufficiente che il bene sia stato minacciato, è lasciata al prudente apprezzamento del giudice. In effetti pochissimi appigli sono lasciati all'interprete che dovrà sostanzialmente discernere tra il fatto penalmente rilevante ma non meritevole di giudizio da quello che invece implica la prosecuzione dell'accertamento, proiettato all'infrazione della sanzione. Come già sottolineato la gravità del reato deve comunque collocarsi al di sopra della soglia di inoffensività, soglia che segna il limite minimo della punibilità come, secondo l'opinione più diffusa in dottrina, impone l'art. 49 comma 2° c.p. Per quanto riguarda invece il limite massimo di non punibilità, oltre il quale si giustifica l'impiego di risorse materiali ed umane

---

<sup>18</sup> *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, cit., p. 66. Si noti come nel progetto preliminare presentato nel 1998, c.d. 'testo Carotti' (testo unificato delle proposte di legge n. 411, 4625 bis/C e abbinate), accanto all'«esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato» si enunciassero anche le «modalità della condotta» fra gli oggetti dell'indagine giudiziale volta all'apprezzamento del disvalore dell'evento. Tale parametro è scomparso nell'attuale formulazione del testo dell'art. 34 d.lgs. 274/2000.

per iniziare o proseguire l'azione penale, la decisione è lasciata al giudice che, caso per caso, deve stabilire se, dal punto di vista della gravità del reato, sia giustificata la persecuzione dell'accertamento.

Per quanto riguarda i delitti contro il patrimonio, il nostro ordinamento ha già fatto discendere conseguenze favorevoli al verificarsi di un danno esiguo, con la previsione della circostanza attenuante del «danno patrimoniale di speciale tenuità» di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Non ci sembra comunque che la coesistenza di entrambi gli istituti possa comportare alcuna sovrapposizione poiché la ricorrenza del medesimo parametro, nei delitti contro il patrimonio, comporterà la declatoria di tenuità del fatto solo in presenza anche degli altri due elementi richiesti dall'art. 34, mentre potrà comportare l'attenuante se questi non ricorrono<sup>19</sup>.

Il secondo requisito richiesto, mutuato dal processo a carico di imputati minorenni, è contenuto nel parametro dell'*occasionalità del fatto* (*rectius*: della condotta), già di per sé tenue nel giudizio di gravità. Fra i parametri principali e necessari l'occasionalità si differenzia dalla gravità del reato e della colpevolezza, che operano come criteri interni al reato, in quanto opera come criterio esterno al fatto di reato e sottende in maniera inequivocabile un giudizio circa la capacità a delinquere del reo. La relazione governativa pone in evidenza la valenza special-preventiva di tale requisito e sottolinea come «basti pensare

---

<sup>19</sup> Ritiene invece che l'esiguità del danno di cui all'art. 34 e la speciale tenuità del danno di cui all'art. 62 n. 4 c.p. (alla quale equipara anche l'ipotesi di ricettazione attenuata di cui all'art. 648 comma 2° c.p.) rivestano due differenti graduazioni di offensività, l'una comportante la non rilevanza penale del fatto e l'altra sì, seppur attenuata GIUS. AMATO, *Così il «ravvedimento operoso» estingue il reato*, cit., p. 124 s.

che una serie di fatti scarsamente lesivi può spesso sancire l'inizio di una carriera criminale. Di conseguenza, il fatto bagatellare consumato da un autore "non bagatellare" deve sfuggire al filtro della improcedibilità, quando, ad esempio, costituisce la spia della capacità a delinquere nel contesto delle tipologie criminose interessate dall'istituto»<sup>20</sup>.

Il parametro sembra dunque indicare una condotta che rappresenti i caratteri di assoluta episodicità nella vita dell'indagato, di tal guisa che il fatto dovrà integrare la manifestazione di una tendenza a delinquere assolutamente sporadica in riferimento al tipo di offesa arrecata. In conseguenza, anche se il fatto è esiguo dal punto di vista oggettivo della gravità, la mancanza di occasionalità nella condotta, ed anzi, la sua reiterazione costituisce spia evidente della capacità a delinquere. Ma poiché la *ratio* dell'istituto non sembra quella di favorire esclusivamente i soggetti incensurati, che darebbe un'interpretazione del parametro di carattere puramente 'cronologico', bensì quella di incentivo a perdonare un'episodio realmente bagatellare per evitare di 'creare' le basi di una carriera criminale, ci sembra corretto limitare il giudizio ai precedenti penali riguardanti l'offesa del medesimo bene o di beni simili. In questo senso si dovrà certamente escludere il carattere occasionale di una condotta che veda precedenti della stessa indole, o addirittura riconducibili alla stessa fattispecie: anche in presenza di fatti lievissimi, il recidivo specifico non potrà dunque essere

---

<sup>20</sup> *Relazione al decreto legislativo 274/2000, cit., p. 66.*

ammesso all'istituto di favore<sup>21</sup>. Non ci pare che debba invece necessariamente escludersi la pronuncia di improcedibilità in presenza di recidiva semplice, poiché la commissione di precedenti eterogenei non esclude *tout court* il carattere occasionale del fatto per cui si procede<sup>22</sup>. D'altro canto il legislatore avrebbe potuto far riferimento all'istituto del codice penale se avesse voluto considerare qualunque precedente come ostativo alla concessione del beneficio.

La valutazione dell'occasionalità dovrà naturalmente anche tenere conto di eventuali precedenti sentenze, passate in giudicato, oltre che di condanna anche di proscioglimento irrogate dal giudice di pace che, benché in applicazione dell'art. 45 non comportano la menzione nei certificati del casellario giudiziale richiesti dal privato, tuttavia compaiono nei certificati che il giudice e il pubblico ministero possono ottenere ai sensi dell'art. 688 c.p.p. In questo modo anche una precedente sentenza che abbia dichiarato l'improcedibilità per la particolare tenuità del fatto potrà legittimamente fondare il giudizio negativo in merito al parametro dell'occasionalità quando l'offesa attenga a beni della stessa indole.

Per quanto riguarda il concorso formale, quando cioè risulti applicabile al fatto l'art. 81 comma 1° c.p., propendiamo per l'interpretazione che non esclude l'occasionalità del comportamento, visto l'appartenere del requisito al 'fatto' e non al 'reato', cosicché «la contestuale violazione di più norme penali

---

<sup>21</sup> Nello stesso senso GIUS. AMATO, *Così il «ravvedimento operoso» estingue il reato*, cit., p. 125 e C. CESARI, *La particolare tenuità del fatto*, cit., p. 330.

<sup>22</sup> Dello stesso avviso è C. CESARI, *La particolare tenuità del fatto*, cit., p. 331.

costituisce un dato "tecnico", effetto giuridico plurimo di una sola condotta materiale, che non per questo si moltiplica tante volte, per quante norme ha violato, restando invece unica ed eventualmente occasionale»<sup>23</sup>. Ci sembra invece corretto negare il parametro dell'occasionalità ad un fatto che rappresenti l'esecuzione di un disegno criminoso più ampio, presupposto per l'applicabilità della disciplina del reato continuato, di cui al comma 2° dell'art. 81 c.p. In questo caso la molteplicità degli episodi criminosi esprime una più marcata capacità a delinquere, difficilmente compatibile con la declatoria di improcedibilità<sup>24</sup>.

Parametro ulteriore, oggetto di una valutazione autonoma rispetto alla portata materiale del fatto, è la valutazione dell'elemento soggettivo del reato, rappresentato dal *grado della colpevolezza*. Si richiede al giudice una valutazione anticipata circa l'intensità del dolo o del grado della colpa, in chiaro riferimento all'art. 133 comma 1° n. 3 c.p. in tema di valutazione della gravità del reato agli effetti della pena. La relazione pone l'accento sui casi in cui più facilmente potrebbero ravvisarsi giudizi di colpevolezza che giustificano l'astensione dal esercizio dell'azione penale, espressamente richiamando, a fini semplificativi, le ipotesi di dolo d'impeto, di dolo eventuale, di colpa lieve

---

<sup>23</sup> C. CESARI, *La particolare tenuità del fatto*, cit., p. 331.

<sup>24</sup> *Contra* GIUS. AMATO, *Così il «ravvedimento operoso» estingue il reato*, cit., p. 124 s.; l'autore, oltre a non escludere l'occasionalità del fatto nel concorso formale, non ne limita l'applicabilità *ab imis* nemmeno nel reato continuato, in quanto ritiene di intendere il parametro della occasionalità «non nel senso di condotta che deve essere necessariamente unica ma nel senso di condotta che, seppur materialmente reiterata, non sia "sistematica" e, come tale, dimostrativa della possibile ricaduta del reo nell'illecito». Nel senso del testo cfr. C. CESARI, *La particolare tenuità del fatto*, cit., p. 331, ove l'autrice aggiunge che «lo stesso disegno criminoso che funge da fattore unificante sarebbe, del resto, apprezzabile sotto il profilo del grado di colpevolezza, che è difficile, in simili casi, definire tenue».

ovvero all'esistenza di situazioni «semi-scusanti» in cui non si possa esigere in concreto una condotta diversa<sup>25</sup>.

Una volta concluso il giudizio circa l'effettiva esistenza dei presupposti che abbiamo definito 'primari' d'improcedibilità, sia nel fatto e sia nella 'colpevolezza', nella misura in cui non giustificano l'esercizio dell'azione penale, l'art. 34 comma 1° chiede al giudice di tenere conto «altresì» dei possibili effetti pregiudizievoli che il processo penale può arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'indagato o dell'imputato, se è già stata esercitata l'azione penale. Questo apprezzamento prescinde totalmente dal giudizio sulla condotta criminosa: si tratta di un giudizio prognostico sulla vita della persona, in considerazione di aspetti significativi come il lavoro, lo studio, la famiglia e la salute.

L'avverbio utilizzato consente di affermare innanzitutto che il parametro non riveste un ruolo autonomo e si presenta invece come presupposto secondario e solo apparentemente ulteriore una volta che il giudice di pace abbia stabilito che il fatto è scarsamente lesivo, minimamente colpevole e del tutto occasionale nella sua concreta manifestazione. Il prevedibile pregiudizio deve concernere almeno uno dei beni elencati nella norma, elenco che, pur nella genericità dei criteri adottati, deve considerarsi tassativo e quindi insuscettibile di integrazioni in via esegetica. Il carattere secondario del requisito si ricava anche dal mutamento terminologico avvenuto nella trasposizione dalla legge

---

<sup>25</sup> Si veda la *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 66.

delega («quando l'ulteriore corso del procedimento»), che lasciava presagire, sulla spinta di quanto previsto nella legislazione penale minorile<sup>26</sup>, la necessaria presenza anche di questo requisito al pari degli altri, alla formula adottata nel decreto legislativo («tenuto conto altresì»), che definisce invece un mero criterio aggiuntivo e integrativo. In effetti molto critico era stato il legislatore delegato in sede di parere allo schema di decreto trasmesso al Parlamento, in quanto riteneva che la norma così come formulata fosse passibile di risolversi in una discriminazione inaccettabile nei confronti dei soggetti che non possono vantare l'attualità di simili esigenze perché disoccupati o privi di un nucleo familiare o che non hanno esigenze di studio. In particolare veniva posto in evidenza come il pregiudizio che il processo può arrecare sulla vita di relazione del soggetto orienti l'istituto verso esigenze di natura socio-personologica che potrebbero porsi in contrasto con la Carta costituzionale.

Non si può in effetti, anche a voler superare il dato letterale dell'art. 34, elevare il criterio in esame al pari degli altri criteri visti senza avvicinarsi pericolosamente a profili di incostituzionalità con l'art. 3 comma 1° Cost. che, com'è noto, sancisce l'uguaglianza formale dei cittadini, in particolare per ciò che concerne le condizioni personali o sociali. Nello stesso senso argomentava la Commissione Giustizia della Camera che, nel suo parere, ne sollecitava l'estromissione. Di diverso avviso la Commissione Giustizia del Senato<sup>27</sup> che

---

<sup>26</sup> Nel processo penale a carico di imputati minorenni, ove la tipologia degli autori impone particolari trattamenti e tutto il procedimento penale dev'essere improntato alla funzione educativa di recupero attivo del soggetto, ben trova giustificazione la valutazione personologica del soggetto.

<sup>27</sup> *Parere della Commissione Giustizia del Senato*, in *Dir. giust.*, 2000, n. 31, p. 75 s.

non ravvisava nell'articolato i sospetti di incostituzionalità e faceva all'opposto notare come «anche il soggetto che non ha, in quel momento, famiglia, studi in corso o lavoro, ben può ricevere pregiudizio dalla prosecuzione del procedimento: vuoi perché proprio la sua povertà di relazioni sociali lo rende più vulnerabile dalle sanzioni sia pur modeste che il giudice di pace gli potrà infliggere, [...] vuoi perché il processo può comunque nuocergli nella prospettiva di conseguire un lavoro e in genere di realizzare una maggiore integrazione sociale».

Il Governo, prendendo atto dei pareri espressi dal Parlamento e ritenendo in parte fondate le argomentazioni del Senato ha dunque mantenuto, nella formula definitiva inserita nell'art. 34, il riferimento alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute, ma ne ha depotenziato l'importanza rispetto alla originaria caratterizzazione, di modo che «l'improcedibilità rimane così saldamente ancorata a presupposti oggettivi e soggettivi (la tenuità dell'illecito e la sua occasionalità) rispetto ai quali il riferimento alle ripercussioni del procedimento sulle condizioni di vita dell'autore fornisce un ulteriore, ma non decisivo, contributo di chiarificazione»<sup>28</sup>.

Ci sembra allora, alla luce di queste considerazioni, che il parametro, come formulato nel decreto legislativo, si presenti come una formula priva di significato, senza sostanzialmente capacità descrittiva, in quanto troppo lato e generico, e di importanza non caratterizzante. Innanzitutto non viene in alcun

---

<sup>28</sup> Così la *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, in *Guida dir.*, cit., p. 67.

modo specificata la scala di valori alla quale il giudice debba fare riferimento per valutare il pregiudizio. In secondo luogo appare arduo prospettare un pregiudizio apprezzabile che derivi dalla sottoposizione ad un procedimento che al massimo si può concludere con la condanna ad una pena paradetentiva.

In definitiva crediamo che gli effetti pregiudizievoli che l'ulteriore corso del procedimento possono arrecare all'autore del reato non costituiscano una condizione necessaria per integrare la pronuncia di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto ma, volendo, la loro presenza permetterà al giudice di rafforzare la motivazione che ravvisi la presenza dei tre elementi necessari alla configurazione dell'improcedibilità<sup>29</sup>. Si tratta di un requisito 'esplicativo' degli altri requisiti che non contribuisce alla definizione della particolare tenuità di un fatto già di per sé da considerare tenue secondo i parametri oggettivi e soggettivi di cui alla prima parte del comma 1° dell'art. 34. Solo in questo modo si allontanano anche i sospetti di incostituzionalità sulla norma medesima, per la parte che stiamo commentando, che forse risulta più il frutto di una tecnica legislativa mediocre che si è preoccupata primariamente di esportare il modello

---

<sup>29</sup> Nello stesso senso cfr. M. CARATTIERI, *Le definizioni alternative del procedimento*, in AA. VV., *Il processo penale innanzi al giudice di pace*, Maggioli editore, Rimini, 2001, p. 233, ove l'autore lapidariamente afferma che «se si arriva a sostenere che il pregiudizio può essere arrecato ugualmente al lavoratore e al disoccupato, al padre di famiglia e al vagabondo, è chiaro che questo indicatore perde qualsiasi funzione e risulta in pratica superfluo». Vd. anche C. CESARI, *La particolare tenuità del fatto*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 332. L'autrice nota come «in altre parole, stabilito che il fatto è scarsamente lesivo, minimamente colpevole e del tutto occasionale, non si vede come la prosecuzione del procedimento penale che lo concerne possa non avere ripercussioni negative sulla vita personale dell'indagato. Per contro, ove il reato commesso non raggiunga il grado di tenuità richiesto dall'art. 34 per inibire l'azione penale, non è sulla base delle condizioni personali del suo autore che si può evitare di perseguirlo, alla luce del chiaro disposto dell'art. 3 comma 1 Cost.». Per la Commissione Giustizia del Senato la locuzione «ha la funzione di soccorrere l'operatore giudiziario allorché non sia agevole definire in prima battuta se il fatto rivesta o meno aspetti di particolare tenuità» (*Parere della Commissione Giustizia del Senato*, cit.).

in vigore di fronte al tribunale per i minorenni che a creare un nuovo modello di definizione anticipata del procedimento strutturato su basi autonome e indipendenti<sup>30</sup>. Diversamente argomentando e se si ritenesse dirimente nella verifica di improcedibilità il presupposto dell'ultima parte dell'art. 34, non si vede come si possano evitare censure di legittimità sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza sancito, come più volte ricordato, dall'art. 3 Cost. E allo stesso modo si produrrebbe una grave frattura dal punto di vista della legalità penale, anch'essa principio costituzionalmente garantito dall'art. 25, in considerazione dell'assoluta genericità e indeterminatezza, fonti inesauribili di discrezionalità, del parametro valutativo in oggetto.

---

<sup>30</sup> Questo convincimento è rafforzato dalle stesse parole della relazione al d.lgs. 274/2000 quando nota che «l'esigenza di non creare, se non nei casi strettamente indispensabili, meccanismi non previsti dalla delega ed ignoti all'ordinamento, ha portato a valorizzare la circostanza che la legge delega, per la parte che qui interessa, si è ispirata all'art. 27, comma 1, del processo minorile, [...]». Cfr. la *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, cit., p. 67.

archiviazione, prevede infatti che «il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata, nonché nei casi previsti dagli articoli 411 del codice di procedura penale e 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, nonché dell'articolo 34 commi 1° e 2° del presente decreto. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice»<sup>31</sup>. A sua volta aggiunge l'ultimo comma del medesimo articolo che «quando è ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni di cui all'art. 415 del codice di procedura penale». Il giudice di pace competente per il provvedimento di archiviazione è quello individuato con l'applicazione degli artt. 19 comma 2° e 5 comma 2° del decreto legislativo, ossia il giudice di pace 'circondariale', competente in tutta la fase preliminare del giudizio<sup>32</sup>.

L'archiviazione assume quindi una dimensione più ampia rispetto all'omologo istituto disciplinato dal codice di procedura penale<sup>33</sup>. I casi di archiviazione previsti nel codice di procedura penale e richiamati dall'art. 17 sono quelli contenuti negli artt. 408, che disciplina l'infondatezza della notizia di reato<sup>34</sup>, 411, che prende in considerazione gli «altri casi di archiviazione» -

---

<sup>31</sup> Come appare logico ed evidente quindi, malgrado la generica formula utilizzata nell'art. 34 comma 2°, il provvedimento archiviativo è subordinato all'iniziativa del pubblico ministero non potendosi in alcun modo prospettare un potere diretto del magistrato giudicante nell'esercizio dell'azione penale.

<sup>32</sup> Si tratta, com'è ormai noto, del «giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente». Cfr. *supra* § I.2.

<sup>33</sup> Sull'argomento cfr. D. CARCANO, *Archiviazione*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 166 s., A. PETRONCINI, *Le indagini preliminari*, in AA. VV., *Il processo penale innanzi al giudice di pace*, Maggioli editore, Rimini, 2001, p. 81 s.

<sup>34</sup> Per dare un senso logico al richiamo, superfluo, contenuto nell'art. 17 d.lgs. 274/2000 all'art. 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271, esso deve essere letto come un semplice, seppur autorevole, monito al metodo con cui l'interprete debba verificare il grado di fondatezza della notizia di reato ma non rappresenta affatto un'ulteriore ipotesi di archiviazione oltre a quelle citate.

mancanza di una condizione di procedibilità, estinzione del reato, circostanza che il fatto non sia previsto dalla legge come reato - e 415, che fonda la richiesta di archiviazione sulla circostanza che sia rimasto ignoto l'autore del reato *de quo*.

Accanto a questi casi poi il comma 1° dell'art. 17 ha introdotto una particolare ipotesi di archiviazione che si fonda sui presupposti del successivo art. 34, commi 1° e 2°. Circa i contenuti e le implicazioni del 1° comma dell'art. 34, che disciplina i presupposti oggettivi e soggettivi, interni ed esterni al fatto, che devono guidare l'interprete nella ricostruzione del fatto di reato, al fine di verificarne la possibile qualificazione giuridica di «fatto di particolare tenuità», abbiamo ampiamente discusso nel paragrafo che precede e non occorre spendere altre parole.

Si tratta dunque di analizzare il comma 2° dell'art. 34 del d.lgs. 274/2000, anch'esso richiamato dall'art. 17. Questo prevede che «nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento». In linea con questa disposizione prevede il 2° comma dell'art. 17 che il pubblico ministero che ritenga di chiedere l'archiviazione debba altresì notificare copia della relativa richiesta alla «persona offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale

archiviazione»<sup>35</sup>, corredata dalla precisazione che nel termine di dieci giorni può prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini.

La pronuncia con cui il giudice in questa fase del procedimento dichiara il non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto è dunque condizionata al verificarsi di un ulteriore requisito di carattere negativo, oltre a quelli di natura attinente al fatto e all'agente: non deve risultare un «interesse della persona offesa alla prosecuzione del giudizio», come espressamente afferma l'art. 34 comma 2° sopra riportato. La relazione giustifica la necessità di tale accertamento evidenziando come «è opportuno, quindi, che la domanda di processo si arresti solo se la persona offesa manifesti un sostanziale disinteresse alla prosecuzione del procedimento: disinteresse che, in larga misura, potrà costituire la spia di un conflitto ormai sedato, o attraverso forme di riparazione o, più semplicemente, per intimo convincimento». In tal modo, sottolinea ancora la relazione, si impedisce che si pervenga a prassi sostanzialmente abrogative di illeciti penali, dovute appunto ad un eccessivo ricorso alla causa di improcedibilità<sup>36</sup>.

Pur condividendo questa posizione in linea di principio, la Commissione Giustizia del Senato faceva notare, nel parere allo schema di decreto legislativo, come non apparisse opportuno condizionare la non celebrazione del processo

---

<sup>35</sup> Si osservi che nel procedimento di fronte al tribunale ex art. 408 c.p.p. si prevede che venga notificato ad opera del p.m. l'avviso della richiesta di archiviazione e non invece la copia della richiesta stessa.

<sup>36</sup> *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 68.

penale al consenso del privato, pur se in presenza di un fatto, oggettivamente e soggettivamente, bagatellare. E ciò soprattutto in previsione di quei casi in cui l'interesse del privato offeso sia stato comunque soddisfatto attraverso gli strumenti conciliativi o in altro modo e la volontà punitiva risulta essere dettata esclusivamente da risentimento, puntigliosità o comunque da motivazioni estranee all'azione pubblica. Concludeva quindi la Commissione suggerendo una diversa formula che tenesse conto di questa, non remota possibilità, e consentisse al giudice di superare l'ingiustificata opposizione della vittima<sup>37</sup>. Il Governo non ha ritenuto di aderire al suggerimento del Senato e ha superato l'obiezione mettendo l'accento sulla inter-applicabilità degli istituti che permettono la soluzione anticipata. In particolare nella relazione si sottolinea come «il potere della vittima di interdire l'arresto del procedimento è fortemente temperato dall'esistenza di una causa estintiva del reato (v. art. 35) derivante dalla tenuità di condotte riparatorie o risarcitorie che il giudice reputa congrue a soddisfare l'interesse della vittima»<sup>38</sup>.

Si è ritenuto così di valorizzare, in armonia con tutta la riforma, la posizione dell'offeso che si sostanzia nell'interesse alla prosecuzione del giudizio, interesse che deve essere espresso e risultare in modo non equivoco dagli atti del procedimento.

---

<sup>37</sup> La Commissione suggeriva una formula di tal fatta: «sempre che la persona offesa non si opponga, e in tal caso il suo interesse non sia stato o non possa essere altrimenti tutelato». Cfr. *Parere della Commissione Giustizia del Senato*, in *Dir. giust.*, 2000, n. 31, p. 75. s.

<sup>38</sup> *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, cit., p. 69.

Le modalità di accertamento di questo interesse possono essere di vario tipo: possono rilevarsi innanzitutto nella querela o nel ricorso immediato al giudice, ove la persona offesa chieda di essere avvisata nel caso di richiesta di archiviazione e contestualmente manifesti la propria contrarietà al mancato esercizio dell'azione penale per la particolare tenuità del fatto. Al di là di questo caso in cui è evidente la volontà della vittima, non è nemmeno da escludere la diretta manifestazione che la persona offesa può esprimere nel corso stesso delle indagini preliminari, ad esempio a seguito di escussione da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria<sup>39</sup>. Si pone tuttavia un onere di non poco conto nel caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione del p.m. introdotto dall'ultima parte dell'art. 17 comma 2° , ove espressamente si prevede che «con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie». Con le medesime modalità può operare la persona offesa che abbia introdotto il giudizio con ricorso immediato al giudice di pace ex art. 26 comma 2° (art. 17 comma 3°). Non sembra quindi sufficiente un'opposizione generica, ma tale richiesta deve essere motivata e soprattutto, a pena di inammissibilità dell'atto, deve indicare gli elementi di prova a sostegno della domanda in opposizione.

Resta comunque da chiarire se si possa configurare un obbligo di interpellare la persona offesa che non abbia manifestato alcunchè in merito al

---

<sup>39</sup> Si veda ancora la *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, cit., p. 69.

suo interesse al giudizio. Non ci pare che si possa sostenere con alcuna argomentazione che il giudice delle indagini preliminari debba andare al di là degli atti trasmessi dal p.m. con la richiesta e acquisire direttamente dalla vittima del reato la sua manifestazione di volontà, mediante la convocazione della persona offesa<sup>40</sup>. Ma anche per quanto riguarda il pubblico ministero nessuna norma impone tale onere; sarà quindi sua cura, se lo ritiene opportuno nel corso delle indagini, magari tramite la polizia giudiziaria, sentire la persona che si dichiara offesa dal reato per saggiarne la volontà. Si tratta però di una valutazione di opportunità qualora l'organo dell'accusa ritenga di richiedere l'archiviazione. L'onere di attivazione resta perciò a carico esclusivamente della persona offesa che, solo se previdente e diligente, potrà far valere il suo interesse alla continuazione del processo.

Se, quindi, l'interesse della persona offesa non risulta in modo chiaro, sia nel caso che esso mai sia stato espresso, sia nel caso che non le venga richiesto, e il giudice ritenga esistenti tutti gli elementi che permettono di inquadrare il fatto nella particolare tenuità, accoglie la richiesta del pubblico ministero ed emette il decreto di archiviazione ex artt. 17 comma 4° e 34 comma 2°. Viene così di fatto in parte mitigata la forza condizionante della volontà della vittima del reato rispetto alle valutazioni del pubblico ministero e del giudice che, in mancanza delle risultanze dell'interesse della vittima che, ripetiamo, potrebbe

---

<sup>40</sup> In senso conforme vd. M. CARATTIERI, *Le definizioni alternative del procedimento*, in AA. VV., *Il processo penale innanzi al giudice di pace*, Maggioli editore, Rimini, 2001, p. 225 e C. CESARI, *La particolare tenuità del fatto*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 343.

essere dato dall'ignoranza circa l'esistenza del provvedimento, sono liberi di addivenire alla definizione anticipata del procedimento.

Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone l'archiviazione con decreto. La decisione è assunta *de plano* e non lascia alcuno spazio al contraddittorio al di là di quello, eventuale e cartolare, con la persona offesa che abbia fatto richiesta di essere informata circa l'archiviazione (art. 17 comma 2°) o si sia valsa della possibilità di proporre ricorso immediato al giudice di pace (art. 17 comma 3°). Se, invece l'istanza archiviativa per la particolare tenuità del fatto non viene accolta, il giudice di pace «restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione» (art. 17 comma 4°).

Si pone altresì l'interrogativo legittimo se il decreto debba essere motivato, visto il silenzio sul punto dell'art. 17. In termini generali l'art. 125 c.p.p., che contiene la disciplina delle forme dei provvedimenti del giudice, prevede che, a pena di nullità, i decreti debbano essere motivati nei casi in cui ciò sia espressamente previsto dalla legge.

Nessuna possibilità di opposizione in questa fase, è invece lasciata all'indagato, che può vedersi archiviare il procedimento senza essere mai stato sentito, «in considerazione del fatto che la pronuncia di improcedibilità non produce alcun effetto "negativo nei suoi confronti"»<sup>41</sup>. Pur prendendone atto,

---

<sup>41</sup> Così la *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, cit., p. 69. In senso conforme vd. M. CARAFFERI, *Le definizioni alternative del procedimento*, cit., p. 227. *Contra* vd. C. CESARI, *La particolare tenuità*

non ci sembra che la scelta legislativa possa andare esente da critiche poiché crediamo che la struttura e le caratteristiche dell'esito archiviativo per la particolare tenuità del fatto comportino comunque degli effetti pregiudizievoli per l'indagato. Innanzitutto, come abbiamo già sottolineato, la struttura dell'istituto della particolare tenuità si fonda sulla ricostruzione delle caratteristiche di un fatto di reato sussistente e non solo postulato come tale. Anzi, al fine della valutazione circa la tenuità, si chiede al giudice un'analisi che va ben al di là delle altre cause di improcedibilità che si fondano su presupposti di carattere 'tecnico', che nulla dicono circa il 'merito' del fatto.

L'introduzione nell'ordinamento penale dell'istituto di favore deve confrontarsi necessariamente con i principi costituzionali a cui il sistema, in particolare quello della giustizia penale, si deve conformare. Il primo e fondamentale problema che da questo punto di vista si pone è quello che riguarda la compatibilità dell'istituto con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale ad opera del pubblico ministero stabilito dall'art. 112 della Carta Costituzionale<sup>42</sup>. La relazione governativa si fa carico di prevenire l'obiezione circa la dubbia costituzionalità della norma sottolineando che «il sistema così prefigurato appare in perfetta sintonia con il principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale, proprio perché la declatoria

---

*del fatto*, cit., p. 340 s.

<sup>42</sup> Questo problema riguarda esclusivamente l'ipotesi disciplinata dal comma 2° dell'art. 34, nel quale è lo stesso pubblico ministero nella fase delle indagini a richiedere l'archiviazione ai sensi dell'art. 17 comma 1°, rinunciando all'esercizio dell'azione penale. Il problema invece non si pone nel caso disciplinato dal comma 3° dell'art. 34, che, come vedremo, prende in considerazione l'ipotesi che l'esercizio dell'azione penale si già stato attuato e la sentenza di improcedibilità, sia essa preliminare o successiva al dibattimento, si aggiunge ai casi già previsti in via generale per la mancanza di una condizione di procedibilità.

di improcedibilità risulta sufficientemente "conformata" nei suoi presupposti applicativi e destinata a formare oggetto di un provvedimento del giudice». In questo senso «la violazione del principio non si verifica, giacché l'articolo 112 della Costituzione non esclude che l'ordinamento possa prevedere ipotesi in cui l'obbligo del pubblico ministero di esercitare l'azione penale intervenga all'esito di applicazione di canoni fissati dal legislatore con carattere di generalità e astrattezza»<sup>43</sup>.

Al fine dunque di verificare la validità di questa affermazione occorre considerare il modo in cui il principio di obbligatorietà dell'azione penale è stato attuato nel nostro ordinamento. L'art. 50 c.p.p. stabilisce che il pubblico ministero esercita l'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione. In questo senso l'esercizio dell'azione penale non è una scelta obbligata, ma è alternativa alla richiesta di archiviazione. Come abbiamo già sottolineato l'art. 17 d.lgs 274/2000 ha affiancato alle ipotesi di archiviazione già previste nell'ordinamento quella ulteriore che si fonda sui parametri contenuti nell'art. 34 commi 1° e 2°. Occorrerà dunque verificare questi parametri di applicazione dell'istituto per verificarne la compatibilità ai principi. Ci sembra allora di poter accogliere le conclusioni del Governo in sede di relazione al decreto legislativo e sostenere che la sospetta incostituzionalità con il principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, da alcuni adombrata, non sia fondata in virtù del controllo giudiziale esercitato sulla base

---

<sup>43</sup> *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, cit., p. 67.

dei criteri stabiliti in via astratta dal 1° comma dell'art. 34, salvo le riserve che abbiamo espresso circa il pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può arrecare agli interessi dell'indagato.

L'elemento che desta invece perplessità dal punto di vista del rispetto dei principi costituzionali è dato invece dalla condizione richiesta dallo stesso art. 34 comma 2°, ossia la circostanza che non risulti un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. E' assolutamente chiaro l'intento del legislatore, ampiamente motivato nella relazione, di valorizzare la prospettiva della vittima del reato ma si deve, d'altro canto, indagare se una limitazione così ampia e generica non si risolva in uno scavalco della dovere dei soggetti preposti al corretto esercizio dell'azione penale: pubblico ministero e giudice di pace c.d. 'circondariale'. Nel nostro ordinamento è infatti prevista (art. 409 comma 5° c.p.p.), sempre a tutela della garanzia costituzionale dell'obbligo di esercitare l'azione penale, la possibilità che il giudice imponga al pubblico ministero di formulare l'imputazione; tale possibilità è stata prevista anche dal d.lgs. 274/2000, nell'ultima parte del 4° comma dell'art. 17. Ci sembra però che questa possibilità divenga una scelta obbligata nel momento in cui il giudice per le indagini preliminari, pur di fronte ad una richiesta di archiviazione dell'accusa che condivide, accerti l'esistenza di un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. Ci sembra allora in buona sostanza di poter affermare che tale interesse influisca sull'obbligo costituzionale di esercizio dell'azione penale in quanto introduce un'ipotesi particolare di formulazione coatta dell'imputazione. Ma, mentre le statuizioni degli artt. 409 comma 5°

c.p.p. e 17 comma 4° d.lgs. 274/2000 rispondono alla necessità di assicurare un controllo giurisdizionale sul rispetto da parte del pubblico ministero dell'obbligo di esercitare l'azione penale, la previsione dell'art. 34 comma 2° discende dalla 'volontà' del privato che è parte del procedimento e non dal controllo del giudice; diverrà allora di fondamentale importanza la prassi giurisprudenziale che necessariamente dovrà dare un contenuto concreto alla qualificazione dell'«interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento».

Occorre, in fine, sottolineare come, nei casi in cui debba giudicare il tribunale su reati di competenza del magistrato onorario, nonostante la lettera dell'art. 35 comma 2° induca a ritenere possibile solo una pronuncia con decreto, conforme alla struttura del processo di fronte al giudice di pace che non prevede l'udienza in camera di consiglio, deve ritenersi conforme al dettato dell'art. 63 comma 1° anche una pronuncia con ordinanza al termine dell'udienza camerale, rappresentando un ulteriore possibile esito di quest'ultima.

Occorre a questo punto, per concludere il discorso circa la particolare tenuità del fatto, analizzare l'ultimo comma dell'art. 34 del decreto legislativo 274/2000 che prevede la possibilità per il giudice di pace di emettere una sentenza di proscioglimento nel corso del giudizio, una volta dunque esercitata l'azione penale.

In via preliminare occorre ricordare che l'esercizio dell'azione penale nel processo innanzi al giudice di pace<sup>44</sup> può avvenire in due differenti modi: la distinzione si fonda sui due possibili metodi di *vocatio in ius* a seconda che l'iniziativa sia pubblica o dell'offeso direttamente. Nel primo caso l'iniziativa è del pubblico ministero che formula l'imputazione e autorizza la polizia giudiziaria alla citazione a giudizio dell'imputato a norma del combinato disposto degli artt. 12, 15 comma 1° e 20 d.lgs. 274/2000<sup>45</sup>. Nel secondo caso l'esercizio dell'azione penale avviene con il decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice a seguito del ricorso immediato presentato dalla persona offesa a norma dell'art. 27 d.lgs. 274/2000, decreto che, come prevede la lett. *d* del medesimo articolo, contiene la trascrizione dell'imputazione<sup>46</sup>.

Successivamente all'esercizio dell'azione penale il giudice di pace, qualora ritenga ravvisabile nel reato contestato un fatto di particolare tenuità, potrà quindi emettere una sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità.

---

<sup>44</sup> Si rammenta che nel processo ordinario, l'esercizio dell'azione penale è disciplinato dagli artt. 405 e 550 c.p.p.

<sup>45</sup> Nel caso in oggetto si verifica uno sfasamento temporale fra l'esercizio dell'azione penale che, a norma dell'art. 15 comma 1° coincide con l'emanazione dell'atto autorizzativo, e il passaggio di *status* da indagato a imputato che invece necessita, come dispone l'art. 3, dell'atto di citazione a giudizio disposto dalla polizia, che contiene l'imputazione formulata dal p.m., e interviene quindi ad azione penale ormai esercitata. Nello stesso senso R. ORLANDI, *I soggetti*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 89. e F. CAPRIOLI, *Esercizio dell'azione penale: soggetti, morfologia, controlli*, in AA. VV., *Il giudice di pace - Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. SCALFATI, Cedam, Padova, 2001, p. 167 s. che sottolinea come «l'emanazione dell'atto autorizzativo deve ritenersi necessaria ma anche sufficiente perché l'azione penale possa dirsi promossa». In termini opposti si legga GIUS. AMATO, *Sui delitti a querela la prima via è la conciliazione*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 113, per il quale «l'esercizio dell'azione penale si ha con la citazione in giudizio, che è articolata sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero: è nel momento della formulazione di questa che vi è esercizio dell'azione penale, con la conseguente assunzione della qualifica di imputato».

<sup>46</sup> Nessuno iato si verifica in questo caso fra l'esercizio dell'azione penale e il mutamento di *status* da indagato a imputato a norma dell'art. 3.

E' agevole prospettare, pur nel silenzio del decreto legislativo 274, la possibilità di far valere le cause di improcedibilità anche in un momento anteriore al dibattimento, come prevede l'art. 469 c.p.p. dedicato al proscioglimento predibattimentale, oltre che in un momento successivo, all'esito dello stesso, come avviene nel procedimento ordinario ai sensi dell'art. 529 c.p.p.

Anche nel caso sia stata superata la fase delle indagini preliminari oppure si arrivi direttamente al processo tramite il ricorso diretto al giudice da parte dell'offeso, il giudice di pace può, in presenza dei previsti requisiti, dichiarare la l'improcedibilità ex art. 34 d.lgs. 274/2000.

In entrambi i casi, come prevede espressamente il comma 3° dell'art. 34 «se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono». Ulteriore requisito negativo che vincola la pronuncia del giudice è dunque l'eventuale opposizione della persona offesa o dell'imputato. Innanzitutto la dizione letterale della norma consente di affermare che è sufficiente l'opposizione di uno dei due soggetti per impedire la pronuncia di proscioglimento dell'imputato.

Per quanto riguarda la posizione dell'imputato occorre considerare che egli vanta un vero e proprio diritto, una volta che sia stato disposto il suo rinvio a giudizio, allo svolgimento del dibattimento con la prospettiva di ottenere una pronuncia di proscioglimento più favorevole nel merito rispetto a quella per improcedibilità. Non si deve dimenticare infatti che la sentenza di

proscioglimento per improcedibilità del fatto di particolare tenuità comporta effetti sfavorevoli, in particolare potrà incidere sulla valutazione dell'occasionalità di un fatto di reato contestato successivamente, parametro che, com'è noto, costituisce uno degli elementi fondanti la condizione di procedibilità, cosicché si spiega l'interesse dell'imputato a rifiutare la dichiarazione di improcedibilità<sup>47</sup>.

Allo stesso modo si può opporre la persona offesa che ritenga 'ingiusto' il proscioglimento dell'imputato. Questa possibilità di opposizione è, ancora una volta, espressione del ruolo primario che il legislatore delegato ha ritagliato per la vittima del reato che «costituisce il *pendant* del suo interesse ad ottenere una sentenza, che non può certo essere estromesso una volta che vi sia stato l'esercizio dell'azione penale»<sup>48</sup>.

La formulazione adottata nel comma 3° dell'art. 34 d.lgs. 274/2000 non crea tutti quei problemi interpretativi che invece, come abbiamo visto, si affacciano all'applicazione del comma 2°. Qui l'opposizione della persona offesa è la pura e semplice manifestazione di volontà contraria alla definizione del processo con una sentenza di proscioglimento per improcedibilità conseguente alla particolare tenuità del fatto. Di fronte a tale opposizione il giudice dovrà procedere nel giudizio, adottando i consueti canoni per addivenire alla decisione

---

<sup>47</sup> Confronta sopra pp.... e Anche La *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. .Relazione governativa sottolinea questa p. 69.... ma dice che se non esercitata la azione penale non c'è interesse!!

<sup>48</sup> Cfr. la *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, cit., p. 69.

nel merito, sempreché non ritenga dimostrati gli eventuali presupposti per la definizione ai sensi dell'art. 35.

## CAPITOLO IV

### L'ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE

#### *IV.1 La riparazione del danno cagionato dal reato*

Il capo V del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 dedicato alle «Definizioni alternative del procedimento» si compone, oltre che dell'art. 34, di cui abbiamo appena terminato l'analisi, che disciplina la pronuncia di particolare tenuità del fatto, di un successivo articolo che disciplina l'altro istituto fortemente innovativo introdotto dalla riforma, l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie<sup>1</sup>. Dispone infatti il comma 1° dell'art. 35 d.lgs. 274/2000 che «il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le

---

<sup>1</sup> In argomento segnaliamo S. GUERRA, *L'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie*, in AA. VV., *Il giudice di pace - Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. SCALFATI, Cedam, Padova, 2001, p. 90 s., R. BARTOLI, *L'estinzione del reato per a condotte riparatorie*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 377 s., S. QUATTROCOLO, *Commento all'art. 35 della l. 28/08/2000 n. 274*, in *Leg. pen.*, 2001, n. 1-2, p. 203 s. e M. CARRATTIERI, *Le definizioni alternative del procedimento*, in AA. VV., *Il processo penale di fronte al giudice di pace*, Maggioli editore, Rimini, 2001, p. 234 s.

restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato».

E' di tutta evidenza quindi come, a differenza della dichiarazione di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto che può conseguire anche all'esito del dibattimento, la sentenza di improcedibilità per estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie è pronunciata sempre e solo prima dell'apertura del dibattimento<sup>2</sup>. Il luogo e il momento in cui avviene la valutazione da parte del giudice e che rappresenta il termine ultimo dell'attività riparatoria dell'imputato è l'udienza di comparizione prevista dall'art. 29 d.lgs. 274.

Il legislatore delegato ha anche previsto nella disciplina dell'istituto di favore l'ipotesi di una rimessione in termini, nel caso in cui non sia stato possibile da parte dell'imputato provvedere all'attività riparatoria prima dell'udienza di comparizione. Dispone infatti il comma 3° dell'art. 35 che «il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso il giudice può imporre specifiche prescrizioni». Ci occuperemo di questa possibilità nel paragrafo successivo, ove tratteremo dei poteri del giudice in seno all'udienza di comparizione.

---

<sup>2</sup> Analogamente a quanto avviene nel rito ordinario ai sensi dell'art. 469 c.p.p.

Accanto al presupposto contenuto nel comma 1° dell'art. 35, il quale sarà l'oggetto principale del presente paragrafo, che si fonda sull'attività dell'imputato, se ne configura un altro, di cui ci occuperemo in particolare nel paragrafo successivo, disciplinato nel comma 2° della medesima disposizione, che presuppone una valutazione del giudice al fine della concessione al reo dell'istituto di favore. Vi si prevede infatti che «il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione»

L'art. 35, che applica la delega contenuta nell'art 17 lett. *h*, l. 24 novembre 1999 n. 468<sup>3</sup>, introduce quindi nel sistema penale, limitatamente ai reati di competenza del giudice di pace, una nuova causa di estinzione del reato<sup>4</sup>, la quale fonda i suoi presupposti oggettivi sulla dimostrazione da parte dell'imputato, in sede di udienza di comparizione, dell'avvenuta riparazione del danno cagionato e dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose che ne sono derivate, che si affianca alle cause di estinzione del reato previste in via generale dagli artt. 150 s. del codice penale. Spetterà poi al giudice vagliare la congruità e l'idoneità delle attività risarcitorie e riparatorie poste in essere dall'imputato e verificare se siano così state soddisfatte le «esigenze di

---

<sup>3</sup> Oltre all'art. 17 lett. *h*, che ha vincolato il Governo alla «previsione di ipotesi di estinzione del reato conseguenti a condotte riparatorie o risarcitorie del danno», la l. 24 novembre 1999 n. 468, nel comma 3° lett. *b* dell'art. 15, ai fini dell'individuazione delle ipotesi speciali di reato da trasferire alla competenza del giudice di pace, indicava quale criterio di individuazione quello della possibilità di eliminazione delle conseguenze dannose del reato, «anche attraverso le restituzioni o il risarcimento del danno».

<sup>4</sup> Sulle categorie giuridiche dell'estinzione del reato e della pena si veda, per tutti, G. MARINI, *Lineamenti del sistema penale*, Giappichelli, Torino, 2 ed., 1993, p. 1024 s.

riprovazione del reato e quelle di prevenzione». Sia l'accordo che il disaccordo possono dunque, in linea di massima, essere disattesi dal giudice, la cui valutazione, come vedremo, non è basata sul soddisfacimento della persona offesa ma su interessi di carattere pubblico.

L'istituto, che andremo ora ad analizzare, si colloca a pieno titolo nell'ambito dei meccanismi deflativi e conciliativi che connotano l'intera disciplina del procedimento innanzi al giudice di pace, nell'ottica di favorire soluzioni diverse da una sentenza di condanna. Esso, oltre ad appartenere agli istituti di favore o premiali, si ispira al principio di *extrema ratio* del diritto penale, la cui applicazione nel caso specifico comporta l'adozione della pena solamente ove la riparazione del danno e l'eliminazione delle conseguenze offensive del reato non vi siano state oppure non siano idonee ad assicurare un'efficace tutela al bene protetto.

E' la prima volta nell'universo penalistico italiano che la riparazione del danno, in forma specifica o per equivalente, assume un così ampio spettro di possibile operatività. E' vero infatti che le restituzioni e il risarcimento danno, oltre costituire una conseguenza normale e tipica di ogni fatto di reato a norma dell'art. 185 c.p., operano anche in rapporto a varie norme del diritto penale sostanziale e processuale, in via generale per le attenuanti dall'art. 62 n. 6 c.p., ma nell'impianto del decreto legislativo l'istituto assume una rilevanza autonoma, nel senso di una possibile pronuncia di estinzione del reato.

Nello schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere per il parere preliminare sul progetto si limitava l'operatività dell'istituto ai reati procedibili

d'ufficio (art. 29), sul presupposto della ritenuta intangibilità della volontà punitiva manifestata dal privato. La Commissione Giustizia del Senato, pur riconoscendo la legittimità di una scelta che sancisse l'intangibilità della volontà punitiva del privato, poneva tuttavia l'accento, nell'ottica di un potenziamento della fondamentale funzione conciliativa riconosciuta al magistrato, sulla configurabilità di «una "potestà di scavalco" da parte del giudice dell'eventuale indebita persistenza della volontà punitiva del querelante/ricorrente in favore del quale siano state efficacemente poste in essere attività risarcitorie e riparatorie»<sup>5</sup>. Il Governo ha fatto propri questi rilievi modificando lo schema originario e prevedendo che la causa di estinzione abbracci tutti i reati di competenza del giudice di pace, siano essi procedibili a querela o d'ufficio: viene così maggiormente finalizzata la naturale funzione conciliativa del giudice di pace che deve valutare la congruità e l'effettività delle condotte riparatorie, potendo pervenire ad una declatoria di estinzione del reato pur in presenza di un pervicace rifiuto dell'offeso.

La prima indagine che si impone al commentatore dell'art. 35 del decreto legislativo, al fine di collocare l'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie entro i giusti binari, attiene alla delimitazione dell'ambito operativo delle condotte che, se valutate 'positivamente' dal giudice, potrebbero comportare una pronuncia di estinzione del reato<sup>6</sup>. L'attività a carico

---

<sup>5</sup> In argomento si veda il *Parere della Commissione Giustizia del Senato*, in *Dir. giust.*, 2000, n. 31, p. 75 s. e la *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 70.

<sup>6</sup> Cfr. R. BARTOLI, *L'estinzione del reato per a condotte riparatorie*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 379 s.

dell'imputato consiste, a norma del più volte citato 1° comma, nella dimostrazione di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, «alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato».

Il primo e principale problema riguarda appunto il rapporto fra le due condotte descritte della "riparazione del danno mediante restituzione o risarcimento" «e» della "eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose". Se ci atteniamo al dato letterale della norma dovremmo concludere che le due condotte si trovano in rapporto cumulativo tra loro, con la conseguenza che la disposizione si dovrebbe applicare solo a quei reati in cui vi sia la presenza della vittima e al contempo si ravvisino in concreto conseguenze dannose o pericolose eliminabili da parte del reo. Ci pare però che questa interpretazione restringa troppo l'ambito applicativo della disposizione e sia legata acriticamente al dato letterale e non possa essere accettata se si effettua un'analisi approfondita delle norme del decreto legislativo e si analizzi la *ratio* del procedimento in esame in rapporto al *corpus* normativo. Ciò che interessa la disposizione citata è la riparazione del danno, intesa nel senso che, se dal punto di vista naturalistico è presente solamente il danno e non già le conseguenze offensive, la riparazione dello stesso dovrà essere ritenuta sufficiente se idonea a soddisfare gli interessi della vittima, in considerazione anche del fatto che non tutti i reati con vittima sono produttivi anche di conseguenze dannose o pericolose.

Non si tratta tuttavia neppure di un rapporto alternativo, secondo il quale ai fini dell'applicazione è sufficiente la realizzazione di una sola delle due condotte, che amplierebbe a dismisura l'ambito di applicazione della norma. Oltre all'insuperabile dettato normativo, osta la *ratio* evidente della disposizione che è diretta a compensare l'esclusione della pena aumentando il contenuto 'affittivo' delle condotte riparatorie.

Riteniamo allora che le due condotte si pongano in un rapporto di 'residualità', nel senso che per la configurazione dell'operare dell'art. 35 si dovranno valutare, ove siano presenti, entrambe le conseguenze naturalistiche della condotta dell'agente e verificare, in concreto, se oltre alla riparazione del danno cagionato dal reato, si verifichino, anche o solamente, conseguenze dannose o pericolose eliminabili da parte dell'autore. In buona sostanza crediamo che l'istituto possa essere applicato a tutte le fattispecie delegate alla competenza penale del giudice di pace, siano essi reati in cui si prospetti l'esistenza della vittima, oppure ne siano privi. Si deve trattare ovviamente per il concreto operare della norma di reati costruiti come ipotesi di danno, rimanendo invece escluse tutte quelle fattispecie che non producono conseguenze, trattandosi di reati di mera condotta, privi dunque di un risvolto naturalistico.

Superato questo primo scoglio occorre dare un contenuto alle previste modalità di riparazione individuate: la restituzione, il risarcimento e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose. La riparazione del danno cagionato dal reato può avvenire tramite la restituzione o il risarcimento.

La restituzione, la cui condotta si ricava dall'art. 2058 c.c., consiste nella reintegrazione in forma specifica: l'autore del reato è tenuto a ripristinare la situazione presistente al fatto di reato, qualora ciò sia in tutto o in parte possibile. Il risarcimento consiste invece nella corresponsione, da parte dell'imputato alla persona offesa dal reato, di una somma di denaro che soddisfi la perdita economica subita dall'offeso. Anche in questo caso supplisce la disciplina privatistica ai fini della valutazione economica del danno risarcibile: l'art. 2056 c.c. in tema di valutazione del danno rinvia all'art. 1223 c.c. che individua le categorie classiche del danno emergente («la perdita subita») e del lucro cessante («il mancato guadagno») quali parametri cui rapportare la quantificazione del danno. Naturalmente, essendo in ogni caso il danno *de quo* conseguenza di un commesso reato, dovrà essere anche valutato economicamente, per il combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 comma 2° c.p., il danno non patrimoniale (c.d. 'danno morale') subito dalla persona offesa.

L'ultima modalità di riparazione del danno consiste nell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Si tratta di quelle conseguenze strettamente inerenti alla lesione o al pericolo di lesione del bene giuridico protetto dalla norma penale. La formulazione è simile a quella adottata dall'art. 62 n. 6 c.p., che descrive una delle attenuanti comuni e consiste nell'«essersi, prima del giudizio [...], adoperato spontaneamente e efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato», ma si sostanzia nell'obbligo di pervenire ad un risultato positivo e definitivo, laddove

per la ricorrenza dell'attenuante del c.d. 'ravvedimento operoso' è unicamente richiesto l'essersi adoperato per eliminare la conseguenze dannose o pericolose dal reato dipendenti.

Questa condotta appare altresì per molti versi simile a quella prevista nell'ipotesi di oblazione c.d. 'discrezionale', sicuramente applicabile al processo innanzi al giudice di pace e di cui abbiamo ampiamente discorso nel capitolo I. In effetti il comma 3° dell'art. 162-bis c.p. prevede che il contravventore non possa essere ammesso all'oblazione di cui si tratta, tra l'altro, quando «permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore».

La Commissione Giustizia del Senato<sup>7</sup> aveva evidenziato i possibili problemi del mancato coordinamento fra le due norme sottolineando come «il contravventore - soltanto per le contravvenzioni assegnate alla competenza penale del giudice di pace - si troverebbe nella condizione di ottenere l'estinzione del reato attraverso la sola condotta riparatoria, senza necessità dell'ulteriore esborso pecuniario; e per giunta nella facoltà di pervenire a tale risultato anche quando il fatto è grave (articolo 162-bis comma 4°), o quando i suoi precedenti lo sconsigliano con evidenza (comma 3°)». La possibile disparità di trattamento in un sistema in cui le contravvenzioni sono punite in maniera difforme a seconda del giudice che è competente a deciderle, faceva dunque propendere il Senato per l'introduzione di una norma che escludesse la

---

<sup>7</sup> *Parere della Commissione Giustizia del Senato*, in *Dir. giust.*, 2000, n. 31, p. 75. s.

pronuncia ex art. 35 quando, nel caso di contravvenzione, l'imputato potesse beneficiare dell'oblazione ex art. 162-bis c.p.

Occorre innanzitutto, al fine di chiarire l'ambito di applicazione delle due norme, considerare che mentre l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie ex art. 35 d.lgs. 274/2000 è istanza che trova applicazione in tutti i reati di competenza del giudice di pace, siano essi delitti o contravvenzioni, l'oblazione ex art. 162-bis c.p. è applicabile alle sole contravvenzioni: risulta allora *prima facie* evidente come l'ambito operativo dell'art. 35 sia più ampio rispetto a quello dell'oblazione c.d. 'discrezionale'. La conseguenza diretta, che a nostro avviso non può dirsi per se stessa in contrasto con la Costituzione, è che mentre il ricorso all'art. 35 rappresenta per tutti gli imputati una delle modalità ad essi concesse per estinguere il reato prima del dibattimento, per i soggetti esclusi dall'oblazione ex art. 162-bis c.p. questa modalità rappresenta l'unica possibilità di evitare il processo. E' vero quindi che l'art. 35 d.lgs. 274/2000 comprende fattispecie di contravvenzione alle quali non è applicabile l'oblazione c.d. 'discrezionale' per la situazione oggettiva di recidiva reiterata, abitudine e professionalità del soggetto agente, oltre alle contravvenzioni che non possono essere oblate in conseguenza dell'applicazione dell'art. 52 commi 3° e 4° d.lgs. 274/2000 (specifica recidiva reiterata infraquinquennale), ma non si deve dimenticare la fondamentale disciplina del comma 2° dell'art. 35 che richiede che siano state soddisfatte le «esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione». In tal modo, con l'introduzione di questo comma, la situazione di chi ricorre all'art. 35 è stata 'equiparata' a quella dell'imputato che, pur avendo

richiesto l'oblazione ex art. 162-bis c.p. e pur avendo eliminato le conseguenze dannose o pericolose del suo comportamento illecito, debba in ogni caso sottostare alla valutazione del giudice relativamente alla gravità del reato commesso<sup>8</sup>. In entrambi i casi il giudice di pace potrà rifiutare l'estinzione del reato se ritiene che l'attività del reo non sia sufficiente a compensare il disvalore sociale dell'illecito o le esigenze di prevenzione speciale.

La specifica qualifica data all'istituto in esame sia dalla legge delega che dal decreto legislativo, di causa di estinzione del reato, rende applicabili le norme comuni previste per tutte le cause di estinzione dal codice penale, libro I titolo VI capo III.

Così, in applicazione dell'art. 182 c.p., l'estinzione «ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di estinzione si riferisce», ovvero nel caso di concorso di persone nel reato non si estende direttamente ai concorrenti. Affinché il concorrente possa beneficiare dell'istituto di favore dovrà invece dimostrare di aver contribuito al risarcimento e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose almeno per la propria quota.

Per quanto riguarda la disciplina del tentativo propendiamo per l'ipotesi che ritiene applicabile l'art. 35, in quanto non si può negare che anche quando il reato non sia consumato, tuttavia il delitto tentato è capace di produrre danni patrimoniali. La causa di estinzione del reato di cui ci occupiamo non sembra

---

<sup>8</sup> Vi è una sostanziale differenza fra i due istituti per quanto riguarda i soggetti, in particolare il rapporto intercorrente fra il reo e gli altri soggetti coinvolti nei rispettivi procedimenti. Infatti, mentre nell'ipotesi dell'oblazione il rapporto che si instaura coinvolge unicamente lo Stato ed il contravventore, nella fattispecie regolata dall'art. 35 d.lgs 274/2000, assume un ruolo rilevante anche la vittima del reato, che nel procedimento ex art. 162-bis resta invece estranea.

invece possa legittimamente applicarsi ai reati permanenti, almeno fino al momento in cui si protrae la permanenza: non avrebbe infatti una giustificazione logica, né dal punto di vista della prevenzione, né da quello della vittima del reato, riparate l'offeso quando il reato si protrae, con la conseguenza di un risarcimento necessariamente parziale.

Nel caso di reato continuato propendiamo per l'interpretazione che ritiene applicabile la clausola estintiva nel caso in cui il risarcimento abbia riguardato tutti gli episodi criminosi posti tra loro in rapporto di continuazione e non solo, quindi, l'episodio che si sostanzia nel reato più grave.

In via conclusiva occorre, come spesso abbiamo fatto, soffermarsi sul rinvio operato dall'art. 63 comma 1° d.lgs. 274/2000, inserito nel titolo III dedicato alle disposizioni finali e transitorie, dove si estende la disciplina contenuta tra gli altri nell'art. 35, in quanto applicabile, a tutti i giudici diversi dal giudice di pace che si trovino a dover giudicare reati generalmente di competenza del giudice onorario<sup>9</sup>. Come abbiamo più volte detto la relazione<sup>10</sup> riconduce l'interpretazione della clausola «in quanto applicabili» nell'ottica del *favor rei*. Ci pare che nel caso specifico dell'art. 35 il criterio sia incapiente in quanto, non potendosi in alcun modo rappresentare un 'concorso' di discipline vista la unicità dell'istituto nel processo penale, l'estinzione qui tipizzata risulta sempre disciplinata in modo più favorevole al reo. Ci pare quindi che detta clausola debba servire sostanzialmente per adeguare la sostanza e il lessico delle

---

<sup>9</sup> Cfr. nota 48 § 1.2 per una disamina dei casi.

<sup>10</sup> *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, cit., p. 84.

norme di riferimento al complesso giuridico del processo ordinario, in modo che possano essere integrate nella sua struttura in modo omogeneo e salvo ipotesi di rigetto. Qualche problema potrebbe verificarsi in questo senso nel coordinamento fra il disposto dell'art. 35 comma 1°, che subordina la pronuncia di estinzione alla prova che l'imputato abbia provveduto in senso risarcitorio «prima dell'udienza di comparizione», e il processo ordinario o minorile, quando quest'ultimo giudice debba decidere circa reati di competenza del giudice di pace a norma dell'art. 63 del decreto legislativo 274. Poiché l'udienza di comparizione non è prevista nel rito minorile ed è prevista nel processo di fronte al tribunale monocratico solo in riferimento ai reati per i quali si procede con citazione diretta dell'imputato (art. 555 c.p.p.), occorre dare un'interpretazione della clausola «in quanto applicabili» che consenta di collocare cronologicamente nei differenti tempi processuali l'attività riparatoria dell'imputato. In questo senso crediamo di dover propendere per la tesi che individua quale termine ultimo per la verifica circa l'effettivo risarcimento del danno la prima udienza dibattimentale<sup>11</sup>, salvo ovviamente il caso in cui vi sia stata la citazione diretta dell'imputato di fronte al tribunale monocratico.

L'esigenza ragionevole di uguaglianza impone di ricercare una soluzione che, negli altri casi, tenendo conto delle scansioni procedurali del diverso rito, collochi cronologicamente il termine di verifica dell'effettivo risarcimento in un momento processuale corrispondente all'udienza di cui all'art. 29 del decreto. In

---

<sup>11</sup> Cfr. D. VICOLI, *Precedenti e fonti normative*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 32.

questi casi si potrebbe fare corrispondere tale momento con la prima udienza dibattimentale<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> Nello stesso senso si legga D. VICOLI, *Precedenti e fonti normative*, in AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001, p. 32.

## *IV.2 Poteri del giudice di pace e valutazione delle condotte riparatorie*

I presupposti che legittimano la particolare ipotesi di definizione alternativa del procedimento prevista dall'art. 35 d.lgs. 274/2000 sono, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, di due ordini: il primo è riferito all'attività posta in essere dall'imputato e consiste nella dimostrazione di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno dal reato dipendente, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (comma 1°). L'integrazione del requisito della condotta riparatoria non è tuttavia, pur se necessario, sufficiente per pervenire alla declatoria di estinzione del reato. Infatti il comma 2° dell'art. 35 dispone che «il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione».

Prima di passare ad analizzare il secondo dei presupposti applicativi, che si sostanzia in una valutazione da parte del giudice circa la 'congruità' delle condotte riparatorie, occorre ancora analizzare, nell'ambito comunque dei poteri concessi al giudice nell'udienza di comparizione, il potere, nel caso in cui sia stato oggettivamente impossibile da parte dell'imputato provvedere all'attività riparatoria prima dell'udienza di comparizione, di concedere all'imputato una 'rimessione in termini'. Dispone infatti il comma 3° dell'art. 35 che «il giudice di

pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso il giudice può imporre specifiche prescrizioni».

Presupposto fondamentale della richiesta, formulata nell'udienza di comparizione, di poter provvedere agli adempimenti richiesti dal comma 1°, è la dimostrazione da parte dell'imputato di non averlo potuto fare in precedenza. Si tratta di delimitare quali possano essere i legittimi impedimenti che consentano di beneficiare di questa 'dilazione'. Tale impossibilità non può ovviamente essere giustificata dall'inerzia, o ancora peggio dalla negligenza, del reo, ma dovrà trovare legittimazione in circostanze oggettive, che esulino dalla sfera dell'agente<sup>13</sup>. Certamente si deve trattare di impossibilità oggettiva che deve essere provata e quindi documentata nella stessa udienza. Non ci troviamo invece d'accordo con l'opinione che ritiene di interpretare l'impossibilità di adempiere prima dell'udienza in termini non rigidi, con il fine di esaltare la funzione di composizione sociale dei conflitti affidata al giudice di pace, il quale, nel caso di rinvio dell'udienza di comparizione, può «imporre specifiche prescrizioni».

Nel caso vi sia stata richiesta dell'imputato nell'udienza di comparizione e il giudice ritenga dimostrata l'impossibilità della puntuale riparazione del danno e che la fattispecie concreta di reato possa permettere un giudizio di

---

<sup>13</sup> Ben si potrebbe pensare al caso in cui alle offerte di riparazione da parte dell'autore dell'illecito si sia opposta la irreperibilità della persona offesa.

idoneità a seguito di attività riparatoria, allora disporrà la sospensione del processo per il periodo che ritenga congruo e comunque non superiore a tre mesi. Nella stessa ordinanza di sospensione il giudice dovrà incaricare, a norma del comma 4° dell'art. 35, «un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione»<sup>14</sup>. In quella sede il giudice, «sentite le parti e l'eventuale persona offesa», qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, dichiarerà estinto il reato con sentenza di proscioglimento, enunciandone la causa nel dispositivo.

Veniamo così ad analizzare il 2° comma dell'art. 35 che contiene il secondo dei requisiti che devono essere verificati ai fini della concessione dell'istituto di mediazione penale. Dispone la norma citata che «il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione». Si tratta di una clausola strategica, fortemente voluta dal legislatore, che indica la volontà di ancorare l'istituto di *diversion* al rispetto degli obblighi di prevenzione generale e speciale che connotano l'ordinamento penale nel suo complesso<sup>15</sup>. Il legislatore si è

---

<sup>14</sup> Circa la previsione dell'incarico all'ufficiale di polizia giudiziaria o all'operatore del servizio sociale di verificare l'effettivo svolgimento delle «attività risarcitorie e riparatorie», sembra logico che tale incarico sia riferito solamente alla verifica dell'effettuazione delle prescrizioni relative all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato e non a qualsiasi attività posta in essere dall'imputato. Sembra eccessivo, in sostanza, incaricare i soggetti in questione della verifica dell'avvenuto risarcimento del danno alla persona offesa.

<sup>15</sup> La *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 71, sottolinea come questa previsione assuma «un valore strategico fondamentale e dunque irrinunciabile: essa tende a valorizzare

preoccupato delle possibili ricadute negative che quest'istituto di favore potrebbe avere sul piano della prevenzione del reato, fine ineludibile del concetto stesso di ordinamento penale, e ha così subordinato il verificarsi dell'effetto estintivo non solo alla pura constatazione dell'avvenuta riparazione da parte dell'imputato, ma anche all'esito positivo di un giudizio diretto a stabilire se le condotte riparatorie siano in grado di soddisfare le esigenze pubbliche di riprovazione e prevenzione del reato.

Appare evidente in questa valutazione l'esaltazione della "componente afflittiva" che necessariamente deve connotare anche l'istituto in esame, così come tutto il diritto punitivo. Come ancora afferma la relazione ministeriale «può accadere, infatti, che le attività riparatorie, sia pure espletate in modo adeguato a compensare la vittima o a reintegrare l'offesa e perciò stesso intessute anche di uno spessore sanzionatorio, non consentano di contrastare sufficientemente l'illecito sul versante della retribuzione e della prevenzione»<sup>16</sup>.

Il Governo ha voluto evitare così di creare un sistema di «"monetizzazione" della responsabilità penale»<sup>17</sup>, difficilmente compatibile con il principio di uguaglianza, che si sarebbe realizzato subordinando l'applicazione della nuova causa di estinzione del reato alla mera effettiva attività riparatoria da parte dell'imputato. Si tratta quindi di bilanciare, sul piano della politica del

---

gli obiettivi di prevenzione generale e di prevenzione speciale insiti nel sistema penale».

<sup>16</sup> *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, cit., p. 71.

<sup>17</sup> Così *Relazione al decreto legislativo 274/2000*, *ibidem*.

diritto, le esigenze premiali con quelle, per certi versi opposte, legate ad esigenze preventive.

La pronuncia della sentenza di proscioglimento soggiace dunque alla valutazione del giudice in merito all'idoneità delle attività risarcitorie, poste in essere dall'autore del reato, che non è basata affatto sul soddisfacimento della persona offesa e quindi del singolo, ma su interessi pubblicistici, a tutela della collettività: può infatti accadere che le attività riparatorie, anche se espletate in modo adeguato a compensare la vittima o a reintegrare l'offesa, non siano sufficientemente adeguate a contrastare l'illecito sul versante della retribuzione e della prevenzione<sup>18</sup>, ad esempio perché compiute in assenza di qualsivoglia risipiscenza o di una qualche efficacia di prevenzione connessa alla condotta riparatoria tenuta.

La valutazione del giudice circa il riferimento al soddisfacimento delle esigenze di riprovazione e di prevenzione del reato contenute nel comma 2° dell'art. 35 dovrà essere effettuata sui parametri di gravità del reato contenuti nell'art. 133 c.p. (modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo, intensità del dolo e grado della colpa, capacità a delinquere) cosicché non si possa addivenire alla pronuncia di estinzione del reato in quei casi in cui, in particolare per la gravità delle modalità di commissione del reato o per la propensione a delinquere dell'imputato, non paia sufficientemente equo il mero risarcimento della vittima per le esigenze della collettività.

---

<sup>18</sup> *Relazione al decreto legislativo 274/2000, ibidem.*

Rimane ovvio che, in presenza di un reato perseguibile a querela, l'offeso che si dichiara soddisfatto dell'attività riparatoria dell'autore del reato e rimetta la querela o rinunci al ricorso, ove questo atto sia accettato dall'imputato, sostanzialmente sottragga al sindacato di idoneità del giudice il comportamento riparativo del reo. L'esito dell'udienza di comparizione sarà in questi casi la sentenza di non doversi procedere conseguente alla remissione della querela e relativa accettazione ed al giudice sarà precluso qualsiasi giudizio circa la congruità delle attività riparatorie e risarcitorie.

Nel caso in cui invece il giudice non ritenga ravvisabili i presupposti della sentenza di improcedibilità per estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 commi 1° e 5° e non vi sia, ove possibile, la remissione della querela, disporrà la prosecuzione del procedimento (art. 35 ult. comma).

## CONCLUSIONI

La riforma che abbiamo analizzato nel corso della nostra dissertazione rappresenta, a nostro avviso, un passo importante nel cammino di 'modernizzazione' della giustizia penale nel nostro paese. Si tratta certamente di un intervento settoriale, principalmente dettato dalla necessità di sperimentare nuove strade per diminuire i carichi di lavoro della magistratura professionale e tentare così di rianimare il processo penale ma, al tempo stesso, rappresenta una riforma coraggiosa e ben finalizzata negli obiettivi, oltre che ben strutturata nella forma, che ha portato a concepire istituti assolutamente innovativi rispetto alla tradizione sostanziale e processuale italiana. Si tratta di una riforma che, sia pure con qualche riserva, riveste un grande interesse e ampie prospettive applicative poiché delinea una nuova figura di giudice adibito non solamente ad alleggerire i carichi di lavoro della magistratura ordinaria, ma soprattutto a gestire ed attuare un processo nuovo, non tanto volto alla restaurazione dell'ordine giuridico violato ma, invece, alla ricomposizione dei rapporti sociali.

Si comprende dunque come l'ordinamento assegni al giudice di pace tutt'altro che il ruolo di organo giudiziario minore, bensì di organo giudiziario diverso e la non praticabilità delle soluzioni procedurali alternative classiche in uno con l'esclusione della sospensione condizionale della pena riassumono chiaramente questa situazione. Non giudice professionale quindi ma risolutore professionale di controversie insorte in conseguenza di reati che appaiono

minori, che riguardano soprattutto i rapporti fra i privati e non coinvolgono interessi pubblici essenziali.

Il decreto legislativo 274 si pone quindi dal punto di vista della vittima del reato come tappa di civiltà giuridica con l'introduzione di strumenti di intervento in una nuova cultura del conflitto tra esigenza giurisdizionale, riconciliazione e riparazione, adottando al contempo risposte sanzionatorie alternative alla privazione della libertà personale dell'individuo e privilegiando la possibilità di definizione del procedimento basata su meccanismi di tipo risarcitorio e riparatorio, di cui abbiamo ampiamente avuto modo di trattare.

La vera novità della riforma legislativa in esame consiste proprio nella proposizione di una lettura della relazione tra autore e vittima del reato non più legata agli schemi tradizionali classici, ma ancorata al consenso e alla compensazione. Non neghiamo d'altro canto uno 'scarso interesse' della disciplina specifica riguardo all'imputato-indagato, quasi in contrapposizione visiva con la posizione della vittima del reato. In realtà tale scarso interesse non comporta particolari problemi, in via generale, vista la clausola di rinvio contenuta nel comma 1° dell'art. 2 e il necessario armonizzarsi della disciplina ai canoni costituzionali.

Ancora più importante, dal punto di vista della politica del diritto, sarà analizzare l'evoluzione della prassi applicativa di questo 'microcosmo' punitivo e trarne le relative conclusioni dal punto di vista dello studio del reato e della pena. Si tratta di un rito che nelle intenzioni del legislatore dovrebbe assumere sempre più importanza, nell'ottica della revisione degli strumenti principali del

diritto penale. Il successo o il fallimento della riforma dipenderanno in massima parte dal modo in cui i giudici di pace e tutte le altre 'parti' coinvolte nel nuovo procedimento sapranno sfruttare e valorizzare o, viceversa, vorranno ignorare gli importanti strumenti caratterizzanti la riforma dei giudici di pace nell'ambito del processo penale. Il percorso è stato quindi solo avviato ma solo l'applicazione costante della riforma nelle aule penali del giudice di pace, solo dunque la prova dei fatti e soprattutto la prassi giurisprudenziale che si verrà sedimentando ci daranno indicazioni sul futuro del giudice di pace nel processo penale.

Il legislatore, dopo un periodo di prova che è impossibile quantificare a priori, potrà rendersi conto delle potenzialità delle scelte effettuate, ma soprattutto riconsiderare i limiti e le incongruenze della disciplina, al fine di effettuare scelte di controllo sociale calibrate e ragionevoli nel riparto degli illeciti e delle aree di gravità penale. Ci troviamo sostanzialmente di fronte quindi un nuovo genere di processo che amplia notevolmente il ventaglio di opzioni di diritto punitivo; l'esistenza di tre sistemi di diritto punitivo comporta pure l'onere di effettuare scelte di controllo sociale ragionevoli, illuminate da adeguate scelte di riparto degli illeciti all'interno delle tre diverse galassie.

Questo in rapporto anche alla funzione del diritto penale che mantiene una efficacia fondamentale di prevenzione e direttiva sociale in un ordinamento moderno.

## APPENDICE NORMATIVA

### DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 2000, n. 274.

*Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.*

#### TITOLO I

#### PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

#### CAPO I

#### SOGGETTI, GIURISDIZIONE E COMPETENZA

**Art. 1.** *(Organi giudiziari nel procedimento penale davanti al giudice di pace)*

Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento penale davanti al giudice di pace:

- a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace;
- b) il giudice di pace.

**Art. 2.** *(Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace)*

1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli I e II del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ad eccezione delle disposizioni relative:

- a) all'incidente probatorio;
- b) all'arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto;
- c) alle misure cautelari personali;
- d) alla proroga del termine per le indagini;
- e) all'udienza preliminare;
- f) al giudizio abbreviato;
- g) all'applicazione della pena su richiesta;
- h) al giudizio direttissimo;
- i) al giudizio immediato;
- l) al decreto penale di condanna.

2. Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti.

**Art. 3.** *(Assunzione della qualità di imputato)*

1. Nel procedimento davanti al giudice di pace, assume la qualità di imputato la persona alla quale il reato è attribuito nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria o nel decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace.

**Art. 4.** *(Competenza per materia)*

1. Il giudice di pace è competente:

a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni, 593 commi 1 e 2, 594, 595 commi 1 e 2, 612 comma 1, 626, 627, 631, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 633 comma 1, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 635 comma 1, 636, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis 637, 638 comma 1, 639 e 647 del codice penale;

b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690, 691, 726, comma 1, e 731 del codice penale.

2. Il giudice di pace è altresì competente per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti disposizioni:

1) articoli 25 e 62 comma 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante "Testo unico in materia di sicurezza";

2) articoli 1094, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione";

3) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini";

4) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati";

5) articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali";

6) articolo 15 comma 2 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili";

7) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme di riordino del settore farmaceutico";

8) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo";

9) articoli 3, commi 3 e 4, 46 comma 4 e 65 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

10) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982, n. 528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto";

11) articolo 17 comma 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107, recante "Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati";

12) articolo 15 comma 3 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";

13) articolo 11 comma 1 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428";

14) articolo 7 comma 9 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante "Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole";

15) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5, e 189 comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada";

16) articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi";

17) articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente i dispositivi medici".

3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 è tuttavia del tribunale se ricorre una o più delle circostanze previste dagli articoli 1 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203 e 3 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni nella legge 25 giugno 1993, n. 205.

4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni.

#### **Art. 5. (Competenza per territorio)**

1. Per i reati indicati nell'articolo 4, competente per il giudizio è il giudice di pace del luogo in cui il reato è stato consumato.

2. Competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari è il giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente.

#### **Art. 6. (Competenza per materia determinata dalla connessione)**

1. Tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione.

2. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del giudice di pace e altri a quella della corte di assise o del tribunale, è competente per tutti il giudice superiore.

3. La connessione non opera se non è possibile la riunione dei processi, né tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di un giudice speciale.

#### **Art. 7. (Casi di connessione davanti al giudice di pace)**

1. Davanti al giudice di pace si ha connessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro;

b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione.

**Art. 8.** *(Competenza per territorio determinata dalla commissione)*

1. Nei casi previsti dall'articolo 7, se i reati sono stati commessi in luoghi diversi, la competenza per territorio appartiene per tutti al giudice di pace del luogo in cui è stato commesso il primo reato. Se non è possibile determinare in tal modo la competenza, questa appartiene al giudice di pace del luogo in cui è iniziato il primo dei procedimenti connessi.

**Art. 9.** *(Riunione e separazione dei processi)*

1. Nei casi previsti dall'articolo 7, prima di procedere all'udienza di comparizione, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi, quando questa non pregiudica la rapida definizione degli stessi.

2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 7, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi quando i reati sono commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre o quando più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento o quando una persona è imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ovvero ogni volta in cui ciò giovi alla celerità e alla completezza dell'accertamento.

3. Prima di procedere all'udienza di comparizione e, comunque, non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice di pace ordina la separazione dei processi, qualora ritenga che la riunione possa pregiudicare il tentativo di conciliazione, ovvero la rapida definizione di alcuni fra i processi riuniti.

**Art. 10.** *(Astensione e ricusazione del giudice di pace)*

1. Sulla dichiarazione di astensione del giudice di pace decide il presidente del tribunale.

2. Sulla ricusazione del giudice di pace decide la corte di appello.

3. Il giudice di pace astenuto o ricusato è sostituito con altro giudice dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario.

4. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 3, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice di pace dell'ufficio più vicino.

## CAPO II INDAGINI PRELIMINARI

**Art. 11.** *(Attività di indagine)*

1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi.

2. Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, e richiede l'autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace.

3. Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

**Art. 12.** *(Notizie di reato ricevute dal pubblico ministero)*

1. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero se prende direttamente notizia di un reato di competenza del giudice di pace ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, la trasmette alla polizia giudiziaria, perché proceda ai sensi dell'articolo 11, impartendo, se necessario, le direttive. Il pubblico ministero, se non ritiene necessari atti di indagine, formula l'imputazione e autorizza la polizia giudiziaria alla citazione a giudizio dell'imputato.

**Art. 13.** *(Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti)*

1. La polizia giudiziaria può richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al compimento di accertamenti tecnici irripetibili ovvero di interrogatori o di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa.

**Art. 14.** *(Iscrizione della notizia di reato)*

1. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione della notizia di reato a seguito della trasmissione della relazione di cui all'articolo 11 ovvero anche prima di aver ricevuto la relazione fin dal primo atto di indagine svolto personalmente.

**Art. 15.** *(Chiusura delle indagini preliminari)*

1. Ricevuta la relazione di cui all'articolo 11, il pubblico ministero, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato.

2. Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero vi provvede personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti.

#### **Art. 16.** (Durata delle indagini preliminari)

1. Il termine per la chiusura delle indagini preliminari è di quattro mesi dall'iscrizione della notizia di reato.

2. Nei casi di particolare complessità, il pubblico ministero dispone, con provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di tempo non superiore a due mesi. Il provvedimento è immediatamente comunicato al giudice di pace di cui all'articolo 5 comma 2, che se non ritiene sussistenti, in tutto o in parte, le ragioni rappresentate dal pubblico ministero, entro cinque giorni dalla comunicazione, dichiara la chiusura delle indagini ovvero riduce il termine indicato.

3. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini indicati nei commi 1 e 2 non possono essere utilizzati.

#### **Art. 17.** (Archiviazione)

1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata, nonché nei casi previsti dagli articoli 411 del codice di procedura penale e 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché dall'articolo 34 commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.

2. Copia della richiesta è notificata alla persona offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. Nella richiesta è altresì precisato che nel termine di dieci giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie.

3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2, nei casi in cui la richiesta di archiviazione è successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dell'articolo 26 comma 2.

4. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione.

5. Quando è ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni di cui all'articolo 415 del codice di procedura penale.

#### **Art. 18.** (Assunzione di prove non rinviabili)

1. Fino all'udienza di comparizione, il giudice di pace dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 467 commi 2 e 3 del codice di procedura penale.

#### **Art. 19.** (Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini)

1. Nel corso delle indagini e fino al deposito dell'atto di citazione a norma dell'articolo 29 comma 1, competente a disporre il sequestro preventivo e conservativo è il giudice di pace indicato nell'articolo 5 comma 2.

2. Il giudice di cui al comma 1 decide anche sulla richiesta di archiviazione, sull'opposizione di cui all'articolo 263 comma 5 del codice di procedura penale, sulla richiesta di sequestro di cui all'articolo 368 del medesimo codice, nonché sulla richiesta di riapertura delle indagini. Lo stesso giudice è altresì competente a decidere sulla richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero di altre forme di telecomunicazione, nonché per i successivi provvedimenti riguardanti l'esecuzione delle operazioni e la conservazione della documentazione.

### CAPO III CITAZIONE A GIUDIZIO

#### **Art. 20.** (Citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria)

1. La polizia giudiziaria, sulla base dell'imputazione formulata dal pubblico ministero, cita l'imputato dinanzi al giudice di pace.

2. La citazione contiene:

- a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono ad identificarlo;
- b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;

- c) l'imputazione formulata dal pubblico ministero e l'indicazione delle fonti di prova di cui si chiede l'ammissione. Se viene chiesto l'esame di testimoni o consulenti tecnici, nell'atto devono essere indicate, a pena di inammissibilità, le circostanze su cui deve vertere l'esame;
- d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio, nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia;
- e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito da difensore di ufficio;
- f) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.
3. La citazione è notificata, a cura della polizia giudiziaria, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno trenta giorni prima dell'udienza.
4. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da un ufficiale di polizia giudiziaria.
5. La citazione a giudizio è depositata nella segreteria del pubblico ministero unitamente al fascicolo contenente la documentazione relativa alle indagini espletate, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove.
6. La citazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 2, lettere c), d) ed e).

**Art. 21. (Ricorso immediato al giudice)**

1. Per i reati procedibili a querela è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona offesa.
2. Il ricorso deve contenere:
- a) l'indicazione del giudice;
- b) le generalità del ricorrente e, se si tratta di persona giuridica o di associazione non riconosciuta, la denominazione dell'ente, con l'indicazione del legale rappresentante;
- c) l'indicazione del difensore del ricorrente e la relativa nomina;
- d) l'indicazione delle altre persone offese dal medesimo reato delle quali il ricorrente conosca l'identità;
- e) le generalità della persona citata a giudizio;
- f) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
- g) i documenti di cui si chiede l'acquisizione;

- h) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnici;
- i) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla persona offesa o dal suo legale rappresentante e dal difensore. La sottoscrizione della persona offesa è autenticata dal difensore.
4. Nei casi previsti dagli articoli 120, secondo e terzo comma, e 121 del codice penale, il ricorso è sottoscritto, a seconda dei casi, dal genitore, dal tutore o dal curatore ovvero dal curatore speciale. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 338 del codice di procedura penale.
5. La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela.

**Art. 22. (Presentazione del ricorso)**

1. Il ricorso, previamente comunicato al pubblico ministero mediante deposito di copia presso la sua segreteria, è presentato, a cura del ricorrente, con la prova dell'avvenuta comunicazione, nella cancelleria del giudice di pace competente per territorio nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.
2. Se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentato querela, deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Nel caso previsto dal comma 2, il giudice di pace dispone l'acquisizione della querela in originale.
4. Quando si procede in seguito a ricorso sono inapplicabili le diverse disposizioni che regolano la procedura ordinaria.

**Art. 23. (Costituzione di parte civile)**

1. La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso. La richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso è equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile.

**Art. 24. (Inammissibilità del ricorso)**

Il ricorso è inammissibile:

- a) se è presentato oltre il termine indicato dall'articolo 22 comma 1;
- b) se risulta presentato fuori dei casi previsti;
- c) se non contiene i requisiti indicati nell'articolo 21 comma 2 ovvero non risulta sottoscritto a norma dei commi 3 e 4 del medesimo articolo;
- d) se è insufficiente la descrizione del fatto o l'indicazione delle fonti di prova;

e) se manca la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero.

**Art. 25. (Richieste del pubblico ministero)**

1. Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico ministero presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace.  
2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso.

**Art. 26. (Provvedimenti del giudice di pace)**

1. Decorso il termine indicato nell'articolo 25, il giudice di pace, anche se il pubblico ministero non ha presentato richieste, provvede a norma dei commi seguenti.  
2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il giudice di pace ne dispone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento.  
3. Se il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene alla competenza di altro giudice, il giudice di pace ne dispone, con ordinanza, la trasmissione al pubblico ministero.  
4. Se riconosce la propria incompetenza per territorio, il giudice di pace la dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente che, nel termine di venti giorni, ha facoltà di reiterare il ricorso davanti al giudice competente. L'inosservanza del termine è causa di inammissibilità del ricorso.

**Art. 27. (Decreto di convocazione delle parti)**

1. Se non deve provvedere ai sensi dell'articolo 26, il giudice di pace, entro venti giorni dal deposito del ricorso, convoca le parti in udienza con decreto.  
2. Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni.  
3. Il decreto contiene:  
a) l'indicazione del giudice che procede, nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione;  
b) le generalità della persona nei cui confronti è stato presentato il ricorso, con l'invito a comparire e l'avvertimento che non comparendo sarà giudicato in contumacia;  
c) l'avviso che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio nominato nel decreto;  
d) la trascrizione dell'imputazione formulata dal pubblico ministero;  
e) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.

4. Il decreto, unitamente al ricorso, è notificato, a cura del ricorrente, al pubblico ministero, alla persona citata in giudizio e al suo difensore almeno venti giorni prima dell'udienza. Entro lo stesso termine il ricorrente notifica il decreto alle altre persone offese di cui conosca l'identità.

5. La convocazione è nulla se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 3 lettere a), b), c), d).

**Art. 28. (Pluralità di persone offese)**

1. Il ricorso presentato da una fra più persone offese non impedisce alle altre di intervenire nel processo, con l'assistenza di un difensore e con gli stessi diritti che spettano al ricorrente principale.  
2. Le persone offese intervenute possono costituirsi parte civile prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.  
3. La mancata comparizione delle persone offese, alle quali il decreto sia stato regolarmente notificato ai sensi dell'articolo 27 comma 4, equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela, qualora sia stata già presentata.

**CAPO IV  
GIUDIZIO**

**Art. 29. (Udienza di comparizione)**

1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa nel caso previsto dall'articolo 21, depositano nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione a giudizio con le relative notifiche.  
2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale devono, a pena di inammissibilità, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, depositare in cancelleria le liste con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.  
3. Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche d'ufficio.  
4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso, le

dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione.

5. In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all'articolo 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.

6. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato può presentare domanda di oblazione.

7. Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se può procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette le prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti e invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento, provvedendo a norma dell'articolo 431 del codice di procedura penale. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, nonché della documentazione allegata al ricorso di cui all'articolo 21.

8. Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice autorizza ciascuna parte alla citazione dei propri testimoni o consulenti tecnici, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che omette la citazione decade dalla prova.

**Art. 30. (Udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della persona offesa)**

1. La mancata comparizione all'udienza del ricorrente o del suo procuratore speciale non dovuta ad impossibilità a comparire per caso fortuito o forza maggiore determina l'improcedibilità del ricorso, salvo che l'imputato o la persona offesa intervenuta e che abbia presentato querela chieda che si proceda al giudizio.

2. Con l'ordinanza con cui dichiara l'improcedibilità del ricorso ai sensi del comma 1, il giudice di pace condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni in favore della persona citata in giudizio che ne abbia fatto domanda.

3. Se il reato contestato nell'imputazione non rientra tra quelli per cui è ammessa la citazione a giudizio su istanza della persona offesa, il giudice di pace trasmette gli atti al pubblico ministero, salvo che l'imputato chieda che si proceda ugualmente al giudizio.

**Art. 31. (Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilità a comparire)**

1. In caso di dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'articolo 30 comma 1, il ricorrente può presentare istanza di fissazione di nuova udienza se prova che la mancata comparizione è stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore.

2. L'istanza è presentata al giudice di pace entro dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Il termine è stabilito a pena di decadenza.

3. Se accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le parti per una nuova udienza ai sensi dell'articolo 27, invitando il ricorrente a provvedere alle notifiche a norma del comma 4 dello stesso articolo.

4. Contro il decreto motivato che respinge la richiesta di fissazione di nuova udienza può essere proposto ricorso al tribunale in composizione monocratica, che decide con ordinanza inoppugnabile.

**Art. 32. (Dibattimento)**

1. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.

2. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, compresi quelli relativi agli atti acquisiti a norma dell'articolo 29 comma 7.

3. Il verbale d'udienza, di regola, è redatto solo in forma riassuntiva.

4. La motivazione della sentenza è redatta dal giudice in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il giudice può dettare la motivazione direttamente a verbale.

5. In caso di impedimento del giudice la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale, previa menzione della causa di sostituzione.

**Art. 33. (Sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare)**

1. Subito dopo la pronuncia della sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare, l'imputato o il difensore munito di procura speciale, possono chiedere l'esecuzione continuativa della pena.

2. Il giudice, se ritiene di poter applicare in luogo della permanenza domiciliare la pena del lavoro di pubblica utilità, indica nella sentenza il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità che può essere richiesto dall'imputato o dal difensore munito di procura speciale.

3. Nel caso in cui l'imputato o il difensore formulino le richieste di cui ai commi 1 e 2, il

giudice può fissare una nuova udienza a distanza di non più di 10 giorni, sempre che sussistano giustificati motivi.

4. Acquisite le richieste, il giudice integra il dispositivo della sentenza e ne dà lettura.

#### CAPO V DEFINIZIONI ALTERNATIVE DEL PROCEDIMENTO

**Art. 34.** *(Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto)*

1. Il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

2. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.

3. Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.

**Art. 35.** *(Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie)*

1. Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.

2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al precedente comma solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

3. Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni.

4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un

operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione.

5. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo.

6. Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento.

#### CAPO VI DISPOSIZIONI SULLE IMPUGNAZIONI

**Art. 36.** *(Impugnazione del pubblico ministero)*

1. Il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa.

2. Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace.

**Art. 37.** *(Impugnazione dell'imputato)*

1. L'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno.

2. L'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento.

**Art. 38.** *(Impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato)*

1. Il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'articolo 21 può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero.

2. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile. Se vi è colpa grave, il ricorrente può essere condannato al risarcimento dei danni causati all'imputato e al responsabile civile.

**Art. 39.** *(Giudizio di appello)*

1. Competente per il giudizio di appello è il tribunale del circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il tribunale giudica in composizione monocratica.

2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello dispone l'amullamento della sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace, anche quando l'imputato, contumace in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o per forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del provvedimento di citazione a giudizio, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161 comma 4 e 169 del codice di procedura penale, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

## CAPO VII DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE

### **Art. 40.** *(Giudice dell'esecuzione)*

1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice di pace che l'ha emesso.

2. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da diversi giudici di pace, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.

3. Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario, è competente in ogni caso quest'ultimo.

4. Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da un giudice speciale, è competente per l'esecuzione il tribunale in composizione collegiale nel cui circondario ha sede il giudice di pace.

5. Il giudice indicato nei commi precedenti è competente anche se il provvedimento da eseguire è stato comunque riformato.

### **Art. 41.** *(Procedimento di esecuzione)*

1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel procedimento di esecuzione davanti al giudice di pace si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale.

2. Contro il decreto del giudice di pace che dichiara inammissibile la richiesta formulata nel procedimento di esecuzione e contro l'ordinanza che decide sulla richiesta, l'interessato può proporre, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso per motivi di legittimità al

tribunale in composizione monocratica nel cui circondario ha sede il giudice di pace.

3. Il tribunale decide con ordinanza non impugnabile. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale.

### **Art. 42.** *(Esecuzione delle pene pecuniarie)*

1. Le condanne a pena pecuniaria si eseguono a norma dell'articolo 660 del codice di procedura penale, ma l'accertamento della effettiva insolvibilità del condannato è svolto dal giudice di pace competente per l'esecuzione che adotta altresì i provvedimenti in ordine alla rateizzazione, ovvero alla conversione della pena pecuniaria.

### **Art. 43.** *(Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità)*

1. La sentenza penale irrevocabile è trasmessa per estratto a cura della cancelleria al pubblico ministero del circondario ove ha sede l'ufficio del giudice individuato in base all'articolo 40.

2. Il pubblico ministero, emesso l'ordine di esecuzione, lo trasmette immediatamente, unitamente all'estratto della sentenza di condanna contenente le modalità di esecuzione della pena, all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede o, in mancanza di questo, al comando dell'arma dei carabinieri territorialmente competente.

3. Appena ricevuto il provvedimento di cui al comma che precede l'organo di polizia ne consegna copia al condannato ingiungendogli di attenersi alla prescrizioni in esso contenute. Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia dell'ordine di esecuzione è notificato altresì al direttore dell'istituto o della sezione il quale informa anticipatamente l'organo di polizia della dimissione del condannato. In tal caso, la pena comincia a decorrere dal primo giorno di permanenza domiciliare o di lavoro sostitutivo successivo a quello della dimissione.

### **Art. 44.** *(Modifica delle modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità)*

1. Le modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del divieto di cui all'articolo 53, comma 3, eventualmente imposto nonché del lavoro di pubblica utilità stabilite nella sentenza emessa dal giudice possono essere modificate per motivi di assoluta necessità dal giudice osservando le disposizioni dell'articolo 666 del codice di procedura penale.

2. La richiesta di modifica non sospende l'esecuzione delle pene; in caso di assoluta

invece le decisioni penali sono adottate con procedure penali applicabili nelle procedure del processo civile.

**Art. 42.** *Competenza del collegio giudicante in caso di ricorso*

1. Nei procedimenti del collegio giudicante relativi a ricorso dell'articolo 280 del codice di procedura penale non sono applicate le disposizioni relative alle sezioni esterne del giudice di pace.

**Art. 43.** *Principi generali del collegio giudicante delle sezioni esterne e sezione del giudice di pace in materia penale*

1. I casi giurici previsti dall'articolo 280 del codice di procedura penale, sono altresì eliminati le sezioni esterne:

- a) alle sezioni del giudice di pace di competenza per delitto di imputabilità, trascorsi tre anni dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile;
- b) alle sezioni del giudice di pace di assistenza, trascorsi cinque anni dal giorno in cui la sentenza è stata eseguita se è stata inflitta la pena pecuniaria, o dieci anni se è stata inflitta una pena diversa sempre che nei penali indicati non sia stato commesso un ulteriore reato.

#### CAPITOLO NONO: DEI PROCEDIMENTI IN ATTUAZIONE

**Art. 47.** *Modifica all'articolo 6 del codice di procedura penale*

1. Nell'articolo 6 del codice di procedura penale, dopo le parole: "alla competenza della corte di assise" sono aggiunte le seguenti: "o del giudice di pace."

**Art. 48.** *Competenza del giudice di pace dichiarata da altro giudice*

1. In ogni stato e grado del processo, se il giudice ritiene che il reato appartiene alla competenza del giudice di pace, lo dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero. Le prove acquisite dal giudice incompetente sono utilizzabili nel processo davanti al giudice di pace.

**Art. 49.** *Citazioni e giudizi dispensati dalla polizia giudiziaria*

1. Ai fini dell'istruzione della citazione a giudizio di cui all'articolo 20, il pubblico ministero

inviola al giudice di pace di indicare il proprio lista della comparizione.

2. La richiesta del pubblico ministero e l'indicazione del giudice di pace sono comunicate anche all'imputato e al difensore.

**Art. 50.** *Atti del procedimento della Repubblica nel procedimento penale davanti al giudice di pace*

1. Nei procedimenti penali davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:

a) nell'istruzione dibattimentale, da ufficiali giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1987, n. 308;

b) per gli atti del pubblico ministero previsti dagli articoli 14 e 23, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio;

c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'incarcerazione di cui all'articolo 333, comma 3, del precedente codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1983, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all'ufficio.

2. Nei casi indicati nel comma 1, la delega è conferita in relazione ad una determinata richiesta o a un singolo procedimento.

3. La delega è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.

4. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 163, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 371.

**Art. 51.** *Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri*

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 488, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo, il ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative ai procedimenti penali davanti al giudice di pace, che concernono:

a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli atti giudiziari;

b) il rilascio da parte degli uffici dei giudici di pace dei certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 689 del codice di procedura penale;

c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.

2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto nel comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

3. La disciplina sulla tenuta in forma automatizzata dei registri e delle altre forme di registrazione in materia penale è adottata con decreto del ministro della giustizia.

## TITOLO II

### SANZIONI APPLICABILI DAL GIUDICE DI PACE

#### **Art. 52. (Sanzioni)**

1. Ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti.

2. Per gli altri reati di competenza del giudice di pace le pene sono così modificate:

a) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire cinquecentomila a cinque milioni; se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi;

b) quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi;

c) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto congiunta con quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione e cinquecentomila a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi.

3. Nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice applica la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità, salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti.

4. La disposizione del comma 3 non si applica quando il reato è punito con la sola pena pecuniaria nonché nell'ipotesi indicata nel primo periodo della lettera a) del comma 2.

#### **Art. 53. (Obbligo di permanenza domiciliare)**

1. La pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, può disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della settimana ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente.

2. La durata della permanenza domiciliare non può essere inferiore a sei giorni né superiore a quarantacinque; il condannato non è considerato in stato di detenzione.

3. Il giudice può altresì imporre al condannato, valutati i criteri di cui all'articolo 133, comma secondo, del codice penale, il divieto di accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non è obbligato alla permanenza domiciliare, tenuto conto delle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato.

4. Il divieto non può avere durata superiore al doppio della durata massima della pena della permanenza domiciliare e cessa in ogni caso quando è stata interamente scontata la pena della permanenza domiciliare.

#### **Art. 54. (Lavoro di pubblica utilità)**

1. Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato.

2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

3. L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

4. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

5. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.

6. Fermo quanto previsto dai commi precedenti, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28

**Art. 55. (Conversione delle pene pecuniarie)**

1. Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalità indicate nell'articolo 54.
2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro sostitutivo equivale a lire venticinquemila di pena pecuniaria.
3. Il condannato può sempre far cessare la pena del lavoro sostitutivo pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro prestato.
4. Quando è violato l'obbligo del lavoro sostitutivo conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguglio indicati nel comma 6.
5. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo, le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall'articolo 53, comma 1; in questo caso non è applicabile al condannato il divieto di cui all'articolo 53, comma 3.
6. Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a lire cinquantamila di pena pecuniaria e la durata della permanenza non può essere superiore a quarantacinque giorni.

**Art. 56. (Violazione degli obblighi)**

1. Il condannato che senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui è obbligato a permanere o che non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o che lo abbandona è punito con la reclusione fino ad un anno.
2. Alla stessa pena soggiace il condannato che viola reiteratamente senza giusto motivo gli obblighi o i divieti inerenti alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità.
3. In caso di condanna non sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Art. 57. (Competenza)**

1. La competenza per il delitto di cui all'articolo 56 è attribuita al tribunale in composizione monocratica.

**Art. 58. (Effetti delle sanzioni e criteri di ragguglio)**

1. Per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria.
2. Quando per qualsiasi effetto giuridico si deve eseguire un ragguglio tra la pena detentiva e le pene di cui agli articoli 53 e 54, un giorno di pena detentiva equivale a due giorni di permanenza domiciliare o tre giorni di lavoro di pubblica utilità.
3. Un giorno di pena detentiva equivale a lire settantacinquemila di pena pecuniaria irrogata in luogo della pena detentiva a norma dell'articolo 52.
4. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 78, primo comma, numero 3 del codice penale, la pena della multa o dell'ammenda non può comunque eccedere la somma di lire quindici milioni, ovvero la somma di lire sessanta milioni se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel secondo comma dell'articolo 133-bis dello stesso codice.

**Art. 59. (Controllo sull'osservanza delle sanzioni dell'obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità)**

1. L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, il comando dell'arma dei Carabinieri territorialmente competente effettua il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi alla pena dell'obbligo di permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità con le modalità stabilite dall'articolo 65, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabile.

**Art. 60. (Esclusione della sospensione condizionale della pena)**

1. Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace.

**Art. 61. (Interruzione della prescrizione)**

1. Il corso della prescrizione per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del

codice penale, dalla citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, dal decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace.

**Art. 62.** *(Inapplicabilità delle altre misure sostitutive della detenzione)*

1. Le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, non si applicano ai reati di competenza del giudice di pace.

### TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

**Art. 63.** *(Norme applicabili da parte di giudici diversi)*

1. Nei casi in cui i reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, sono giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, si osservano le disposizioni del titolo II del presente decreto legislativo, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35, 43 e 44.

2. Nei certificati del casellario giudiziale rilasciati a norma dell'articolo 689 del codice di procedura penale non sono riportate le iscrizioni relative ai

reati di cui al comma 1; si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 46.

**Art. 64.** *(Norma transitoria)*

1. Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2, commessi dopo la sua entrata in vigore.

2. Ferma l'applicabilità dell'articolo 2, comma terzo, del codice penale, nei procedimenti relativi a reati commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo si osservano le disposizioni dell'articolo 63, commi 1 e 2; quando si tratta di reati commessi dopo la pubblicazione del presente decreto si osservano anche le disposizioni del titolo I se alla data di entrata in vigore non è ancora avvenuta l'iscrizione della notizia di reato.

**Art. 65.** *(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## BIBLIOGRAFIA

- AA. VV., *Il processo penale innanzi al giudice di pace*, Maggioli editore, Rimini, 2001.
- AA. VV., *Presente e futuro del giudice di pace* (forum con S. CHIARLONI, R. CONTE, G. LONGO, L. MARINI, F. PETRELLI), a cura di M. BOUCHARD, in *Quest. giust.*, 2001, n. 1, p. 77 s.
- AA. VV., *Il giudice di pace nella giurisdizione penale*, a cura di G. GIOSTRA e G. ILLUMINATI, Giappichelli, Torino, 2001.
- AA. VV., *Il giudice di pace - Un nuovo modello di giustizia penale*, a cura di A. SCALFATI, Cedam, Padova, 2001.
- M. G. AIMONETTO, *L'archiviazione "semplice" e la "nuova" archiviazione "condizionata" nell'ordinamento francese: riflessioni e spunti per ipotesi di "deprocessualizzazione"*, in *Leg. pen.*, 2000, n. 1, p. 99 s.
- GIUS. AMATO, *Sui delitti a querela la prima via è la conciliazione*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 112 s.
- GIUS. AMATO, *Dibattimento snello ma senza riti alternativi*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 117 s.
- GIUS. AMATO, *Così il «ravvedimento operoso» estingue il reato*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 124 s.
- E. APRILE, *Sanzioni meno dure e procedimenti più semplici*, in <http://www.cittadinolex.kataweb.it/CommentView/0,1527,9974|568,00.html>.
- P. BALDUCCI, *Competenza penale, un modello da seguire*, in <http://www.cittadinolex.kataweb.it/CommentView/0,1527,7333|568,00.html>.
- R. BARTOLI, *L'irrilevanza penale del fatto. Alla ricerca di strumenti di depenalizzazione in concreto contro la ipertrofia c.d. "verticale" del diritto penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, n. 4, p. 1473 s.
- H. BELLUTA, *Commento all'art. 17 della l. 28/08/2000 n. 274*, in *Leg. pen.*, 2001, n. 1-2, p. 112 s.

- V. BONINI, *Commento all'art. 34 della l. 28/08/2000 n. 274*, in *Leg. pen.*, 2001, n. 1-2, p. 170 s.
- D. CARCANO - L. SALVATI, *Il giudice di pace*, Giuffrè, Milano, 1996.
- G. CASINI, *Efficienza e garanzia nel processo penale (Note a margine della legge Cirioni e non solo)*, in *Quest. giust.*, 2000, n. 2, p. 231 s.
- M. E. CATALDO, *Il procedimento penale davanti al giudice di pace in Spagna*, in *Indice penale*, 2001, n. 2, p. 919 s.
- L. D. CERQUA, *La competenza in materia penale del giudice di pace*, in *Giud. pace*, 2000, n. 1, p. 5 s.
- C. CESARI, *Deflazione e garanzie nel rito penale davanti al giudice di pace: l'istituto della "remissione del fatto"*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, n. 3, p. 727 s.
- A. CHELI, *Commento al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 in materia di Giudice di pace penale*, in [http://www.penale.it/commenti/cheli\\_01.htm](http://www.penale.it/commenti/cheli_01.htm)
- F. CORDERO, *Procedura penale*, 3 ed., Giuffrè, Milano, 1995.
- V. CREIELLA, *La magistratura onoraria e il giudice di pace nell'ordinamento giuridico spagnolo*, in *Giud. pace*, 2000, n. 2, p. 141 s.
- G. DE FRANCESCO, *Commento all'art. 34 della l. 28/08/2000 n. 274*, in *Leg. pen.*, 2001, n. 1-2, p. 193 s.
- F. DE STEFANO, *I giudici di pace e la depenalizzazione*, in *Giud. pace*, 2000, n. 2, p. 89 s.
- G. FLORA, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie*, in <http://www.cittadinolex.kataweb.it/CommentView/0,1527,13368|568,00.html>.
- G. FIDELBO - E. GALLUCCI, *Le nuove competenze penali del giudice di pace*, in *Cass. pen.*, 2002, n. 1, p. 7 s.
- D. GADDI, *Mediazione penale e giudice di pace*, in *Giud. pace*, 2001, n. 3, p. 228 s.
- L. GALLITELLI, *I riflessi sull'attività della polizia giudiziaria*, in <http://www.cittadinolex.kataweb.it/CommentView/0,1527,11694|568,00.html>.
- F. A. GENOVESE, *Verso quale modello di giudice di pace?*, in *Giud. pace*, 2000, n. 1, p. 36 s.

- F. A. GENOVESE, *Le modifiche alla l. 374 del 1991*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, n. 2, p. 147 s.
- B. LAVARINI, *La tutela della vittima del reato nel procedimento di fronte al giudice di pace*, in *Giust. pen.*, 2001, n. 11, c. 609 s.
- V. MACCORA, *Commento al d.P.R. 10 giugno 2000, n. 198*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, n. 9, p. 1164 s.
- A. MAGLINO, *Il sistema sanzionatorio dei reati devoluti alla competenza del giudice di pace*, in *Riv. pen.*, 2001, n. 4, p. 339 s.
- A. MANESCHI, *La giustizia penale riparatoria demandata al giudice di pace*, in *Giud. pace*, 2002, n. 3, p. 247 s.
- M. MANNUCCI, *Le disposizioni che hanno introdotto nel nostro ordinamento la competenza del giudice di pace*, in [http://www.penale.it/commenti/mannucci\\_02.htm](http://www.penale.it/commenti/mannucci_02.htm).
- F. MANTOVANI, *Il problema della criminalità*, Cedam, Padova, 1984.
- A. MANZIONE, *Commento al d. m. 6 aprile 2001, n. 204*, in *Leg. pen.*, 2001, n. 3-4, p. 697 s.
- A. MANZIONE, *Commento all'art. 2 della l. 28/08/2000 n. 274*, in *Leg. pen.*, 2001, n. 1-2, p. 53 s.
- D. MANZIONE, *Pene pecuniarie, "stop and go", lavoro minicondanne da giudice di pace*, in *Dir. giust.*, 2000, n. 36, p. 22.
- L. MARINI, *Il "sistema giudici di pace" alla prova dei fatti*, in *Quest. giust.*, 2000, n. 2, p. 269 s.
- G. MARINI, *Lineamenti del sistema penale*, Giappichelli, Torino, 2 ed., 1993.
- G. MARINUCCI, *Sistema sanzionatorio e riforma delle misure alternative*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2000, n. 1, p. 160 s.
- F. A. MAZZA, *Il percorso legislativo della competenza penale*, in <http://www.cittadinolex.kataweb.it/CommentView/0,1527,10153|568,00.html>.
- N. MAZZACUVA, *Il futuro del diritto penale*, testo della relazione tenuta a Toledo (12-16 aprile 2000) al convegno internazionale «Critica y Justificacion del Derecho Penal», in *Critica dir.*, 2000, p. 122 s.

- U. MIGNOSI, *Sull'attività d'indagine nel processo penale avanti al giudice di pace*, in *Giud. pace*, 2002, n. 3, p. 253 s.
- D. MINOTTI, *Breve guida alla riforma del giudice unico. Le modifiche al codice di procedura penale introdotte dalla l. 479/99, dal d.l. 82/00 e dalla l. 144/00*, in <http://www.penale.it/document/minotti01.htm>.
- U. NANNUCCI, *Prime osservazioni sul sistema delle sanzioni*, in <http://www.cittadinolex.kataweb.it/CommentView/0,1527,11849|568,00.html>.
- V. NAPOLEONI, *La competenza penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, n. 2, p. 160 s.
- G. NARONTE, *Alcune riflessioni sull'art. 35 del d.lgs. 74/2000 recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace*, in [http://www.penale.it/commenti/naronte\\_04.htm](http://www.penale.it/commenti/naronte_04.htm).
- T. PADOVANI, *La competenza penale del giudice di pace: una scommessa da vincere*, in *Giud. pace*, 2000, n. 4, p. 287 s.
- F. PALAZZO, *La sospensione condizionale tra giudice di pace e riforma del codice penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, n. 12, p. 1557 s.
- C. E. PALIERO, «*Minima non curat praetor*». *Iperτροφία del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Cedam, Padova, 1985.
- F. PETRELLI, *La nuova competenza penale: uno schema interpretativo*, in *Giud. pace*, 2000, n. 4, p. 339 s.
- F. PETRELLI, *Per il successo della competenza penale il giudice di pace scommette sulla conciliazione*, in *Guida dir.*, 2000, n. 40, p. 10 s.
- F. PETRELLI, *Sullo slittamento dell'avvio della giurisdizione penale del giudice di pace*, in *Giud. pace*, 2001, n. 2, p. 89.
- F. PETRELLI, *Giudici di pace: la tentazione del rinvio mette a rischio la competenza penale*, in *Guida dir.*, 2001, n. 9, p.10 s.
- L. PICCOTTI, *La mediazione nel sistema penale minorile*, Cedam, Padova, 1998.
- G. PIZIALI, *Giudice unico di primo grado e giudice di pace*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, n. 9, p.1149 s.

S. QUATTROCOLO, *Analisi della l. 24/11/1999 n. 468*, in *Leg. pen.*, 2000, n. 1, p. 3 s.

S. QUATTROCOLO, *Commento all'art. 35 della l. 28/08/2000 n. 274*, in *Leg. pen.*, 2001, n. 1-2, p. 203 s.

E. SACCHETTINI, *Dietro il «soccorso» dei magistrati onorari le incognite dei mezzi e della professionalità*, in *Guida dir.*, 2000, n. 38, p. 88 s.

E. SACCHETTINI, *Arriva la proroga ai giudici di pace confermati*, in *Guida dir.*, 2001, n. 11, p. 129 s.

E. SACCHETTINI, *Va in scena il solito copione all'italiana: una riforma «epocale» travolta dai rinvii*, in *Guida dir.*, 2001, n. 14, p. 26 s.

E. SACCHETTINI, *La pausa di riflessione regalata ai novizi non serve a superare i limiti della riforma*, in *Guida dir.*, 2001, n. 20, p. 31 s.

F. SGUBBI, *Gli ambiziosi obiettivi del settore penale*, in <http://www.cittadinolex.kataweb.it/CommentView/0,1527,11276|568,00.html>.

F. SPACCASASSI, *Le novità del procedimento penale*, in <http://www.cittadinolex.kataweb.it/CommentView/0,1527,9491|568,00.html>.

G. SPANGHER, *Il procedimento davanti al giudice di pace e la riforma dell'art. 593 c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, n. 2, p. 163 s.

P. TONINI, *La nuova competenza penale del giudice di pace: un'alternativa alla depenalizzazione?*, in *Dir. pen. proc.*, 2000, n. 8, p. 929 s.

A. UGONA, *Il giudice del territorio: due figure a confronto il conciliateur de justice francese ed il giudice di pace italiano*, in *Giud. pace*, 2000, n. 2, p. 157 s.

H. ZIPF, *Politica criminale*, trad. it., Giuffrè, Milano, 1989.